ERIC. WATERHOUSE.

Eric. Waterhouse
Rome 22/11/56

STATUTI E MATRICOLE

DELL' ARTE DEI PITTORI

DEL SEC. XIV.

Edizione di 150 esemplari
di cui 125 soltanto in commercio.

PERUGIA — Coi tipi dell' Unione Tipografica Cooperativa

STATVTI
E MATRICOLE

dell' arte dei Pittori

delle città

di

Firenze, Perugia, Siena

nei testi originali del secolo XIV

per la prima volta stampati

da

LUIGI MANZONI

[1339, 1355, 1366]

(CON TRE TAVOLE)

ROMA

Ermanno Loescher e C.

(Bretschneider e Regenberg)

·M·DCCCC·IIIJ·

ALLA

C.ssa LEOPOLDA BRANDOLIN

NATA DEI M.si D'ADDA

DAMA DI PALAZZO

DI SUA MAESTÀ LA REGINA MADRE

LA presente stampa è il fondamento su cui poggia il volume che conterrà le mie ricerche sui pittori perugini, che operarono anteriormente alla venuta di Raffaello Sanzio in Perugia.

Siccome taluno malignava che quest' opera non sarebbe mai stata portata a compimento, stante la vastità dell' impresa, che mi sono assunto di trattare, perchè oltre ai pittori perugini io mi propongo di esporre tutte le altre notizie raccolte sulla vita dei pittori umbri che fiorirono anteriormente al 1484, che cioè lavorarono precedentemente alla nascita del grande urbinate, nonchè di scrivere la vita del maestro di lui Pietro Vannucci, così mi sono deciso a licenziare questa prima parte del primo volume, affine di far tacere gl' increduli ed anche per rendere onore nel miglior modo, che mi è dato, alla città di Siena, che in questo momento ha riunito nelle sale del suo mirabile palazzo municipale opere insigni dei suoi cittadini, mostrando al mondo quanto possa amor di patria riscaldato dal sacro fuoco delle arti belle, imperocchè di questo volumetto fa parte il Breve dell' arte dei pittori della città di Siena, che è il più antico documento volgare che sino ad oggi si conosca di quest' arte.

Questa pubblicazione contiene esclusivamente gli Statuti dell' arte dei pittori delle città di Perugia, di Siena e di Firenze colle loro rispettive matricole.

Con quali concetti tale lavoro sia stato composto e pubblicato viene detto nei capitoli, che illustrano questi antichi documenti, di cui i facsimili che si riproducono faranno chiaro il modo con cui eran trascritti dagli antichi amanuensi.

A Voi, mia buona amica, viene a buon dritto questo studio, che tante volte e specialmente nell'ultima vostra gita in questa mia patria d'adozione m'incuoraste a pubblicare.

Non vi spaventi l'aridità del contenuto, pensando che soltanto sui documenti si può compilare la storia a base di verità, e non quelle opere che, usurpando tal nome, si vedono ad ogni momento venire alla luce fondate per la generalità sul cicaleccio facile e sulla frase elegante di qualche forbito scrittore, che fabbrica libri di critica storica con la stessa franchezza con cui compilerebbe un romanzo. E simili opere vanno per la maggiore! Povera storia!

State bene, e conservate l'amicizia antica al

Perugia, il dì dell'Assunta del 1904.

vostro affezionatissimo
L. Manzoni.

GLI STATUTI E LE MATRICOLE
DELLE CITTÀ DI PERUGIA, SIENA E FIRENZE

In tenui labor.

I.

Proemio.

Tra le moltissime costituzioni, di cui feci menzione nel saggio bibliografico degli statuti delle arti e dei mestieri che pubblicai sino dal 1879 (1), mi è sembrato che in questo momento, in cui all'estero più che da noi sono tanto in onore gli studii sulla storia delle arti, potesse riuscire gradita ai cultori di tali materie la conoscenza delle leggi, che regolarono quella fra le arti del disegno, che tiene il primato, ed in cui l'Italia fu maestra al mondo, voglio dire la pittura.

Tre città dell'Italia di mezzo, che hanno il vanto di avere scuole proprie di pittura, che dettero famosi e mirabili allievi, sono state senza dubbio Firenze, Perugia, Siena, tre città che come furono unite per rapporti artistici, lo furono pure per alleanze politiche e commerciali. Queste città furono sì intimamente collegate dal lato artistico, che più d'una volta avviene che l'influenza di una delle scuole si faccia sentire sulle altre; e a seconda dei tempi e dei secoli or l'una or l'altra tiene il primato, di guisa che non si può approfondire lo studio in una scuola speciale, se non si conoscono sufficientemente le altre.

Guidato da questa idea mi sono deciso di pubblicare nella loro integrità, e con quella scrupolosa attenzione, che si deve usare alla riproduzione diplomatica di un testo, le costituzioni dell'arte dei pittori di queste tre città, che, come io qui riproduco, non furono mai sino ad ora stampate, una delle quali, quella di Firenze, è inedita, per quanto io mi sappia.

Le costituzioni di detta arte della nostra città sono in latino, ma quelle di Siena e di Firenze sono in volgare, e tutte

(1) Questi miei studii bibliografici furono con molta fatica preparati nei miei viaggi prima del 1872 e, cominciati a stampare nel 1876, furono terminati solo nel 1879 col titolo: *Bibliografia storica Municipale d'Italia, Tom. I, Parte II, Saggio di Statuti di arti e mestieri. — Bologna 1879, per Gaetano Romagnoli.* In 8°.

e tre furono compilate e scritte nel sec. XIV in un periodo di poco più di un quarto di secolo, cioè dal 1355 al 1395, il che è notevole, essendo testimonianza di quella attività quasi contemporanea delle libertà popolari, che in mezzo ai loro difetti diedero al mondo i più splendidi monumenti, che la religione e la civiltà potessero addomandare.

Questi testi di così antiche costituzioni io riproduco nella loro integrità e come furono scritti originalmente, desiderando che in caso di perdita degli originali restino copie che ho cercato di fare da me e con la maggiore scrupolosità possibile, mantenendo la scrittura colla stessa lunghezza delle linee come si trovano scritte nelle singole pagine, riproducendo i nessi e le sigle usate dai trascrittori, e solo mi spiace di non aver potuto riprodurre la forma del carattere, che era costume in quei secoli di usare nella trascrizione di atti di simil genere. Al quale carattere ho però sostituito un tipo detto elzeviro copiato da quello che adoprano i nostri famosi stampatori del secolo XVI, e nella formazione del quale gli artisti perugini non furono estranei, come spero di dimostrare a suo luogo se avrò vita.

Sebbene di queste costituzioni per data di compilazione quella di Perugia non sia la più antica, nullameno principio da questa, perchè la medesima si collega più direttamente delle altre con gli studii sulla storia dell'arte perugina ed umbra, cui ho dato il tempo, che le cure degli affari domestici mi concedettero di impiegare in piacevoli occupazioni.

A corredo dei testi degli Ordinamenti e delle loro matricole, e a documentare ed illustrare le une e gli altri darò alla fine tre appendici, che gioveranno a provare in parte le opinioni manifestate (Ap. I), ed in parte (Ap. II) assicureranno l'esistenza di molti pittori e di altri artisti perugini ed umbri, i quali alla generalità degli studiosi sono sconosciuti, mentre nella terza appendice darò la matricola di Perugia in latino con i nessi sciolti e la traduzione volgare della medesima.

II.

La matricola dei pittori della città di Perugia.

La matricola dei pittori della città di Perugia, che qui si pubblica, o meglio il volume che la contiene, risulta composto di più parti, come si dirà più sotto, perchè nella stampa ho tenuto un sistema diverso da quello, in cui le singole materie del volume si trovano in esso disposte. Ho fatto precedere le costituzioni o statuti, o, come si chiamano, gli *Ordinamenta,*

che per la prima volta si stampano nella loro integrità con le stesse abbreviature e nessi come si trovano scritti nell'originale, ritenendo, che di sì prezioso documento fosse per il meglio dare una edizione diplomatica del testo. Le medesime si pubblicano anche con le abbreviature sciolte ad intelligenza di chi non avendo pratica di antiche scritture quei nessi non sapesse sciorre: e siccome oggi pochi dei pittori comprendono il latino, così a commodo degli artisti italiani ne ho fatta anche la versione in volgare (2). Dopo gli statuti, che sono divisi in 43 articoli numerati (3), vengono gli elenchi dei soci, che questi pure ho stampato con l'ordine cronologico di formazione, che ai medesimi si può attribuire, e non come si trovano nel codice. Il primo elenco lo credo dello stesso anno, in cui furono compilate le costituzioni, cioè del 1366, cui segue un secondo senza data, ma che si ha ragione di credere composto sulla metà del secolo XV. Il terzo elenco ha l'anno 1506, cui segue un quarto, che comincia con artisti ricevuti nella società con l'anno 1523, e questo va con aggiunte posteriori sino al 1788.

Nelle carte bianche lasciate tra l'uno e l'altro elenco sono scritti nel codice i verbali delle adunanze, delle quali la più antica è dell'ultimo di Febbraio del 1446 (c. 17 num. mod.) e l'ultima porta la data 23 Decembre 1702 (c. 32 num. mod.). Non si pensi che sieno scritte l'una presso l'altra con l'ordine cronologico regolare, chè invece si trovano ora ad una pagina ora ad un'altra saltuariamente come cadrà in acconcio il notare a suo luogo, e tra di esse si sceglieranno da pubblicarsi nell'appendice tutte quelle che hanno una vera importanza per la storia dell'arte, omettendo quelle di poco interesse.

Prima di dare una minuta descrizione del come è composto il volume della matricola esporrò brevemente le ragioni, con cui ordinai tale pubblicazione, acciocchè non si creda fatta alla rinfusa e a casaccio.

Si comprende di leggieri che, allorquando pure in Perugia spirò l'aura popolare, tutti i cittadini sentissero il bisogno di riunirsi in società quasi a difesa l'uno dell'altro, e perchè tali riunioni fossero omogenee dovettero costituirsi in gruppi di persone, che avessero quasi comune l'intendimento. Gli artisti di qualsiasi genere, de' quali l'ideale era l'arte dovettero riunirsi a preferenza tra loro, nella stessa guisa che gli altri cit-

---

(2) Il chiaris. prof. G. Mazzatinti pubblicò per primo questi *Ordinamenta* e l'elenco degli artisti nei fasc. 7-8 e 9-10 della *Rivista Bibliografica dell' Arte Italiana del prof. E. Calzini, Forlì, 1899, anno VIII.* In 8°.

(3) Non è compreso in questo numero il proemio e la ratifica degli Statuti alla fine dei medesimi.

tadini a seconda dei loro intenti formavano speciali corporazioni come i mercanti. gli speziali ecc. In principio queste società sotto un nome generico compresero tutte quelle arti speciali che potevano avere affinità tra loro, onde sotto i mercanti trovaronsi riuniti tutti gli esercenti le arti affini.

Col volger del tempo, aumentati gli artisti, avvengono le suddivisioni, e col secolo XV sorgono le corporazioni speciali degli orefici, degli intagliatori, dei miniatori. Il che ci è anche provato dalla matricola stessa, perchè nel primitivo elenco scritto nello stesso anno o poco prima, in cui fu compilata la matricola, il numero degli iscritti per ciascuna porta è il doppio, e talvolta è il triplo per numero di quelli, che si trovano iscritti nel secondo elenco, che si ritiene formato nella prima metà del secolo XV, il quale perciò è da credere che risultasse composto esclusivamente di pittori.

Ciò premesso vengo a descrivere il volume della matricola come oggi esiste nella biblioteca del Comune.

La matricola dell' arte dei pittori della città di Perugia è un volume in pergamena in forma di quarto di carte 54 numerate, più due foglietti cartacei in fine non numerati, sebbene i foglietti in pergamena sieno stati 48 in origine ed oggi ne manchi uno come si dirà. Il volume ha due numerazioni, una antica di carte 44 cominciante dal primo foglietto in pergamena cioè dalla prima dell'elenco che precede gli statuti, l'altra più moderna che principia dalla prima delle cinque delle sei cartacee che precedono i fogli in pergamena. È contenuto tra due tavolette di legno ricoperte di pelle color marrone riquadrate a piccoli filetti con quattro borchie in ottone in forma di mezze palle, ha il dorso a capitelli di egual colore senza dorature. Nello specchio della coperta sta nel centro un piccolo grifo impresso senza doratura. Misurano i fogli cent. 27 di altezza per 17, 04 di larghezza, mentre la giustificazione del testo degli *Ordinamenta* è di cent. 16 a 17 di altezza e cent. 10 di larghezza. Dei cinque foglietti cartacei che precedono il testo il secondo ed il terzo sono incollati assieme, e così il quarto col quinto, e nel rovescio di questo, che adesso fa da terzo foglietto, è un elenco del secolo XVI dei maestri forestieri che debbono, assieme ai garzoni, pagare una specie di tassa per potere esercitare nella città e nel contado l' arte loro. Ivi è detto così: « Li forastieri che degano pagare la dovana a la Mag.ca Arte della Pittura, cioè li maestri degono pagar s. *(soldi)* cinquanta e li garzoni s. vinti per ciascun semestre tanto quelli che esercitano, quanto che quelli che rivendino cose dipinte in tela, overo in altra cosa fatta », (c. 3 rov.) e sono:

M.° Giovantonio da Pesaro, 50. M.° Giovanni Fiamingo,

50. M.° *(nome cassato)*, 50. M.° Francesco suo figliuolo, 50. M.° Giulio da Pesaro, 50. M.° Francesco Fiamingo, 50. M.° Arigo Fiamingo, 50. M.° Evangelista, 50. M.° Battista mettiloro, 20. M.° Luzio dal vitre, 20. M.° Francesco da Poli, 20.

Viene poi uno di due foglietti in pergamena segn. 4, e che fa da quarta carta, nel cui dritto è pure un elenco del secolo XVI dei maestri, che « anno da pagar la dovana alla Magnifica Arte della Pittura, li maestri pagano s. dieci e li garzoni s. *(soldi)* cinque per ciascun semestri, e quelli che rivendano cose dipinte s. cinque per ciascuno che rivende ». I quali sono scritti nella prima colonna, e cioè:

M.° G. Battista Bisconti, 10. M.° Druso Ciburro, 10. M.° Porino de Cesario, 10. M.° Silla Ciburro, 10. M.° Vincentio Ciburro, 10. M.° Valerio d'Arezzo, 10. M.° Fiorenzo di Giuliano Geminiano, 10 (7). M.° Girolamo Danti, 10. M.° Benedetto di Giapeco, 10.

Nella seconda colonna leggonsi i seguenti nomi dei garzoni che pagavano soldi 5, e sono:

Menico stampatore. Benvole Ciufolaio. Tozzono di Porta S. Pietro. Giovangirollamo de Bastiano. Simone Ciburro. Giandomenico di Bastiano. Monne di Porta S. Angelo. Paoluccio Ciufolaro. Batana Ciufolaro. Cosmo del Bianchino. Francesco da Spello. Minetto del bottaio. Vincentio della Milla. Fulvio di Giannicola. Cesare Bisconta. Giovanni de Giapeco. Buonifactio. Piero Ciufolaro. Nofrio del Soldano. Rutilio del Mo.... Domenico di Paride. Cesarino del ..... Annibale ..... Giovanni fracassa (8).

Questo foglietto segnato 4, numerazione moderna, è bianco al rovescio, ed ha attaccato un pezzetto del suo corrispondente, che doveva un tempo contenere, stando al Mariotti nella descrizione che fa di questo volume, una miniatura a tutta pagina, che rappresentava la B. Vergine con Santi. Esso la descrive così (9): « Una sola miniatura si vede « nella sua prima carta, ove, nella parte superiore, è rappre-

---

(7) Questo nome era in principio scritto così: « Fiorenzo del soldano de », che fu cassato e sostituito come sopra. Dopo di esso è uno spazio, oggi bianco, contenente due nomi pure cassati.

(8) Piuttosto che stampare nomi inesatti ho preferito nei cognomi e nei patronimici mettere dei punti ove essi sono illeggibili.

(9) Il Mariotti ha lasciato per fortuna un grosso volume cartaceo tutto scritto di suo pugno, che si conserva nella Biblioteca Municipale di Perugia, nel quale esso descrisse e riassunse gli Statuti di tutte le arti esistite nella città; e tra esse parla a lungo dell' arte dei pittori descrivendo il presente volume e dando un sunto del suo contenuto.

« sentata la Madonna col Bambino in trono, e alla destra di « essa in piedi S. Ercolano, e alla sinistra S. Lorenzo e S. « Costanzo similmente in piedi e tutti e tre con un libro in « mano. Nella parte inferiore, in campo separato, diverse per- « sone vestite di lunga robba colorata inginocchiate colle « mani congiunte e colle faccie sollevate alla Vergine in atto « di orare ».

Delle sei carte, che seguono, carte 1 alla 5 num. ant. (5 a 9 n. mod.) nel dritto di ciascuna, essendo bianco il rovescio, e la carta 6 n. ant. (10 n. mod.) è un elenco di pittori divisi per porte o rioni. Il nome della porta è scritto in rosso sulla metà, ed è preceduto da uno spazio in bianco, in cui andava dipinto o l'arme della porta, o l'insegna della medesima, mentre in nero è il nome dei soci in carattere gotico, e sotto ogni elenco vi sono aggiunte posteriori in caratteri di forma differente dai primi.

Questo elenco, che è il secondo di quelli stampati, è notevole, perchè contiene un numero d'artisti più piccolo del primo elenco, ed a mio parere è stato formato quando avvenne una prima divisione, o meglio la specilizzazione dei diversi artisti, che costituirono in origine la società dei pittori; onde in questo elenco debbono esser notati soltanto quelli, che esercitavano solamente l'arte della pittura, venendone cassati gli altri artisti, che coltivavano arti affini, come sopra si è detto; cosichè in questo elenco sono i pittori *originari* diremo così, e quasi i fondatori esclusivi dell'arte in quei primi anni del sec. XV. Si vede nel primo rione o porta, che è quello di porta Sole, che soli sei sono gli iscritti primitivi, mentre nella stessa porta nel primo elenco sono dieci: in quello di porta S. Pietro in questo elenco sono otto, mentre nel primo erano quasi il doppio, cioè quindici; così in quello di porta S. Angelo sono otto, mentre nel primo erano 13. In quelli della porta di S. Susanna e di porta Eburnea sono sei e tre, e nelle stesse porte nel primo elenco sono in egual numero.

Le aggiunte introdotte in questi due elenchi sono moltissime, ma la forma del carattere, con cui son fatte, dimostra chiaramente che i loro nomi furono scritti posteriormente di molti e molti anni e talvolta anche alla distanza di un secolo. Al foglio in pergamena, che oggi è ottavo, e che un'antica numerazione dice 7, e una moderna indica 11, incominciano le Costituzioni e come si chiamano *Ordinamenta* con lettera in rosso e bleu come al testo diplomatico, le quali sono divise in 43 capitoli, di cui il titolo è sempre in rosso, come in rosso o in bleu è il capo-lettera di ciascuno di essi.

Gli *Ordinamenta*, come vengono intitolati, sono in latino e

furono compilati nel 1366 al tempo del camerlengato di Francesco Ceccarelli, e furono scritti a rogito del notaio perugino Giovanni di Lippolo, del quale nell'archivio notarile non esistono atti.

Il carattere è italico, quale si usava nel sec. XIV per gli atti pubblici e per tutti quei scritti destinati alla lettura e all'uso di più, il qual carattere oggi ancora si chiama gotico. Gli articoli degli *Ordinamenta* sono 43 e vanno dal dritto del foglio segnato 7 n. ant. (11 n. mod.) al dritto del foglio segnato 16 num. ant., (c. 21 num. mod.), con la ratifica e conferma dei detti ordinamenti fatta nella chiesa di S. Lorenzo li 7 giugno del 1366 alla presenza del sopracitato Francesco Ceccarelli, camerlengo dell'arte, ed assistito dal notaio, che pose la sua firma e sigla al rovescio della carta 16 (21 num. mod.) al fine, mentre nel dritto della stessa in volgare è detto come ivi terminano gli ordinamenti.

Acciocchè però lo studioso abbia tutti gli elementi possibili per formarsi un'idea esatta del modo di scrittura e della forma dei caratteri, con cui tali ordinamenti furono trascritti, si unisce una tavola che riproduce la prima pagina del testo. Il quale, come si vede, comincia con una invocazione a Dio, alla B. Vergine e ai santi protettori della città S. Lorenzo e S. Ercolano e ad altri santi. Dopo è detto come e quando furono compilati gli statuti; e questo fu nell'anno del Signore 1366, regnando Papa Urbano V.

Comincia il testo, come appare, con una grande iniziale a due colori rosso e bleu con fregio a penna, come viene riprodotta nella tavola posta qui di fronte.

Dalla carta segnata 17 (22 n. mod.) alla 32 rov. (37 n. mod.) sono parecchi verbali di adunanze dell'arte, e vanno dall'ultimo di febbraio dell'anno 1446 al 25 ottobre del 1702. Nei quali verbali sono talvolta indicati i nomi degli artisti, che sono presenti all'adunanza: ed intersecati a detti verbali sono pure decreti di Legati e Governatori della città e dei Priori contenenti privilegi e concessioni a favore dell'arte istessa; de' quali atti si farà parola nell'Appendice. Il dritto della carta 33 (38 num. mod.) è bianco e nel rovescio sono i nomi di tre pittori che hanno pagato la dogana (10). Nelle cinque carte seguenti, 34 (39 n. mod.) alla 38 rov. (43 n. mod.), avvi un elenco di artisti divisi, come al solito, per rione, e ai primi nomi dei quali es-

(10) Sono questi Fabio di Pompeo pittore di Civita Ducale (4 febbraio 1611), Pier Francesco Renolfi pittore di Nociera *(sic)* (28 febbraio 1611), Francesco Leoncini sanese (13 maggio 1619) che pagano un mezzo fiorino per ciascuno.

sendo unito nello stesso carattere, con cui essi nomi sono scritti, l' anno 1523, si volle con qualche sicurezza presumere che detto elenco fosse compilato non molto prima di quell' anno, sul che più sotto faremo parola. L' elenco sopraddetto è pur diviso per porte o rioni come era divisa la città, ed ha aggiunte di ammissioni di artisti, che vanno sino all' anno 1788, in cui dal Pontefice Pio VI furono sciolte tutte le corporazioni d' arti e mestieri, le quali per sfuggire alla totale loro soppressione, si convertirono in fraternite religiose sotto l'invocazione di qualche santo, assumendo il tipo di società elimosiniere o di beneficenza.

Dalla carta 39 (44 n. mod.) alla 43 (48 n. mod.) è un altro elenco di soci del 1506, compilato sotto il pontificato di Giulio II. Il titolo, che è in rosso in carattere gotico, leggesi al dritto della carta 39, sulla sommità, ed è il seguente:

h Ec ē *(est)* matricula artificū artis pinctorum R·.ta
anno dñi m.° ccccc.° vj° tēpore In xpo prīs
scīssimi et dñi dñi Iulij pape secundi
Et tēpore discreti ꝛ spectabilis viri · Lactā
tij. Iohānis Camerarij dicte artis.

Infrascripti sūt artifices artis pinctorū
per quīq3 portas . Et primo

Porta solis

Seguono gli elenchi degli altri artisti pur divisi per rione o porta col titolo pure in rosso alla metà della carta con lo spazio in bianco per la figura od arme da colorirvi, disposti con lo stesso ordine dei precedenti, cioè S. Pietro al dritto della carta 39 e così di seguito; tantochè in ogni carta al dritto, essendo bianco il rovescio, avvi un elenco, il quale per tal guisa termina colla carta 43 n. ant. (48 mod.). Quest'elenco fu fatto essendo camerlengo Lattanzio di Giovanni. Il rovescio della carta 43 (48 n. mod.) è bianco, e nella carta 44 (49 num. mod.), ultima con numerazione antica, vi son riportate le aggiunte agli artisti di porta Eburnea del sopracitato elenco detto del 1523.

Al dritto della carta seguente, che è senza numero antico e che modernamente è segnata 50 comincia un nuovo elenco di artisti diviso pure per rione, in carattere gotico, col titolo dei rioni in rosso, premettendo a ciascun nome antico una cidiglia in rosso e bleu alternativamente. Ai nomi antichi furono aggiunti posteriormente altri, come appare dalla forma del carattere. Questo elenco in ciascuna pagina essendo scritto a due colonne contiene nel dritto della carta 50 i nomi dei due rioni di porta Sole e

S. Pietro; e così nel rovescio di essa carta sono i nomi degli iscritti dei rioni di porta S. Angelo e S. Susanna, essendovi al dritto della c. 51 quello di porta Eburnea (11). Sebbene questo elenco sia posto per ultimo, pure non posso a meno di non doverlo ritenere per il più antico di tutti, come già notai, perchè fra gli altri elenchi è quello che ha la forma del carattere, il colore degli inchiostri nero, rosso e bleu, identici a quelli adoperati nel testo degli ordinamenti, per cui son disposto a ritenere che quest'elenco sia stato compilato nello stesso anno, in cui furono scritte le costituzioni. Numerosi sono gli iscritti per ciascun rione, onde si può ritenere, come sopra è stato detto, che non tutti fossero pittori quelli che si trovano notati in quest'elenco, il quale deve rappresentare invece quali fossero le persone che nella città professavano le arti del disegno e non i soli pittori, come appare dagli altri elenchi. Ma su questo e sugli altri elenchi dirò più sotto minutamente, volendo ora riassumere in breve quanto si contiene nei verbali delle adunanze e nei decreti e concessioni riportate nel volume. Dirò in fine che la carta 52 num. m. al dritto ha parole di niun interesse e al rovescio v'è un annotameno di Filippo d'Ugolino del 1465, di cui si dirà più sotto. Seguono due fogli cartacei segnati 53, 54 con scritti di poco conto, più due altri fogli cartacei, l'ultimo dei quali incollato nella tavoletta della coperta a guisa di risguardo.

Alla carta 17 (22 num. mod.) avvi un verbale di un'adunanza tenuta l'ultimo di febbraio del 1446, nella quale, presieduta da Tancio di Benedetto (12) di porta S. Angelo camerlengo, si dice che per esser presenti 15 giurati la seduta è valida, perchè tal numero è *plusquam duas partes de tribus partibus* dei giurati dell'arte (13). Nella qual'adunanza si delibera di procedere alla revisione dell'amministrazione dei precedenti camerlenghi, che furono Bernabeo di Donato e Grazioso di Paolo d.° Rusciatello per i sei mesi che ciascuno rimase in carica. Niccola di ser Giovanni di porta Eburnea domanda che siano incaricati due a far tali revisioni, al che furono chiamati Angelo di Baldassare di Matiolo e Pietro di Giovanni dell'Elemosina. Per ultimo si riceve all'arte Meo di Bernabeo di porta

---

(11) Nel rovescio di questa carta è annotato che Giovanni di Giorgio fu ricevuto nell'arte alli 14 agosto del 1506, e si aggiunge in fine che pagò 36 soldi *pro facula* e 24 di *pinocchiate*.

(12) Non si comprende come il Mariotti scriva che era camerlengo dell'arte Niccolò di ser Giovanni Rustici mentre qui è detto il contrario.

(13) Non si può a meno di non notare che se 15 presenti erano più di due parti dei soci; questi in quell'anno non dovevano essere più di 40, e di tal numero all'incirca sono quelli inscritti nella matricola che stampo per seconda.

Eburnea. Il verbale dell' adunanza è redatto dal notaio Angelo di Simone.

Nel rovescio di detta carta 17 avvi il verbale di un'altra adunanza del 7 settembre 1446, mentre il Mariotti la dice dell'ultimo febbraio, che ebbe luogo pure nella chiesa di S. Lorenzo, nella quale si stabilisce di nominare i Massari o Rettori che solevano eleggersi ogni sei mesi, e se ne forma il sacco.

Nel dritto della carta susseguente segn. 18 (mod. 23) avvi il verbale di un' adunanza, che si dice tenuta l' ultimo di febbraio del 1474, ma non è detto il luogo nel quale essa adunanza è riunita. Nel rovescio della carta avvi un altro verbale di adunanza avuta pure nello stesso giorno e nello stesso anno in una bottega del palazzo del podestà posto nella piazza maggiore, ove, come nella precedente, si delibera di stabilire che uno solo dei Massari debba amministrare le robbe della società, e che ogni mese debba dar scarico al camerlengo. Si prende pur provvedimento intorno alle colazioni, che devono aver luogo due volte all' anno, una la vigilia di S. Ercolano e l' altra la vigilia dell' Assunta, lasciando libertà ai Massari di stabilire sul modo di provvedere per l' esecuzione delle medesime. In questa riunione è riportato il nome degli artisti che ad essa presero parte, che sono i seguenti (14):

Ioannes ser Bartoli, camerarius. Florentius Laurentii. Herculanus magistri Petri. Nicolaus ser Iohannis Rustici. Meus Barnabei. Bartolomeus Caporalis. Cresce Herculani. Costantinus domini Andreae. Angelus magistri Baldassaris. Baptista magistri Baldassaris. Christophorus ser Iacobi. Nicolaus Prioris. Francischinus Nicolai. Petrus Iacobi. Berardinus Iuliani. Albertus Mariotti Adami. Ioannes Tommasi. Ioannes Crevellus. Perantonius Nicolai. Albertus domini Iacobi.

Della carta 20 (n. m. 25) al dritto sino al dritto della c. 22 (num. m. 27) si riporta la copia del verbale dell' adunanza dei priori con relativa istanza presentata alli 1 agosto 1522 al Consiglio generale della città per esser l' arte autorizzata ad imporre una tassa, che si chiama dogana, tanto agli artisti della città e contado, come ai forastieri, e ai rispettivi garzoni loro, e ai venditori di opere pittoriche (15). La qual tassa per gli artisti abitanti nella città e nel contado si fissa in soldi 10 per semestre e in soldi cinque per i loro garzoni; mentre per i forastieri è stabilita di un mezzo fiorino a bolognini 40 per semestre e per i loro garzoni a soldi dieci; invece per i lavo-

(14) L' atto è a rogito del notaio perugino Giovanni di Tancio.

(15) Questa domanda si pubblicherà nell' Appendice al Docum. n. I.

ranti in cose grosse la tassa è ridotta a soldi 20 per i maestri e a cinque per i loro garzoni. La qual disposizione, ammessa dal consiglio generale della città li 3 marzo del 1525, viene approvata poscia li 6 aprile 1526 dal legato di quell'anno, cioè *Silvius Card. Cortonensis Leg. Datum Perusiae pridie Non. februarij S. P. N. Adriani Pape vj. anno primo.*

Nel rovescio della carta 22 (n. m. 27) è un'adunanza del 6 marzo 1552, che si tiene nella sala del collegio dei notari, e sono presenti:

Horatius Meneci Paridis. Io. Baptista Bartolomei Caporalis. Dominicus Paridis. Troianus Ioannis ser Bartholi. Organtinus Mariani Sanne. Marinus magistri Hieroymi. Caesar Dominici Paridis. Optavianus Polidori. Io. Maria Mag. Antonii Vermigl. Leonus Antonii Pinti.

I quali predetti giurati deliberano e ordinano che: « qualunque butigaro che tenesse ovvero vendesse forzieri, Madonne, specchi, maschere, paese, figure, tele dipinte o altre « simili pitture o rilieve depincte che portassero a vendere o « vendesse, abbiano a pagare soldi cinque.

« Item perchè alchuna volta vengono certi fostieri a vendere pitture o tele overo paese o altro simile picture, rilieve depincte abbiano a pagare soldi 20 del valsente di 8 « scudi in su et da quello in giù soldi 10 ecc.

« *Omnes predicti jurati surrexerunt et dixerunt del sic* ».

Dalla carta 23, dritto (n. m. 28), al rovescio della carta 24 (n. m. 29) è un'altra domanda al Legato perchè sia conceduto all'arte di applicare la tassa detta della dogana, il che è loro concesso col rescritto « *Confirmamus, approbamus, concedimus, decernimus et mandamus ut petitur premissis non obstantibus, sine tamen preinditio artis vasariorum. Jn. Card. Urb. Legat. Datum Perusie die iiij. Martii 1552* » (16).

Fosse per soverchia circospezione, fosse perchè l'arte non era sicura della concessione ottenuta si trova che dal dritto della carta 25 (m. 30) al dritto della carta 26 (m. 31) è riportata la copia di una nuova domanda diretta al consiglio generale della città del 18 maggio 1554 per ottenere l'attuazione di detta tassa, domanda che è approvata dal precitato Cardin. d'Urbino in data dell'ultimo di giugno di detto anno ed è trascritta dal notaro Giovanni Maffari (17).

---

(16) Questa condizione messa dal Legato nell'approvare che venga fatta la concessione addomandata dimostra chiaramente che l'arte dei vasai aveva fatto dei reclami contro la medesima, onde ne venne la restrizione del Legato nel concedere.

(17) La quale si trova pubblicata sotto il documento segnato n. II.

Alla carta 27 (n. m. 32) è il verbale di un'adunanza tenuta il 30 febbraio 1564 in cui si delibera che ogni pittore paghi una tassa d' iscrizione all'entrare nell' arte, la quale è fissata in soldi due, che, come appare dalla seguente nota, diede soldi 62, e cioè:

Mag. Angelus Mathei. Tiburtius M. Marini. Iulius Io. Baptiste. Ursinus Antonii. Cesar Meneci. Aquilantes Iacobi. Matheus mag. Angeli. Nicolaus Caroli. Pompeus Camilli. Ioseph Cosmi. Ioannes Maria Vermigliolius. Organtinus Marini. Ioannes Antonius Ioh. Francisci. Magister Marinus Bev.[i]

Dal rovescio della carta 27 (n. m. 32 rov.) vi è una supplica dell' arte con relativa concessione del vice Legato in Perugia *Silvius Episcopus Clusinus Vicel.* delli 15 febbraio 1565, in cui è detto che a seconda degli Statuti, essendo obbligati i giurati per la festa di S. Ercolano, per i giuochi della quintana domandano che sia mantenuto all'arte il sussidio di fiorini 5 all'anno (18). La qual domanda è acconsentita dal vice Legato Silvio e termina al dritto della carta 28 (n. m. 33), ed ivi comincia sulla metà un' altra supplica al Legato Fabio Mirto in data de' 2 settembre 1580, con cui si chiede la riconferma delle concessioni negli anni antecedenti ottenute, il che è approvato dal predetto Legato (19). Ma pare che l' Arte non fosse tranquilla di questa e simili precedenti concessioni ,chè vediamo volgersi di nuovo nel 1581 al Consiglio generale per avere una nuova concessione, che le è accordata e, con decreto delli 23 settembre 1581 di quel governatore, trascritta dalla carta 29 (n. m. 34) al dritto della carta 30 (n. m. 35) (20). Il rovescio di questo foglio è bianco.

Qui pare siavi una sosta e nelle suppliche e nel tener le adunanze, perchè dal secolo XVI si va al XVIII, e nella car. 31 al dritto (n. m. 36) terminante al dritto della 32 (n. m. 37), se ne trova una sola tenuta nel 1702 nella bottega di Domenico dei Giorgetti il 14 agosto di detto anno, e a cui sono presenti:

D. Ioseph de Pastorinis camerarius. D. Ioannes Antonius de Giorgettis. D. Vincentius de Caffarellis. D. Ioseph Raiter. D. Franciscus de Savellis. D. Gabriel de Saxis. D. Io. Maria de Anselmis.

Nella quale adunanza è stabilito che ciascun giurato quando sarà nel magistrato debba dare all' arte uno scudo di moneta romana. La quale deliberazione, con la dovuta approvazione

---

(18) Quest' atto si trova pure pubblicato sotto il documento n. III.

(19) Vedi il documento n. IV.

(20) Nel rovescio di questa carta, come leggesi nella nota 10, sono nomi di tre artisti del secolo XVII che pagano la dogana.

delli 23 decembre 1702 rilasciata dal cardinale Spinola, termina alla sommltà del rovescio della carta 32 (n. m. 37) essendo bianco il rimanente, come bianco è il dritto della seguente 33 (n. m. 38), nel cui rovescio sono tre nomi di pittori che pagano la dogana (21); e dopo cui vengono quattordici carte contenenti le due matricole già descritte alle pagine precedenti (22), nel rovescio dell'ultima delle quali carte, segnata 52 n. m., è il seguente ricordo:

« Filippo d' Ugolino de Roberto de P. Sole camerlengo « della presente arte de Pentore Mcccclxv per i primi vj mesi, dei « denari avemo per Sancto Arcolano. Nota de rechordo fo io Fi- « lippo d' Ugholino de Roberto sopradicto chome ho trovato in « la canciellaria del chomune de Perugia. Nel primo libro del « volume deglie Statuti et Ordinamenti del Chomune di Perugia « nel capitolo de la rubricha a. num. 150, dua parla de la imma- « gine de sancto Arcolano che per pignetura et hornamento de « essa che se fa a dì ultimo de Feb. El chomune dia alla presente « nostra arte dei pentori lib. diecie de denari, che se deghano pa- « ghare dai Massari del Chomune sanza alchuno bollectino, ene « poliza dei S. P., nè de' Chamerlenghi E i quali denari el Cha- « merlengho che se retruova al decto tempo dei reschuotere e « mettere a sua intrata nel foglio della spesa de decto lume et « el decto Camerlengho dei avere el pensiero da far repen- « gniere et hornarlo col tabernacolo chon rame d'olive et or- « pello orato et argentato e melarance chommo meglio se puoy « in la chiesa de sam Domenecho (23).

« Filippo d' Ugolino sopradetto a di xvij de giugnio 1465. « ℂ Copia de la decta legge, che è in nel primo volume degli « Statuti del chomune di Perugia in la cancellaria de la Repub- « blicha . Capitulo 150 diciente : De salario dando annuatim pi- « ctoribus ornantibus ymaginem Beati Herculani. Item dent et « solvantur et solvere teneantur et debeant Camerario artis « pictorum quolibet anno in festo translationis gloriosissimi mar- « tiris sancti Herculani pro pictura fienda et renovanda per picto- « res Civitatis Perusiae de statua, seu figura sancti gloriosissimi « Herculani in dicto festo sine aliqua apodixa vel mandato, « viso solum presenti statuto deciem lib denar . sub pena do- « minis Massariis si contrafecerint xxv. lib. dennar . pro quo-

---

(21) Vedi la nota n. 10.

(22) Vedi alle pagine 12 e 13. Fra le carte 38 e 39 num. mod. appariscono avvanzi di due carte tagliate.

(23) L'articolo o rubrica, come qui sotto vedesi redatta, non trovasi in alcuno degli Statuti antichi manoscritti della città, che si conservano nella Biblioteca Municipale, come si dirà più sotto.

« libet eorum auferenda aliquo non . obstant . etc. in capi-
« tulo c. 428 ».

Nello Statuto edito dal Cartolari alla rubrica 417 del Lib. I si trova decretato di dare alla società del Sasso una somma per la festa di S. Ercolano e non si fa alcun cenno di questa delibera del consiglio a prò dell'arte dei pittori, ma di ciò dirò più sotto.

Con questo ricordo terminano i fogli in pergamena. Nel dritto della carta susseguente, segnata 53, che è la prima delle quattro cartacee, con cui termina il volume, è ricopiato in carattere del secolo XVI il detto ricordo di Filippo d' Ugolino, che termina alla metà del rovescio della carta, e al dritto della carta seguente è un' altra memoria, mentre al rovescio della stessa carta è riportato un mandato del tesoriere di Perugia del 20 febbraio 1649 in cui s' autorizza il pagamento di fiorini due di moneta, che *si danno ogni anno, secondo il solito*, pel mantenimento dell' immagine di S. Ercolano (24).

Ciò esposto in modo breve al possibile passerò a dire delle ragioni, che mi indussero a stampare gli elenchi in un ordine diverso da quello, in cui si trovano scritti nel presente volume.

Le ragioni principali per cui, come dissi, fui indotto a ritenere per il più antico di tutti l' elenco degli artisti associati all' arte, che trovasi alla fine del volume (c. 50 e 51), oltre a quelle che ho sopra esposte, vale a dire la forma del carattere ed il colore dell' inchiostro, con cui sono scritti i nomi, essendo l' uno e l' altra di un' assomiglianza perfetta a quelli degli ordinamenti, sonvi anche altre ragioni; e prima di tutto quella cronologica, e cioè che molti dei nomi di pittori antichi non appariscono negli altri elenchi posteriori; secondo, che i nomi degli artisti che in ciascun rione o porta si trovano riportati a piedi di questo primo elenco sono scritti con una forma di carattere, e colore d' inchiostro, molto diverso da quello usato per i vecchi, da presentare, come appare in realtà, l'aspetto di aggiunte posteriori al primitivo elenco, perchè i nomi dei primi inscritti quando furono formati gli statuti appaiono preceduti da una cidiglia, che io riproduco, rossa e bleu alternativamente, cidiglia che manca in ognuno dei nomi aggiunti siano anche di artisti antichi come il Bonfigli, che certamente era già pittore conosciuto alla metà del secolo XV; e se esso era tale verso il 1450 convien dire che fu aggiunto in quel torno mancando di cidiglia (che non manca ai nomi scritti prima del suo) per cui esso è moderno di fronte agli antichi.

---

(24) Questo è detto nella nota che ivi si legge del 14 agosto 1506, in cui è ricordo che in quel giorno fu ammesso all' arte Giovanni di Giorgio, il quale pagò agli avvocati dell' arte soldi 24 di pinocchiate.

Ma un altro argomento che toglierà ogni dubbiezza si è che più d'uno degli artisti, che sono notati tra i più antichi, che io chiamai *originarii* o *fondatori*, li troviamo lavorare alla metà del sec. XIV. Così quel Luigi di Francesco, che è terzo negli antichi inscritti del rione di porta Eburnea ricevette nel 1385 dai priori l'incarico di pingere l'effigie di alcuni ribelli nelle mura esterne della chiesa di S. Lorenzo, come leggesi nel Mariotti, pag. 44, opera citata. Il documento di cui esso fa cenno io riporto per esteso quale si legge nei Decemvirali di detto anno (25). Il secondo di quelli inscritti sotto il rione di porta Sole, Niccolò di ser Matteo, fa testamento nel 1422 per gli atti del notaio perugino Agostino di Tinto, e dunque deve aver lavorato anteriormente a tale anno (26). E così quel Bernabeo di Donato che fu camerlengo, come già si notò, prima del 1446 si trova tra gli aggiunti nel rione di S. Pietro, e dopo di lui è quel Angelo di Baldassare di Mattiolo che forse entrò nell'arte nel 1442 dalla data che è presso il suo nome, e che è nominato nel 1446 revisore della gestione del camerlengato del sopradetto Bernabeo e di Grazioso di Paolo, e che morì nel 1463 convien credere che quegli artisti che precedono gli aggiunti dovessero vivere molto prima. Così quel Gilio di Nofrio che fa il suo catasto nel 1421 e che trovasi tra gli antichi di porta S. Angelo, dice nella supplica ai priori che da ben venti anni si trova in Perugia, perciò a ragione si può chiamare artista del sec. XIV (27). Così quel Francesco Ceccarelli, che è il primo degli antichi del rione di porta Sole, lo vediamo citato in un documento dell'anno 1368, che è un pagamento fatto da lui ai Massari per conto di un acquirente di grano dal Comune (28).

Potrei riportare molte altre prove di simil genere, che per brevità tralascio, notando solo per ultimo, che niuno dei detti nomi degli antichi pittori si trova nell'elenco che precede nel

---

(25) Questo documento si trova sotto il n. V, e siccome dal Mariotti è solo accennato, così io ho creduto essere per il meglio di stamparlo per intero, essendo uno di quei documenti che interessano la storia dei Comuni e fortificano l'esistenza dell'arte nella nostra città.

(26) Si trova indicato nell'elenco degli atti rogati dal detto notaio, ma il volume, in cui dovrebbe essere contenuto non esiste nell'archivio notarile distrettuale di Perugia.

(27) L'istanza che questo pittore presentò al Comune è in volgare ed a me pare che debba trovare luogo tra i documenti per essere inedita, e si vede al num. VI.

(28) Dal documento che per la prima volta qui si pubblica risulta che il Ceccarelli, oltre alla pittura, esercitava il commercio essendo banchiere, *capsore*, ed apparendo dal libro dei Massari del Comune che sotto l'anno 1368 esso pagava del grano che Antonio di Amatuccio acquistava dal Comune di Perugia: « *1368 die vij mensis oct. Item a Franci-*

codice gli ordinamenti, e che qui stampasi per secondo, ma soltanto taluni degli aggiunti. E siccome questo secondo elenco è indubbiamente anteriore a quello con la data del 1506, così è da credere con sicurezza e senza dubbio alla priorità, che io assegno a questo primo elenco.

In quanto all' elenco, che qui si stampa per secondo, e che precede gli *Ordinamenta*, io lo credo compilato nella metà del sec. XV., perchè, oltre alla forma del carattere, sebbene si mantenga quella detta gotica, si è il trovare che tra i primi inscritti nei diversi rioni sono artisti che lavorarono, come è notissimo nella metà del sec. XV., e questi sono il Bonfigli del rione di porta S. Pietro, Neri di Monte in quello di porta S. Angelo, Fiorenzo di Lorenzo in porta S. Susanna. Ma più di tutto sta il fatto che di fronte al nome di Grazioso di Paolo, che è il secondo degli inscritti in porta Sole leggesi, in carattere corsivo del sec. XV « *mortus 1463 quando erat potestas in civitate Trevi* »; così di fronte a Taviano di Lorenzo di porta S. Pietro è scritto « *mortus 1465* », così al nome di Alberto di ser Giacomo di porta S. Angelo fu aggiunto « *mortus die xj iunii 1481* ». Nè poteva esser compilato posteriormente alla metà del sec. XV perchè Carlo d' Antonio di porta S. Angelo si trova annotato che era morto nel 1464, e così il Bonfigli si sa che morì il 7 giugno 1496. Quindi la compilazione di esso elenco poteva avere avuto luogo anteriormente alla metà del secolo XV, ma non certamente sulla fine di esso secolo, primo, perchè quelli che morirono nell' ultimo trentennio non vi potevano essere inscritti, giacchè in un elenco non si inscrivono degli estinti, ma bensì solo i viventi. E se tanto Taviano di Lorenzo e Alberto di ser Giacomo come il Bonfigli erano morti, questi nel 1496, quelli nel 1465 e 1481, non si può a meno di non concludere che detto elenco dovesse essere stato formato prima della loro morte; secondo, perchè se fosse stato redatto sulla fine del secolo XV mi pare che non occorreva che se ne facesse dopo pochi anni uno nuovo, cioè nel 1506.

Se anche in questo terzo elenco, che si dice compilato nel 1506, non vi fosse stata tale indicazione era facile indurre che la sua compilazione avrebbe avuto luogo nella prima metà di esso secolo, perchè mancano tutti i nomi dei pittori del secolo XV, eccettuati i pochi, che vivevano ai primi del secolo XVI

« *sco Ceccarelli capsore porte s. Pelri et por. s. Mariae de mercato sot-*
« *vere nomine Antonii Amatutii por. Sotis et sociorum emptorum grani*
« *et aliarum rerum comitatus porte sce Subxanne de pecunia dictorum em-*
« *ptorum ad eius manus pervente contum decem et octo flor. auri.....* »
(*Libro dei Massari,* 1368, c. 4 rov.).

come Pietro Perugino, il Pinturicchio, Fiorenzo di Lorenzo, Bartolomeo Caporali e Neri da Monte. E se anche fosse mancato l'anno si sarebbe dovuto ritenere fosse stato compilato prima del 1513 in cui il Pinturicchio moriva in Siena. E su ciò mi pare che non occorrano più parole.

Per il quarto elenco io porto opinione che fosse compilato molto dopo il 1523, anno, che leggesi dopo il nome Angelo di maestro Matteo, che è il primo inscritto tra gli artisti del rione di porta S. Pietro, perchè tale elenco deve essere stato una necessità; giacchè dal 1513 al 1524 vi fu una vera moria nei pittori più valenti della scuola perugina. Pinturicchio moriva nel 1513, Bartolomeo Caporali nel 1521, Pietro Perugino nel 1524, Fiorenzo di Lorenzo in quel torno, di guisa che dei pittori vecchi di grido e capi scuola alla fine del primo quarto del sec. XVI non ne esisteva più alcuno in Perugia, tranne che Raffaello di Urbino, che in quegli anni si trovava a Roma a lavorare per il pontefice.

La mancanza in detto elenco degli Alfani, di Giovanni di Berto, di Sinibaldo Ibi, del Cocchi e degli altri scuolari di Pietro fa pensare che tale elenco sia di molto posteriore ai primi 25 anni del sec. XVI, e che invece sia fattura soltanto della fine di esso secolo. Ed invero Giambattista Caporali (29) non vi si trova inscritto, ed esso morì nel 1560, mentre ci si trova ascritto il figlio di lui Giulio. Non ci si trova iscritto Domenico di Paride Alfani che nel 1563 che si trova iscritto all'arte degli orefici; Orazio figlio di Domenico manca pure in quest'elenco, mentre si trova nella predetta matricola, ove nel rione di porta S. Susanna presso il suo nome leggesi « *receptus de mense decembris 1545* », e nel 1576 dipingeva per il Comune nella sala grande, e moriva in Roma nel Natale del 1583. Così manca quel Giannicola di Paolo barbiere conosciuto comunemente per Giannicola Manni (30) ascritto nella terza matricola sotto porta S. Pietro così « *Giovannicolaus Pauli* », che morì il 27 ottobre del 1544 come in essa matricola è annotato presso il suo nome « *decessit 1544 . 27 . Octob.* ».

La mancanza dei nomi di detti artisti in questa matricola dà ragione a dover ritenere che essi fossero defunti quando la medesima fu formata, perchè se essa fosse stata compilata

---

(29) Vedi Vasari, edizione del Sansoni, tomo III, pag. 598, nota numero 2.

(30) Non si sa come questo pittore venisse battezzato col cognome di Manni mentre esso era figlio di Paolo barbiere, come già stampai nel mio scritto sul Cambio, che venne pubblicato in inglese nella 15 e 16 *Centurias Italian. Wall decorations* in Londra nel 1901 a cura del *Museum South Konsington*. Il suo vero nome è Gian Niccolò di Paolo barbiere.

quando i medesimi erano viventi non potevano essere ommessi. E siccome taluno di essi moriva tra il 1550 ed il 1583 così si ha buon argomento a concludere che dopo tali anni la presente matricola deve essere stata compilata. Nè io credo che occorrano altre prove per dimostrare che questa quarta matricola fu compilata nella seconda metà del secolo XVI e non già nei primi di esso secolo come taluno aveva supposto.

Sembrami per tal guisa avere a sufficienza addimostrato con prove valevoli in quali anni debbono considerarsi compilate le quattro matricole, che qui si pubblicano per la prima volta nella loro integrità, perchè ho creduto opportuno di non omettere niuna di quelle noticine in carattere cancelleresco del sec. XV che si trovano apposte a ciascun nome siino esse anche di poco conto come la parola isolata *mortus;* onde non mi si vorrà far colpa se nella stampa delle matricole ho creduto seguire un ordine cronologico, che in questo caso mi è sembrato necessario di mantenere.

Una sola innovazione ho introdotto che senza minuire e togliere il carattere al codice, ho ritenuto opportuno, cioè di mettere avanti a ciascun nome di artista un numero progressivo, essendo questo di gran comodo allo studioso per le citazioni, che occorrere potessero, e giovando a facilitare le ricerche; del che, io spero, non mi si farà colpa.

Terminata per tal guisa la descrizione del codice dell'arte dei pittori della città di Perugia credo non spiacerà se aggiungo due parole intorno alla storia di quest'arte, che se non è una delle più antiche tra le 44 che esistevano nella città nostra, è indubbiamente la più gloriosa, e che tanto splendore recò e reca ancora, ad onore del vero, alla città nostra.

La prima notizia diciamo documentata o meglio, come oggi si direbbe, ufficiale di quest'arte, come ente costituito, risale, per quello che mi so, al 1342, trovandosi alla rubrica 38 del libro I dello Statuto della città di detto anno, un articolo od ordinamento, con cui si stabilisce quali siano gli ufficiali che ciascuna arte deve avere; e per la nostra è detto che « l'arte dei pentore debbia avere uno camerlengo e doie rectore ». Siccome nello Statuto del 1279, che è il più antico che abbiamo, nulla si dice delle arti, così è a ritenere che le medesime nella nostra Perugia siino state costituite e si siano sviluppate tra quest'anno e i primi del secolo XIV. Il qual fatto presta argomento a supporre che nelle diverse arti vi fosse una vera confusione nel numero degli ufficiali, che in origine si erano nominati per ciascuna di esse, tantochè si credette necessario che il consiglio pro-

cedesse a fissare per ognuna un numero speciale di ufficiali che le reggessero (31).

Come si sviluppasse questa società e quale incremento acquistasse nello svolgersi dei secoli non sonvi documenti per poterlo dimostrare, ed ancorchè non risulti dagli ordinamenti è certo che chi apparteneva all' arte doveva pagare una tassa d' entrata e una quota mensile, perchè l' arte aveva l' obbligo di prender parte alle luminarie, che si usavano fare nella città, le quali non erano che processioni, che in giorni consacrati ai santi si facevano nella città. E a due in special modo erano i pittori obbligati ad intervenire, cioè per la festa di S. Ercolano, che cadeva il primo marzo, e per la Madonna d' agosto, cioè per l' Assunzione della B. Vergine, che si celebrava il 15 di detto mese.

Ma la vita economica della società doveva essere povera e stentata, perchè allorquando i Priori, timorosi di dover sostenere nel 1368 una guerra contro il pontefice, fecero appello alle arti e ai cittadini doviziosi per un prestito in denaro, i pittori, a mezzo del loro camerlengo Agostino Ceccoli, offrirono 20 fiorini, il quinto di quanto offrirono i falegnami ed i sarti, che non furono neppure i maggiori offerenti (32). E che grame fossero le finanze della società si ricava anche da un altro fatto chè negli Statuti dell'anno 1400 appare che ricevevano sin da quell' anno un sussidio per fare la festa di S. Ercolano (33).

E qui convien fermarsi un momento e dire in che consistevano queste feste in onore del gran cittadino di Perugia, che tale lo chiamo, perchè venuto il bisogno di difendere la città sua dall' assedio di un re barbaro non si peritò un momento a cambiare il pastorale in una spada, e si racconta essere salito in persona sulle mura a rintuzzare il nemico assediante, tantochè se non fosse stato il tradimento di un chierico, Totila avrebbe abbandonato l' assedio della città.

Si è detto che studenti e pittori sono gente allegra; e la città, volendo anche con feste cittadine onorare il santo vescovo,

---

(31) Preziosissimo è questo documento che si riferisce alle arti; e mentre il testo degli Statuti è in latino, quello riportato in questa delibera è invece in volgare, e stante la sua importanza io qui lo pubblico al n. VII per la prima volta, essendo stato ignoto sino ad ora a tutti gli scrittori di questa materia.

(32) Questo documento fu già da me pubblicato nel giornale locale *L' Umbria* al fascicolo dell' anno 1903, e fu tratto dal libro d' entrata dei Massari del Comune dell' anno 1400, ed il tenore del passo, che qui ricordo, è il seguente: *Augustinus Ceccoli camerlengus artis pictorum fl. XX.*

(33) Il documento in parola si trova all' articolo 9 del lib. I dello Statuto e si pubblica nell' appendice sotto il n. VIII.

aveva affidato ai pittori la cura speciale di tali festeggiamenti. Si correvano palii e *bravia*, e si faceva pure con gran concorso di popolo e di cavalieri l'antico giuoco della Quintana, che era il così detto giuoco dell'anello, di cui anche ai giorni nostri è ricordo in certi circhi a cavalli di legno giranti al suono d'organetto, ne' quali ai ragazzi saliti sui cavalli di legno si dà un'asta, con cui devono infilare un anelletto sospeso per aria nel loro passaggio dal posto, in cui l'anello si trova sospeso.

La Quintana era, nella sostanza, lo stesso giuoco, ma si faceva in maniera più fastosa e chiassosa, e con partite combinate di cavalieri. In una piazza da una lunga antenna pendeva una funicella, alla cui estremità stava attaccato un anello, ed un cavaliere passando sotto di esso a cavallo al trotto doveva infilarlo con lunga asta. Chi più anelli infilava questi aveva il bravio o palio o bandiera che si chiamasse. Quando i cavalieri erano numerosi si dividevano in due o più schiere e quindi le scommesse, il vociare festoso e cento altre mille pazzie che sa fare la gioventù allegra. Il qual giuoco, che in volgare si chiama *Quintana* od anche *Chintana*, in latino, nello statuto perugino è descritto con le parole *astis ludentibus equestribus*, cioè una giostra fatta da cavalieri montati su cavalli con asta in mano; per il qual giuoco e per altri ancora il Comune dava alla società dei pittori lire dieci (34).

Nella domanda presentata al Legato nel 1525 perchè i pittori abbiano l'antica donazione dal Comune è detto chiara-

---

(34) Il Mariotti non si curò di investigare in che consistesse tal giuoco e si limitò a dire che l'incarico affidato all'arte dei pittori era limitata a dipingere le banderuole dei palii; il che non è esatto.

Poche sono le notizie che si hanno su questo giuoco, e le poche che si hanno sono incerte. Nel dizionario della Crusca sotto questa voce si legge: « Quintana è una campanella o cerchietto di ferro, che si trova « sospesa in aria con una funicella, attraverso alla quale per infilzarla nella « lancia corrono i cavalieri »; ed il Tassoni annota: « Quintana o piutto- « sto Chintana, come la dissero il Boccaccio nel Laberinto e Francesco « Sacchetti nelle Novelle, in Firenze è la campanella che qui si descrive. « Ma comunemente, fuor di Toscana, Quintana è un legno grosso ficcato « nella terra a forma di uomo dal busto in su con uno scudo davanti, « contro il quale corrono le lance i giuocatori, ed è quello stesso che Sa- « racino della piazza appellano in Firenze dalla forma che egli ha di Sa- « racino. E tal giostra mi pare che in Roma parimenti sia detta Quin- « tana ».

Qui avvi confusione, giacchè in origine se anche la cosa fosse stata così, in processo fu modificata. Stando all'etimologia della parola Quintana, questa dovrebbe comprendere cinque cose, ed è perciò che in antico sembra fosse applicata ad un giuoco che si divideva in cinque parti, onde il Tremater nel suo dizionario annota che il giuoco in origine consisteva nel correre la lancia contro un fantoccio vestito da turco o da saraceno

mente che correvano giostre a cavallo, che solevano dipingere i palii e le banderuole per il giuoco della quintana; e questo si ripete nella domanda dell' arte avanzata al Legato delli 23 settembre del 1581, ove chiaramente, chiedendo il sussidio consueto di 8 fiorini a soldi 90 l' uno, è detto che questo deve servire per « palii e lancie con l' obbligo di pingere l' inquin- « tana e la banderuola del palio ».

Ma siccome di questo solo divertimento non si accontentava la gente allegra e giovanile, così apprendiamo che altri giuochi per tal festa avevasi costume di fare, e nello stesso statuto si parla della caccia al toro, del maiale, del falcone, del Saraceno, per i quali i Priori potevano estendere l' elargizione sino a sessanta fiorini. Pare anche che si facesse la corsa dei cavalli col cavaliere o fante sopra, perchè alla rubrica 366 del ricordato statuto si prevede il caso che un cavallo possa giungere per primo avendo balzato di sella il proprio cavaliere e si delibera che il cavallo debba avere il premio egualmente purchè giunga primo anche senza avere sul dorso il proprio cavaliere (35). Il che è contrario alle costumanze della legislazione presente in tal materia.

E nè questo bastava, perchè sembra che nella vigilia della festa di S. Ercolano nel fare la processione si gettassero melarancie ed altri dolci al popolo. Siccome l' effigie del Santo doveva, ornata e dipinta di nuovo, venire portata dalla chiesa omonima a quella di S. Domenico sopra un carro, così sembra che fosse un vero tripudio carnevalesco; e forse anche si vestivano in costumi strani, giacchè nel decreto del Legato del 1565 è adoperata la frase *ad similitudinem hominis larvari.*

Ho creduto fosse per il meglio descrivere con qualche minuzia questo prezioso volume a cagione della sua importanza per chi intende a questo genere di ricerche, perchè così lo studioso si potrà formare un concetto esatto come esso era composto in origine, sebbene nello stamparlo debba procedere in un modo

---

con celata in testa tenente uno scudo davanti al petto, e che i colpi che si davano contro di essi fossero divisi in cinque ordini: il primo colpo era dalla cima della celata al principio del naso, il secondo dagli occhi alla bocca, il terzo da questa a tutto il collo, il quarto da questo punto ove cominciava lo scudo alla metà di esso, il quinto da detta metà alla fine. Ecco così i cinque colpi; ma in processo questo giuoco di dar colpi contro un busto fu detto il giuoco del Saraceno, e restò il nome di Quintana all' altro giuoco che consisteva esclusivamente nell' infilare con l' asta un anello sospeso ad una funicella, e che per essere mobile al soffiar del vento rendeva il giuoco molto difficile.

(35) Questo appare dalle citate rubriche dello Statuto del 1415, che si pubblicano sotto il num. IX dei documenti.

diverso da quello, in cui le varie materie si trovano trascritte nel medesimo. E pertanto, come ho già detto, farò anzitutto precedere gli Ordinamenti, dopo i quali darò gli elenchi degli artisti iscritti cominciando dal più antico e terminando col più moderno, mantenendo per tal guisa l'ordine cronologico, con il quale furono compilati (36).

Dalla lettura degli articoli statutarii si ha ragione a credere, dal modo con cui è compilato l'articolo 32, che essi nel testo più antico terminassero con detto articolo, e che i dieci susseguenti fossero aggiunti posteriormente quando gli ordinamenti tutti furono trascritti a mano di notaio nel 1366, e questo vien anche confermato dalla maniera con cui essi articoli aggiuntivi sono redatti, per cui la costituzione della società dei pittori aventi proprî statuti sarebbe stata formata molti anni prima di quello in cui quelli furono resi legali a mano del notaio. Ma tale antichità non può essere soverchiamente remota e non può uscire dalla prima metà del secolo XIV perchè le arti a Perugia si formarono, è vero circa la metà del secolo XIII, ma esse però furono riconosciute come costituite soltanto nell'ultimo ventennio di questo secolo, poichè nello statuto del 1342 troviamo che si dà l'elenco delle arti che in quell'anno erano costituite nella città, e se ne stabilisce per ciascuna il numero degli ufficiali che deve avere, il che prova che prima di detto anno eravi non poca confusione nella formazione delle medesime ed anzi, diciamolo pur francamente, regnava il massimo disordine, se il reggimento dovette intervenire e dare le norme per ciascuna arte.

Il documento che qui si pubblica in appendice prova la verità dell'asserzione; e dal medesimo appare pure che nella prima costituzione dell'arte, stante forse, il piccolo numero delle persone che vi appartenevano, la municipalità stabiliva che l'arte dei pittori avesse un camerlengo e due rettori, i quali nel presente statuto trovandosi portati a cinque si ha ragione a ritenere che in questo anno fosse più che duplicato il numero degli inscritti all'arte.

---

(36) Prima di terminare tanta minuziosa descrizione debbo dar conto di una notizia che mi sfuggì di riportare a suo luogo, e cioè che nel dritto della carta 52 (n. m.) esiste ricordo di una commissione nominata, pare, a sollecitare una divergenza sorta con l'arte dei vasari, e che tra i commissarii a ciò incaricati figura Fiorenzo di Lorenzo. Il passo è il seguente: « die ultimo augusti 1509 solecitantes causam contra vasarios ex« tracti Fiorenzo di Lorenzo, Giovagne di Thomaso, Giovan Baptista di « Bartolomeo, Meneco di Parisse ».

STATUTI

DELL'ARTE DEI PITTORI

DELLE CITTÀ

DI

PERUGIA, SIENA, FIRENZE

III.

ORDINAMENTA HOMINUM

ARTIS PICTORUM

CIVITATIS PERUSIJ

[1366]

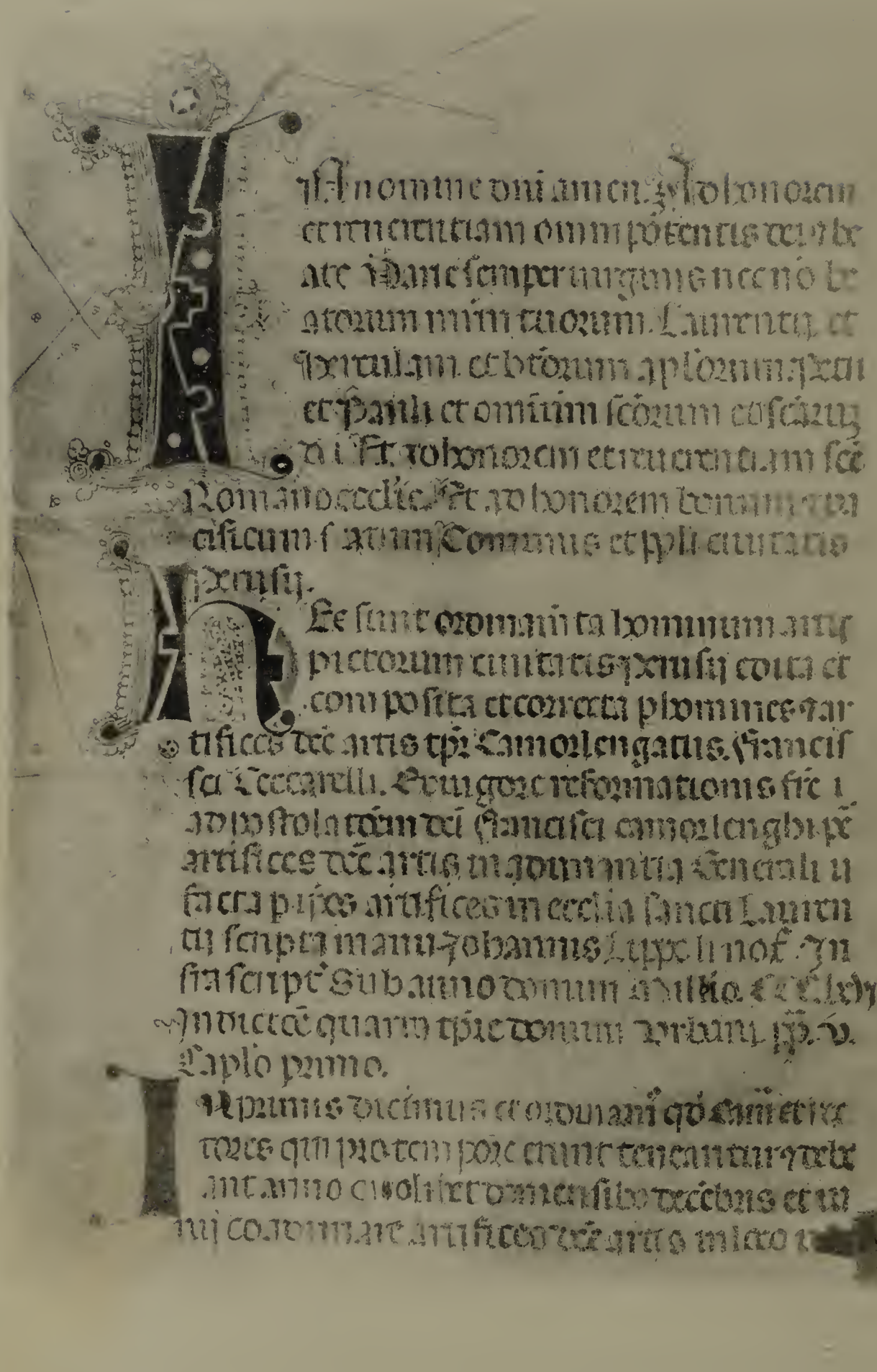

In nomine domini amen. Volentes
et intentam omnipotentis dei be
ate virginis semper virginis nec non be
atorum mrtrum suorum Laurentii et
Sixti ac beatorum apostolorum Petri
et Pauli et omnium sanctorum et sanctarum
dei. Et volentes et intentam sancte
Romane ecclesie. Et volentes bonum et ma
gnificum statum Communis et populi civitatis
Perusii.

Hec sunt ordinamenta bonorum virorum
priorum civitatis Perusii edita et
composita et ordinata per nobilem et sapi
entem dominum Camerlengatus. Francis
cum Ceccarelli. Ex vigore reformationis fac
ta per sanctissimum dominum nostrum Sancti Francisci camerlengho pre
artifices decem artis in domo mansionis Sancti Laurentii
facta per ipsos artifices in ecclesia sancti Laurentii
scripta manu Johannis Lippi notarii. In
sta scripte sub anno domini millesimo cccc.lxxv.
indictione quarta tempore domini Urbani pp. v.
Capitulo primo.

Primus dicimus et ordinamus quod omnes et sin
gulos qui pro tempore erunt tenentur et de
bent anno circulari domini sibi decens et ut
nunc ordinant artifices decem artis in loco

N nomine dñi amen 3 . Ad honorem
i et reuerentiam omnipotentis dei ⁊ be
ate Marie ſemper uirginis nec nō be
atorum mr̃m tuorum Laurentij . et
Herculani et btōrum apl;orum . Petri
et Pauli et omnium ſcōrum et ſcāru3
Dei . Et ad honorem et reuerentiam ſce
Romane eccl;ie . Et ad honorem bonum ⁊ pa
cificum ſtatum Comunis et ppl;i ciuitatis
Peruſij

Ec ſunt ordinam̄ta hominum artis
h pictorum ciuitatis Peruſij edita et
compoıita et correcta ꝑ homines ⁊ ar
tifices dce artis tp̄r Camorlengatus . Franciſ
ſci Ceccarelli . Et uigore reformationis fce
ad poſtolatoēm dci Franciſci camorlenghi p̄e
artifices dce artis in adunantia Generali
facta ꝑ ip̄os artifices in ecclia ſancti Lauren
tij ſcripta manu Johannis Lippoli not; . In
fraſcript; ſub anno domini Mill;io CCC. lxvj.
Indictiōe quarta tp̄re domini Urbani p̄p .v.

Capl;o . primo

IN primis dicimus et ordinam; qd; Cam̄ et rec
tores qui pro tempore erunt teneantur ⁊ debe
ant anno quolibet de menſib› decēbris et iu
nij coadunare artifices dce artis in loco ubi

uiderint expedire, et ibidem ꝑpoēre tratare et ordj nare qualiter et quo modo elegi debeat . unus bonus et ydoneus . Camꝫ et y. Rectores ꝑ arte pre dca qui durant ſ;m ordinem artium Ciuitatis Peruſij

Capl;o ſ;o.

de pena renumptiantis officium Camerariati et Rectorum

ITem dicimus et ord; q;d Camꝫ et Rectores q^i pro tempore erunt electi nō poſſint renūti are eorum offitium et qui contra fecerit teneatur ſoluere nomine pene coītati dicte artis . C . ſoldos denꝫ.

Capl;o tertio

de pena dantis aurentum argentum pro auro fino in opere

ITem dicimus et ordinam; qd; quicūq3 de dca arte promittet dare alicui aurum finum in aliquo ope et dabit argentum ſupauratū nomine pene . C . ſoldos d;n. ſoluere teneatur .

Capl;o quarto

de pena dantis stagnum pro argento in aliquo opere

ITem dicimus et ord; qd; quicūq3 promic tet alicui dare argentum finum . ꝛ dabit ſtā gnum pro argento nomine pene . xl. ſoldos d;n ſoluere teneatur coītati dce artis.

Cap;lo . v.

de pena dantis auzzurum non finum pro fino

ITem dicimus et ordinam; qd; quicunq3 promittet dare alicui auzurum

ultramainum et dabit auzurum alamanie coītati dĉe artis nomiē pene .C. ſoldos d·n. ſol uere teneatur

Capl;o . vj.

quod nullus artiſex poſſit laborerium inceptum vel de eodem arram habuerit ab alio auferre

ITem dicimus ⁊ ord· qd· quicunq3 de dĉa arte huìt uel acceperit aliqd; opus ad faciendu3 ab aliqua pſona et de ip̄o opere huìt aram . Nullus de dĉa arte tale opus poſtea ad facien dum accipere poſſit nec preſumat ſi ei fuìt ꝯ· dĉm per illum qui tale opus facere promiſiſ ſet contra facienti uero nomine pene .C. ſol dos d;un . Cam̄; dicte artis accipere teneatur et nichilominus tale opus ad manus primi accipientis debeat puenire

vide infra pro alio capitulo loquente de ista materia caplo 37 et capl 7

Capl;o . vij.

Infra quantum tempus quis debeat restituere laborerium

ITem dicimus et ordinamus qd; ſi quis e dĉa arte ab aliq° ad faciendum aliqd; opus acciperit q; ip̄3 facere et reſtituere debeat ⁊ teneatur illi a q° accepit inſmino quem ei dĉe artis . Cam̄; aſ ſignauit contra facienti uero .C. ſoldos .d;n. nomine pene . Cam̄ accipere teneatur.

Capl;o . viij.

ITem dicimus et ordinam· qd; Cam̄ . ⁊ recto res artis predĉe p unum menſem ante fe

de honore fiendo in festo b. Herculanj

stum beati Hèculani teneant̃ et debeant homines dce artis ꝯ·g;gegare et adunare et ibidem ꝑponere ⁊ tractare de honore faciendo in festo beati Hercu lani et si in predcis fuint negligentes coita ti dce artis .xl. soldos . d;n . pro uice qualibet soluere teneant̃.

Capl;o . ix.

Et contra non venientes ad adu nantiam

ITem dicimus et ord; qd; si alicui ex dca arte ꝑceptum fuerit ꝑ Cam̃; uel Rectores artis ꝑ fate qd; ueniret ad adunātiam uel ꝑ alium nomine ipꝑsorum et non ueneit Cam̃ predcus tali uel talib ꝯ nomine ꝑ pene pro uice quali bet .x. soldos d;n . accipere teneatur.

Capl;o . x.

de pena camera- rii non portantis ordinamenta in adunantia

ITem dicimus et ordinam̃; qd; Cam̃; . artis prefate in qualibet aduntia que fiet ꝑ artifices supradcos omnes scripturas et ordinamenta artis predce portare omni modo teneatur qd; si non ferrit coitati ar tis predce pro uice qualibet .xl. soldos d;n. soluere teneatur

Capl;o . xi.

ITem dicimus ⁊ ord; . qd; Cam̃; ⁊ Rectores. artis predce teneantur et debeant omes

Infra quantum tempus camerarius teneatur exigere penas

cōdēpnatoēs et banna que pro tpre fient ex cutere et executioni mandare infra unuʒ menſem poſt ꝯdempnatoēs fcas et ſi in ꝑ dcis fuint negligentes ſeu predca non fa cerēt ſoluere debeant coītati dicte artis tantum quantum predce ꝯdempnatioēs caperent

Capl;o . xij.

Infra quantum tempus camerarius debeat reddere rationem sui officij

ITem dicimus z ord; . qd; . Camm . qui nunc ē et pro tpre erit teneatur et debeat Camm ſe quenti dare et reſtituere ſcripturas coēs z d;n . quos et quas hēret infra unum men ſem poſt exitum ſui offitij et ſi contra fe cerit coītati dce artis nomine pene .xl. ſol dos d;n . ſoluere teneatur

Capl;o . xiij.

Apud quem debeant pervenire condanationes et bona artis

ITem dicimus z ord; . qd; omnia bona et cō dempnatoēs deueniant apud Cameraī um dce artis

Capl;o . xiiij.

De pena retinentis aliquem discipulum qui prius promisisset alicui

ITem dicimus et ord; qd; nullus artefex artis ꝑe dce debeat aliquem diſcipulum retinere qui ſtare promiſiſſet cum aliquo dce ar

tis ſiue licētia illius cum quo ſtare promi ſiſſet ⁊ qui contrafecerit C. ſoldos . d·n . coīt· dce artis nomine pene ſoluere teneatur

Capl;o . xv.

De jurisdictione camerarij in ius reddendi

ITem dicimus et ord· qd; Cam̄.; ⁊ Rectores artis prefate et quilibet eor teneatur et poſſit reddere ius omnibꝫ petentibꝫ ratoēm dce artis uſq3 in quantitatē C . ſoldos . d·n .

Capl;o . xvi.

Lumen Marie de mense augusti

ITem dicimus et ord·. dq·. Cam̄. et Rectores dce artis qui pro tpre erunt teneantur et debeant facè gna·lem adunantiam de artificibꝫ predcis .viij. dieb; ante feſtum btē Marie quod è de menſe auguſti et in ipa adunātia tractare et ordinare de lumine et cera cāeundi ad pceſſioēm beate Marie cum alijs artificibꝫ puſinis

Capl·o . xvij.

De tortitiis portandis ad mortuos dicte artis

ITem dicimus ſtatuentes q· ſi aliquis dce artis moriretur q· Cam̄ et Rectores qui p tpre erunt et nunc ſunt teneantur et debeant requirere et adunare omēs homines

dce artis et ire ad cadauer cum torticijs dce ar tis . Et si quis requisitus fuit et non uenit coitati dce artis .v. soldos. d;n soluere teneatur. Et si cameraius et rectores eent negligentes hoc face soluat quilibꝭ eorum coitati predce xx . soldos . d;n.

Capl;o . xviij.

De artifice egrotanti vel in carcerato et quo poteret recipere artis auxilium

ITem dicimus et ord; . q· si aliquis dce artis bri gam hret in curia perusina ex qua in palatio uel carcere comunis detineret uel infirmi tatem corporale pateretur et ex suo bñ uiuere nō posset qd; Cam̃ z Rectores dce artis possint tali detento et egrotanti dare et puidere usq3 in q·titatem .x. lib. d·n. sine aliqua adunantia facienda de d;n. dce artis Et cuicūq3 pceptum fuit p Cam̃ seu Rectores dce artis q· iret ad cu stodiendū talem infirmum et nō iuerit seu ire recusaret tali contrafaciēti Cam̃ dce artis teneatur z possit nomine pene auferre p uice qualibet .v. soldos. d;n.

Capl;o . xviiij.

nota si quis se appellaret

ITem dicimus et ord· q; si questio et discordi a aliqua oriretur inter aliquos dce artis ta

lis queſtio et diſcordia poni debeat in manib› Caḿ et hoīum dĉe artis et id qd; p cam et homi nes artis predĉe dĉm declarātum et ſnīatum fuīt illi inter quos eēt diſcordia ſeu queſtio ratum et firmum hrė debeant et teneantur tā quam ſi ſnīatum ēet p curiam peruſinam cō trafacientes vero p uice qualibet qua conť uenīt coītati dĉe artis .C. ſoldos. d;n. ſoluere te neatur

Capl;o . xx.

De provisione notarii

ITem dicimus et ord; qd; not; dĉe artis hrė de beat a coītate predĉa lumen ab hominib› dĉe artis in feſtiuitatib› ſupradĉis.

Capl;o . xxi.

De pena Rectoris in adunantia dicte artis

ITem dicimus et ord; q; nullus ex dicta arte audeat nec preſumat dicere nec inpperare alicui de dĉa arte in aliqua adnnātia que fieret p artifices dĉe artis contrafacientē uero . Caḿ dĉe artis coītati dĉe artis .xx. ſoldos. d;n. pro uice qua libet debeat cōdempnare

Capl;o . xxij.

Quomodo et qualiter camerarius debeat reddere rationem sui officij

ITem dicimus q; Caḿ nouus teneatur et de beat ſemp de menſe Januarij facere ›g;gari

artifices dce artis in loco quem eligere uoluit et erit conueniēs in ipa adunantia . Cam̃ uet administratoīs sui offitij . omīum introitu3 p eum hītorum et omīum expesarum p eum fcarum tepre sui offitij reddere debeat roem z si contrafeceit uel facere recusauerit eum Cam̃ nouus coītati dce artis in .C. s; d; debeat cōdēp nare . Et nichilominus roem predcam reddere teneatur :

Capl;o . xxiij.

De pena laborarij alicui qui de aliquo opere sibi facta non satis facerit prius laborerius

ITem dicimus et ord;. qd; si quis ex dca arte ac ceperit ab aliquo aliq; opus ad faciendum et ille a quo accepit ei non soluit nullus de dca arte tali debeat laborare si ei contradcm fu erit donec illi qui opus accepisset eit de suo la bore plenaie satisfactum Et qui contrafeceit nomine pene coītati dce artis .C. soldos. d;n. soluere teneatur :

Capl;o . xxiiij.

De quantitatis pene possit camerarius artificibus imponere

ITem dicimus et ord;.

q; Cam̃ dce artis qui nunc eē z pro tpr erit pos sit ponere penam et bannum hoībus dce artis et non obedientibo eccē dce artis usqu3 in .xx. s; d·n quantitatem et ipam penam auferre pro coītate dce artis p uice qualibet qui nō obe dierunt eidem Cam̃.

Capl;o . xxv.

De pena ponentis in opere unum corium pro alio

ITem dicimus et ord· q; quicūq3 de dēa arte po mittet alicui dare corium afininū in aliquo opere et dabit corium pecudinum nomiē pe ne coītati dēe artis pro uice qualibet C. ſ·. d·. ſoluere teneatur cuius pene medietas ſit comuīs Peruſij et altera medietas ſit coīta ti dēe artis

Capl;o . xxvi.

De modo et ordine cundi ad luminaria et de pena non intervientibus

Cum feſtum btē Marie Virginis ſit ho norifice celebrandum . nec non feſtu3 beati Herculani patroni et gubernatoris totius ppl·i peruſini et ut precib· Btē Virginis Ma rie ⁊ Beati Herculani artifices dēe artis de bono in melius augeantur . Id circo dicimus ⁊ ord· q· quilibet artifex dēe artis ſit ⁊ eē debe at in uigilia feſti btē Virginis Marie que ē de menſe auguſti et in uigilia feſti bti Hè culani q; ē de menſe martij im platea coīs peruſij coram ſuo Camm ·g;gatos ad eundū cum faculis ſiue cereis im manib· in proceſ ſioē una cum alijs artificib· nrē tre ·tra facienti aūt Camm dēe artis .x. ſoldos. d;n. no mine pene auferre teneatur . Et nich;ominus facule ſeu facula illius . ul· illorum qui nō adēent uel adēet portari debeant adcenſe

ſeu acenſa eius ul; eorum expenſis ad eccès btē Marie z btī Herculani ac ſi perſonalř int̄ ēent

Capl;o . xxvij.

De pena non silentis in adunantia per camerarium imponendi

ITem dicimus et ord; q' poſtquam adunātia dēorum pictoru3 facta fuerit et adunata et aliquis ſurrexeīt ad arengādum uel dicēdum in ipa adunāti a . z Cam̄ precepit hominib) dēe artis in ipa adunantia ⁊g;gatis qd; debeant ſilere et non loqui donec ille ſteteīt ad arengādum uel di cendum et aliquis interim loquètur puī ri poſſit et ⁊dempnari p dēm Cam̄ poſt pcep tum fēm p eundem in .v. ſ; et plus et minus prout de ipius Cam̄ proceſſit uoluntate

Capl;o . xxviij.

Quod nullus possit recedere de aduntia sine licentia Camerarii

ITem dicimus et ord; qd; poſtquam dēa adu nantia fuīt fēa et adunata nullus debeat ſecedere de dēa adunantia ſine expreſſa li centia Cam̄ dēe artis et qui contrafecerit puniatur p uice qualibet in v. ſ; d;.

Capl;o . xxix.

De jure reddendi inter artifices et de arte pictorum

ITem dicimus et ord; qd; omnes pictores de beant et teneantur ſtare in iuditio eccè dēe artis coram Cam̄ dēe artis de omī eo z toto

unus alti eorum petè poſſ3 quocūq3 modo iure ul; cauſa . Dum modo petens teneatur mictere deci mum pro libra qualibet .vj. d;n z ip̄m decimu3 ſit Cam̄ z nullus de dcā arte debeat nec poſſit trahere aliquem pictorem ad aliam curiam quam ad curiam quam ad curiam Cam̄; dce artis et eccè dicte artis et ſi quis contrafecèt puniatur et puni poſſit p Cam̄ dce artis pro uice qualibet in .xl. ſ. d;n quam penam dcus Cam̄ accipere poſſit et exigat cum effcu pro coītate dce artis totiens quotiens contrauē tum fuīt per aliquem artificem dce artis. Et potès el Capit; uel alter eorum teneatur dco Cam̄ . dare auxilium ꝯſilium et fauorem ad dcam penam petendam exigendā et recipiē dam z faciendum obſeruari omīa z ſingula ſup̄ et infraſcripta capitula et ord; a dcis ar tificib̄ ſub contēta in ordinam̄tis • artiu3 Ciuitatis peruſij.

De decimo

Capl;o . xxx.

Quo et pro quanto tempore eligatur Camerarius artis pictorum

ITem dicim; et ordinam; q; Cam̄ dce artis eligatur de ſex mensib̄ in ſex mensib̄ et in ea porta que uidebr̄ et placuīt Cam̄ dce artis et quicun q3 de dca arte de quacunq3 porta fuīt electus aduocatus in Cam̄ dce artis ſit Cam̄ ip̄i;

artis et pro Camm̃ hēatur nō obſtante aliquo alio capitulo qd; in cōtrarium loqueretur

Capl;o . xxxi.

De pena facientis aliquod ordinamentum contra ordinamentis contentis in hoc matricula

ITem dicimus ꝛ ord;. qd; nulla perſona dce artis poſſit uel debeat in futurum facere quacū q3 dca aliqꝰ ſtatutum uel ordinam̃tum q; eēt contra aliq; ordinam̃tum in hoc libro ꝰtē tum et ſi ſecus fieret puniatur ꝰtrafaciens coītati dce artis . in x . libris . d;n . Quos d;n Cam̃. dce artis qui pro tpre fuerit exigere poſſit et de beat de fcō pro dca arte ſilicet in medietas ex alia medietas ſit comunis Peruſij et qd; talis ꝰtā faciens non poſſit abſolui p uniu;ſitate dce ar tis modo aliquo ſine cauſa.

Capl;o . xxxij.

De pena inobedientis

Quia aliqui inobediētes recuſant aliqū do parere mandatis ſui Cam̃ ꝛ pena ordi nam̃torum artis pictorum ciuitatis: E burg2; Peruſij de inobediētia loq;tium ſit ualde bre uis pp quam Cam̃ . inobedientia nō ceſſaret. Set potius cedēt ſibi locum ideo ſtatuerūt . or dinauerūt et deliberauerunt . Qd; quicūq3 nō obediret Cam̃ preſenti ꝛ futuris de quibꝰcū q3 preceptis faciēdis ſibi p Cam̃ dce artis

quacūq3 cā qd; pro quolib› pcepto . Inobedito pe nam .x. ſ. d;. incurrat . et poſſit dcus Camerariu^s et ei liceat precipere usq3 ad decimum preceptū et pro quolibet incurat penam predcam quā penam dcus Cam̃ ſuj Cam̃ tprē auferri faciat et excutoī mandari pro ſuo poſſe . Et ſi non feceīt q; dcam penam de ſuo totali: Soluere teneatur de qua pena inobediētium precep tis . Cam̃ dce artis medietas ſit et eē debeat coīs Peruſij et alia medietas pueniat . Jn coītatem artis predce et aliquib› ordinamē tis ſtatut; z Refōr . In contrarium loquentibus non obſtantib› ullo modo

Capl;o . xxxiij.

Nota nullus possit ingredi matriculam absque consensu articum

ITem ad hoc ut ceſſet mateīa jn regīoru3 ſta tuerūt et ord; q; nulli Cam̃ . liceat neque poſſit mictē nec recipe aliquē hoīem in ipa arte . Sine licentia et conſenſu duarium pā tium hoīnum artis predce . Et qui contra hoc duxeīt faciendum penam .xxv. libr̄ in currat quam quidem penam . Cam̃. ſuceſ ſor ipius ipam penam . auferri faciat dcō ›tr̄ facienti . z ſi ad ipam penam foret negligēs ad requirēdum de ſuo ſoluere tineant dcam pe nam . z q rectores dce artis aliquem mictere

uel recipē non preſumant nec poſſint ſine licenti a . Camᵐ . ⁊ duarum partium hominū artis ut ſupe rius ē expreſſum . Et q; talis miſſus ſeu recept^s contra formam predcam de dca arte . Sit ⁊ ēē de beat totalr expellendus et pro artifice nulla tenus hēatur

Capl;o . xxxiiij.

De pena facientis aliquam congregationem super electionem Camerarii absque eisus licentia

ITem ſtatuerunt ordiāuerunt et declarauerūt aliquib) Caplis et reformatioē non obſtanti b) ꝑ eo q; plures contingit in ipa arte picto rum diſidia et cōtemptioēs oriri cum ſunt ſr electioē Camᵐ noui et Rectorum facienda et ne in futurum oriatur Sit dubium qd; nulli de dca arte uel nullus liceat n3 poſſint facere ali quam adunātiā ⁊ cōg;gationem ſuper tractan da electoēm Camᵐ . ⁊ Rectorum ſine licentia ⁊ requiſitoē et mandato . Camᵐ . uel ſui nuntij. Et q; nich; dcus . Camᵐ . ⁊ Rectores modo ⁊ forma predcis et quicunq3)tra hec duxeit faciēdū penam .x. libr. d;. ſe noſcat jncurſurum de q^a pena medietatē hrē debeat Coē Peruſij et ali am medietatē dca ars . ⁊ q; Camᵐ . qui pro tpr fueit exequi faciat dcam penam ſuo tpr pro ſuo poſſe ⁊ ſi non faceret dcam penam de ſu o ſoluere teneatur,

Capl;o . xxxv.

Quo prohibentur laborare in domo alicuius

ITem ſtat; ord; et reformaueř; q; nullus de dĉa arte et ex dĉis artificib; poſſit nec debeat ire ī domo alicuius ꝑſone ad laborandum aliqd op; armorū uidelicet pauеſe et targiottos ſellas cofanos nec zendados nec pannum lini nec couertas ſub pena C. ſ. d;. pro qualibet uice

Capl;o . xxxvi.

Contra non facientes pactum de opere suo

ITem ſtat; ⁊ ord; reformaueř q; ſi aliquis de dĉis artificib; ſeruiret uel adiuuaret aliquem ad faciendum aliqd; opus de quo et ꝑ quo nō ;cordaret uel non ;cordaſſet cum eo de pacto et conuengna q; Cameraĩus dĉe artis non debeat eum intelligere de dĉo ope nec de pretō ipi us opis

Capl;o . xxxvij.

De pena laborantis supra aliquo opere per alium inceptio

ITem qd; ſi aliquis de dĉa arte et de dictis artificib; incepit aliqd opus q; nullus de dĉa arte poſſit nec debeat facere nec accipe dĉm opus ſine licentia ipius qui acceperit et accepiſſe primo dĉm opus ul; ſine licentia . Camm̃ dĉe artis ſub pena . C. ſ;. d;. ꝑ quolibet ⁊ qualibet uice ⁊ nichōminus teneatur ſoluere ⁊ dare dĉo artifici d;n . quos recipere deberet uel debebant de dĉo ope.

Vide supra pro alio capitulo de ista materia loquente c. 7, 37

Capl;o . xxxviij.

Quando matricula amicteretur quis teneatur ipsam refacere

ITem q; ſi accideīt et eueniret ꝑ aliqd; tempus q; matricula ⁊ ordinamenta dicte artis perdere tur . q; Camm̃ penes q̄ rē eēt dēa matricula ⁊ dēa ordinam̃ta q; teneatur reſacere omnīb ſui^s ex penſis pena . C. ſ;. d;.

Capl;o . xxxviiij.

Quomodo vendantur pignora accepta per camerariim pro facta artis

ITem ſtatu; ord; et reformaueī q; ſi Cam̃ accipi ſacēt ab aliquo de dēa arte aliq; pingnus . ꝑ aliqua factione de dēa arte q; ille a quo acce pta fuīt dēa pignora et pignoratus fuīt tene atur et debeat ꝑignora recolligere infra unū menſem q; ſi non recolligunt infra ſminum predēm q; ſit licitum Cam̃ dēe artis qui pro tp̄re fuīt dicta pignora uendere cum baniṁti^s et ſine bannim̃tis et pretium ip̄orum uel ip̄arum rerum deueniat in utilitate dēe ar tis

Capl;o . xl.

Quando ars et artifices cadant in pena defectu vel negligentia

ITem ſtat; ord; ⁊ refor mauerī q; ſi dēa ars ⁊ dēi artifices incurrēt in aliqua uel ad aliquam penam pro defec tu et negligentia Cam̃ dēe artis qui ꝑ tp̄re fuīt de ſuo ꝑprio dēam penam ſoluere tene atur comuni Peruſij

Capl;o . xxxxj.

Cassationes aliorum capitulorum preter hec in hac matricula scripta

ITem ſtat; ord; et reſo; q; ſē apparēt aliqua re formatio uel ordinament; dēe artis ſcript; manu alicuius alt̄ius not; quam manu mei not; infrascript; q; ex nunc prout ex de dēa ord; et refornatoēs caſſauerunt ⁊ nulla uerunt et pro caſſa hrē uoluerunt . Et ꝑ dēa ordinam̄ta ⁊ reſornatoēs et ſtat; ſuꝑius de clarat; et fēa pro ut pat; manu mei not; in fraſcpt; affirmauerūt et rata et firma hrē uoluerūt

Capl;o . xxxxij.

De quanta quantitate creditur in sacramento artificis

ITem ſtat; ord; et reſor; q; quicūq3 artifex dēe artis pictorum faciet ſequeſtrari aliq; op^s ſiue pecuniā uel aliquam aliam rem ꝑ dēa uel aliqua alia re q; uel quam ⁊ quos recipe deberet ab aliqua perſona pro aliquo ope ſiue pictoria fēo q; . Cam̄ . dēe artis credi debeat et ſtare ſacramento dēi artificis uſq^z in quātitatē . C. ſ;. d; . Et a centum ſoldis ſuꝑ debeat credi ſuo ſacram̄to cum uno teſte de uiſu & auditu . Dum nodo dēus ul; talis artifex probet dēm opus feciſſe suo ſacramē to cum uno teſte ſemꝑ uo tam̄ de omnib› ſuꝑ dēis remaneat in ꝑuidentia et pectore

Camñ. dce artis qui pro tpre fuit . Et q; Camñ q; pro tpre fuit tales fequeftratoes face poffit ad petitoem cuiufcūq3 petentis

Capl;o . xxxxiij.

De exercenti artem vel adiscendi teneatur ex pensis per artem

ITem ftat; ord· q· quicū3 exercitaff3 aliq; modo dca3 arte ad difcend uel laborand; dcam artem foluat et foluere debeat dce ar ti expenff3 que fuit in dca arte faluo q; nō intelligatur in fratre carnali uel filio alicu ius artificis dce artis pictorum qui fc;ptus eet in matricula dce artis

Ratifficata approbata z confirmata fuerūt supraftā ordinamenta et reformatoes inuio rabilř; ualitura in gna;li adunantia artis p dce de mandato fupra dci Francifcij Camera rij . in eccl;ia fancti Laurentij more folito ⁊· uocata et adunata . Sub . Annis dñi . Millo iij^c . lxvj . Indictoe . iiij^a . tpr dñi . Urbani . pp . quinti . die . vij . menf; . Junij . anni predci.

Et ego Johꝭes lippoli de puſio porte ſanti petri et paṙ ſanti Siluṙi Inpiali acuꝭte notarius et nūc noſs dce artis picto4 predces omnib› interfui et de eis rogatus ideo me ſubſſꝭ3 et fideliter publicaui : etc.

MATRICOLE

DELL'ARTE DEI PITTORI

DELLA CITTÀ DI PERUGIA

[c. 50.]

[Matricola n. I.]

INFRASCRIPTA SUNT ARTIFICES ARTIS PINCTORUM

(Sec. XIV)

Porta Solis

mortus.	1	Franciscus Cecarelli (37)
mor.	2	Nicolaus Ser Mathei (38)
mor.	3	Meus Dominici abs.
mor.	4	Francischus Antonij (39)
mor.	5	Cristoforus Gregorij (40)
	6	Barnabeus Donati (41) cassus quia positus in porta sancti Petri in qua habitat.
	7	Baldasar Mathioli (42) cassus quia positus in porta sancti Petri in qua est alibratus dm̄s Baldassar.
mor.	8	Bartholomeus Francisci (43)
mor.	9	Tomas Francisci
mor.	10	Johannes Nicholay (44)
	11	*Agamenon Francisci* abs.
mortus.	12	*Francischinus Nicolaj* receptus 1437 die xv. Iulij.
mortus.	13	*Gratiosus Pauli*
mortus.	14	*Mariottus Adamj Iohannis*
cassus.	15	*Nicolaus Mascij Mathei* (43) cassus mandato Trocti cam. quia registratus in porta s. Petri.
	16	*Andreas Johannis* (44)
	17	*Philippus Ugolinj Roberti* (45) 1451 tempore Mariotti Adami.
1456.	18	*Benedictus domini Tancredj* (46)

[c. 50.] PORTA SANCTI PETRI

19 Iohannes Nardi mortuus.

20 Christoforus Nicolutij (47) mor.

21 Petrus Bartholomei (48) mortuus.

22 Johannes Pacis mor.

23 Andreas Rodolfi de Floris mor.

24 Bartholomeus Johannis utij mor.

mor. 25 Nicolaus Albonecti olim de cortonio (49)

26 Matheus Benedicti (50) mortuus.

27 Philippus Gori mortuus.

28 Bartholomeus Petri (51) mortuus.

29 Antonius Pauli abs et mortu.

30 Francischus Iohannis (52) mortuu .

31 Giovachinus Nicholay (53)

mor. 32 Nannes Vive

33 Thomas Johannis (54) alias Boccio.

34 *Bernabeus Donati*

1442. 35 *Angelus Baldassaris Mathioli* (55)

36 *Baldassar Mathioli* (42)

37 *Benedictus Bonfigli* (56)

38 *Tavianus Laurentij* (57)

39 *Batistas Baldassaris* (58) Matioli.

40 *Nicolaus Mascij Mathej* (59)

41 *Cristoforus ser Iacobj* (60)

42 *Vallarianus Pauli* not.

[c. 50. r.] PORTA SANCTI ANGELI

mortus.	43	Bartholomeus Ianuarij	
	44	Godius Nofrij	
	45	Iohannes Lelli Herculani (61)	
	46	Antonius Pauli abs.	
mortus.	47	Ardoinus Giovachini	
mor.	48	Antonius Contoli	
mor.	49	Tancius Benedicti	
mor.	50	Contulus Todini	
mor.	51	Lorenzo de Martino	
mortus.	52	Gilius Nofrij (62)	cassus dictus m.r Gilius propter deliberationem adunantiae.
mortus.	53	Bartholomeus Cole	
mor.	54	Tadeus Simonis (63)	
	55	Melchior Mathei (64)	
mor.	56	*Fioravante Andree*	receptus per Pulicretum Cole camerarium dicte artis et artifices dicte artis m°. cccc. xxxiiij°. et die xiiij. augti.
1481 morto.	57	*Felice Iohannis ser Petri* (65)	cassus 1451 mandato Mariotti Adami quia in Porta Eburnea.
	58	*Iohannes Tomassini Crevelli*	
	59	*Nofrius Gilij Nofrij* (66)	mortuus.
	60	*Permatheus Angeli Iohannis*	anno Domini m°. ccccxlvj. die quarti maij fuit cassus magister Egidius Nofrij propter deliberationem adunantie dicta die facte prout cotat manu notarij eo quod jam fecit sachectum absque notario et fecit contra formam statutorum et insacculavit filium suum pro camerario. Angelus Simonis notarius subscripsi.
	61	*Franciscus Tancij Benedicti*	
cassus.	62	*Albertus Domini Iacobi* 1463. (67)	
	63	*Carlo di Antonio*	

[c. 50. r.]

Porta sancte Susanne

64 Angnolinus Andrutij (68) mortus.

65 Antonius Angelutij mortus.

66 Iohannes Petri Picci mortus.

67 Petrus Johannis Helemosine (69)

68 Andreolus Martini (70) mortus.

69 Policretus Cole (71) cassus mandato Bernabei Donati camerarii et ad petitionem ipsius Policreti presentis et petentis die x. octobris 1446 et secundum formam statutorum et propter protestationem debite factam Comnuis Perusij.

70 Marianus Antoni (72) m°. cccc°. xxxiij. die xxj. mensis decembris mandato providi et discreti viri Pulicreti Cole predicti camerarii dicte artis pictorum et ad petitionem dicti Mariani cassus est ex nomen et prenomen ipsius Mariani ex eo quod fecit dicto camerario tres protestationes secundum formam statutorum et ordinamentorum Comunis Perusij prout patet manu mei notarij infrascripti diversis diebus in libro dicte artis Franciscus ser Stephani notarius dicte artis subscripsi.

cassus dictus Bernardinus quia mortuus.

71 *Bartolomeus Caporali* (73) 1442.

72 *Bernardinus Ser Bartholi* (74)

73 *Iohanne de Ser Pietro de Massolo*

1473 mortus.

74 *Iohannes Ser Bartolj* (75) 1456.

75 *Benedictus magistri Petri de Mungnano* (76) milless.° cccclviij tempore providi viri Mariocti Adami de mense januarij.

76 *Iacobus Mariotti.* (77)

77 *Iohannes Ser Bartholi Celli*

[c. 51.]

Porta Heburnee

mortuus. 78 Franciscus Gezzi Trecoli

mortuus. 79 Johannes Baronis

mortuus. 80 Lovigius Francisci (78)

mortuus. 81 Lauro Relli Domini Becti (79)

mortuus. 82 Peregrinus Iohannis (80)

mortuus. 83 *Petrus Jovenalis* (81)

84 *Nioolaus Ser Johannis Rustici* (82) receptus die 27 maij 1437 tempore Petri Iohannis Elemosine.

85 *Trottus Ser Iacobj* (83) mortuus.

mortuus. 86 *Iohannis Gratie Iohannis* obtentus fuit.

87 *Leopardus Johannis alias Ragnj* (84) cassus vigore potestationis facte per dominum Leopardum et de mandato camerarii et artificum dicte artis.

1440. 88 *Florentius Magij* (85) mortuus 1462.

89 *Meus Bernabei*

90 *Felice Iohannis ser Petri zaboye* (86)

91 *Rusticus Serracini de Monto Mellino* 1456. cassus quia protestatus fuit die vj mensis Februarij 1457.

92 *Bartolomeus Caporalis* 1442. (87)

93 *Crescie Herculanj*

94 *Costantino de messer Andrea procuratore alias urcio* (88)

[Matricola n. II.]

INFRASCRIPTA SUNT ARTIFICES ARTIS PINCTORUM

(Sec. XV)

[c. 5.] PORTA SOLIS

95 Franciscus Nicolai mortuus.

96 Gratiosus Pauli mortuus 1463 quando erat potestas Trevi.

97 Andreas Iohannis

1481. 98 Philippus Ugolini Robertj (88)

mortus. 99 Benedictus domini Tancredi et Rainerij (89)

mortuus. 100 Iohannes Tomassi Angeli pictor (90)

mortuus. 101 *Petrus Iacobi Angeli* (91) cassus quia mortus m. cccclxxxiij.

mortuus. 102 *Bernardino di Żugliana di Giovagnie* (92)

mortuus. 103 *Robertus Mariocti Adami* mortus.

1479. 104 *Rodulfus Liberati Andre* 1404.

mortus. 105 *Antonius Augustini pictor* (93) m. ccccxxvij. cassus est dictus Antonius quia obiit anno 1483.

mortus. 106 *Marioctus Augustini*

mortus. 107 *Piermarcus Franceschini* mccccclxxxix.

mortus. 108 *Tomasso Iohannis pictor* (94)

mortus. 109 *Bertus Iohannis* (95) obiit.

110 *Ioannes Francisco* (96)

[c. 6.] PORTA SANCTI PETRI

111 Thomas Iohannis (97) alias Boccio defunctus.

mortus 1483. viiij. mensis Iunij 112 Angelus magistri Baldassaris Mathioli (98)

113 Benedictus Bonfigli mortus.

114 Tavianus Laurentij mortus m°. cccclxv.

115 Baptistas Magistri Baldassaris Mathioli (99) mortus.

116 Nicolaus Mascij Mathei (100) mortus m°. cccc°. lxiiij°.

117 Christoforus Ser Jacobj (101) mortus.

118 Vallarianus Pauli Nati (102) non est sanus mentis et absens.

119 *Nicolaus Prioris pictor* (103)

120 *Pier Franciscus alias Bucciarinos* (104)

† 1479. 121 *Salon Obtaviani pictor*

† 1481. entrato. 122 *Lodovicus Magistri Angeli* (105) obiit.

mortus 123 *Magister Petrus Christophori* (106)

mortus. 124 *Marchus Nicolaj Ser Cipriani*

125 *Vincentius Niculay* obiit.

[c. 7.]

Porta sancti Angeli

1481 mortus.	126	Melchior Mathei Chole absens
	127	Iohannes Thomassini Crevelli (107) a dì 16 di febraio 1481.
	128	Ser matheus Angeli Iohannis (108) mortus m°. cccc°. lxv.
mortus 1488 de mense Iulij.	129	Francischus Tancij Benedicti
mortuus.	130	Albertus domini Jacobi mortus die xj. Iunij. 1481.
mortuus.	131	Carolus Anthonij (109) mortus m°. cccc°. lxiiij.
mortus.	132	*Pierantonio de Nicolo di Paolo* (110) m.°. cccc°. lxxviij mortus.
mortus.	133	*Nere di Monte de ser Cola* (111) † 1486 et die prima settembris cassus dominus Neri quia positus in porta Burnea.
mortus.	134	*Nicolaus Nicolai Pocioli* (112) 1404.
1481 intrato.	135	*Costanzo de Franciesco de Tancio* (113) decessit 1498 de mense Iulij.
1481 intrato.	136	*Bernardino de Betto*
	137	*Pier Matheus Angeli Iohannis* (114) 1469 † mcccclxxxvj. et die xxiij settembris cassum est nomen dicti Pier mathei et positus in porta S. Subsanne ubi est allibratus...
mortus an. 1492.	138	*Aurelius Anselmi Iohannis*
mortus.	139	*Eusepius Iacobi Christofori* (115)
mortus.	140	*Latantius Iohannis* (116) mortus.
mortus.	141	*Anselmus Iohannis* (116ª) chassus quod est mortus.
mortus.	142	*Sinibaldus Ibi* (117)

[c. 8.] PORTA SANCTE SUBSANNE

mortus. 143 Petrus Johannis Helimosine (118) mortus.

mortus. 144 Benedictus M.i Petri de Mugnano (119) mortus 1469.

mortus. 145 Iacobus Mariocti mortus miilesimo . ccccixij.

† 1463. 146 Iohannes Ser Bartholi Celli (120) mortus.

mortus. 147 Fiorenzo de Lorenzo (121) mortus est.

mortus. 148 Arcolano de maestro Pietro de Mugnano mortus.

mortus. 149 Piermateo de Agniolo de Giovagne (122) 1469 die viij. octobris 1481 cassus de mandato Ioha. ser Bartoli camerarii nomine dicti Pier mathei quia ipse descriptus est in por. S. Angeli in qua alibratus.

mortus et cassus. 150 *Sante de Polonio del Celandro* (123)

† 1479. 151 *Bartholomeus Thome degli specchie* (124)

† 1477. 152 *Bernardinus Rentii* (125) 27 oct. 1493 defunctus.

153 *Piermateus Angeli* (126)

† 1479. 154 *Petrus magistri Galeocti* (127) cassus dns. Petrus quia obiit anno 1493 de mense maij die viij. fuit receptus.

† 1481. 155 *Augustinus Piermathei* Die viij. octobris cassum est nomen dicti Augustini de voluntate ipsius et de mandato Ser Bartoli quia alibratus in porta S. Angeli fuit ..... dns Augustinus quia cassus secundum formam statut.

mortus. 156 *Scipio Petri ser Bartoli*

mortus. 157 *Costantius Corstitj*

mortus. 158 *Iohannes magistri Gregorii* obiit m . cccccij.

mortus. 159 *Dionisius ser Mariotti Iohannis*

Porta Heburnee

[c. 9.]

obiit. 160 Nicolaus Ser Johannis Rustici (128) de nobilibus de montis *(sic)* Melino.

obiit. 161 Florentius Barnabei Magij (128ª) mortuus m°. cccclxij.

obiit. 162 Petrus Simonis Angeli mortuus xxii die lunj de novem. 1480 cassus fuit pro eius voluntate. Ad fidem se subscrissi. Io Gilio so chontento de fare chossi.

obiit. 163 Bartholomeus Caporalis (129)

mortus. 164 Cresque Herculani 1404.

mortus. 165 Constantinus domini Andree alias Urcio se ne cassò luj.

mortus. 166 Meus Bernabèy 1409.

mortus. 167 *Iohannes magistri Thome*

mortus. 168 *Scipio Pieri Ser Bartoli*

mortus. 169 *Girolamo de Cernarda de Gulino* (130) cassus quia mortus.

defunto. 170 *Nero de Monte de ser Cola* mortus.

defunctus. 171 *Mariano De Bernardo de Golino*

defunto. 172 *Ponpeus Anselmi pictoris* (131) mortuus.

defunto. 173 *Bartholomeus Caroli Valentini* die secundo augusti 1497 obiit.

mortus. 174 *Giovambaptista de m.° Bartolomeo pentore* (132)

defunto. 175 *Dominicus Paridis Alphani pitore* (133)

[Matricola n. III.]

(Sec. XVI)

[c. 44.] Ec ē matricula artificū artis pinctorum R.ta anno dñi M.' . cccccc' . vj' tēpore Jn xpo přis sēissimi et dñi dñi Julij Pape ſecundi Et tēpore diſcreti ⁊ ſpectabilis uiri Lactātij Iohānis Camerarij dicte artis .

INFRASCRIPTA SUNT ARTIFICES ARTIS PINCTORUM PER QUINQUE PORTAS . ET PRIMO

Porta Solis

mortuus. 176 Iohannes Thomassi

mortuus. 177 Marioctus Augustini

mortuus. 178 Pierfranciscus Francischina

mortuus. 179 Bertus Johannis (134)

1526. mortus l'anno 1563. 180 Iohannes Francisci (135)

mortus 1563. 181 *Iohannes Maria de Vermiliolibus* receptus fuit anno 1536.

defunctus. 182 *Franciscus magistri Angeli* (136) fuit receptus vj. maij 1552.

183 *Matteus Angelii m.i Mattei* (137) receptus fuit mensi marzi . 9 . 1558.

184 *Iohannes Antonius Iohannis Francisci* (138) fuit receptus die ultimo februarij 1564.

[c. 45] PORTA SANCTI PETRI

mortuus. 185 Simonis Ludovicus (139) de mense novembris 1509.

mortus. 186 Lodovicus magistri Angeli

mortuus. 187 Magister Petrus Christofori (140) de castro Plebis.

188 Feriano Iohannis .... xv Iunii 1509.

189 Giovannicolaus Pauli decessit 1542 27 octob.

190 Pompeus Pergentilis Cocchi (141)

190bis Vincentius Nicolai Masci

191 *Angelus m.i Mattei* recepto die primo marci 1523.

decessit 1544 27 . octob. 192 *Organtinus Mariani* (143) recepto die primo marzi 1533.

193 *Pompeus Camilli* receptus mense marzi 1560.

[c. 46.] PORTA SANCTI ANGELI

† 194 Bernardinus Betti alias el Pentorichio mortuus an.

mortus. 195 Lactantius Iohannis

mortus. 196 Eusepius Iacobi Xpristophari (143)

mortus. 197 Sinibaldus Ibi (143')

1543 mortuus. 198 *Heronimo de Betto de Giovangni* fuit receptus 1523.

199 *Marianus magistri Bernardini pictoris* receptus de mense martij 1531.

casso della matricola. 200 *Octavianus Pulidori Stephanj* (144) 1578 fuit obtentus die quinta novembris.

201 *Leonus Antonj Thome* (144") fuit obtemptus die 9. mens. xbris 1548.

202 *Iulius Iohannis Batista Caporali* (145)

1560 die. 203 *Tiburtius Mariani Bernardini* receptus de mensi februarij 1563. (*)

(*) Nel rovescio di questa carta, come nelle due precedenti e nelle altre due che seguono, sono notati varî nomi d'artisti, che, per il tempo in cui vissero, appartengono alla matricola seguente e quindi sotto il singolo rione in cui sono ascritti verranno ivi stampati.

[c. 47.] PORTA SANCTE SUSANNE

mortus est. 204 Florentius Laurentij (145ª) mortuus est.

mortus est. 205 Bernardinus Laurentij mortuus est.

mortus est. 206 Perosellus Branche domini Felippi mortus est.

mortus est. 207 Lodovicho Simonis

mortus est. 208 Johannes Georgij fuit receptus die xiiij. augusti anni 1506.

permutato et descripto in p. S. P. 209 *Angelus M.º Matei* receptus fuit 1523 die prima maii.

1550 mortus est. 210 *Dionisius Ser Mariocti Iohannis*

mortus est. 211 *Troianus Iohannis Ser Barcholi Spina*

212 *Horatius Dominici Paridis Alfani* (146) receptus de mense decembris . 1525.

213 *Antonius Trohani Iohannis* fuit receptus ianuarij MDLVI.

214 *Iosephus Cosmi alius Blanchini Leonis de Perugia* (146ª) fuit receptus sub die septima mensis Ianuarij M . D . LXiiij.

215 *Nicolaus Caroli Viridis* fuit receptus sub die septima mensis martij M . D . LXij.

[c. 48.] PORTA HEBURNEE

216 Nerus de Monte (147)

217 Pompeus Anselmi (148)

defuncto. 218 Bartolomeus Caporalis (149) mortuus est.

219 Iohannes Baptista Bartholomei Caporale (150) mortus est.

220 Io. Nicolay Anselmi

defuncto. 221 Dominicus Paris Panderi Alfani (151) 1510.

mortus. 222 *Caesar Dominicj Paridis* (151[a]) receptus de mense Martij 1533.

mortuus. 223 *Aquilantes Iacobj Pauli ser Jacobi* sub die mensis martij fuit receptus 1558.

224 *Orsinus Antonii* fuit receptus die 15 Februarij 1533.

[Matricola n. IV.]

(Sec. XVI e segg.)

[c. 39. m.] **Porta S.ti Petri**

mortus est 1587. 225 Angelus Mag.ri Mathei die prima Martij 1523. obtentus.

226 Ioseph Cosmi Blanchini die x. Januarij 1559 obtentus mortuus.

227 Iulius Baptistae de Caporalibus die xxx. Augusti 1559. obtentus.

228 Valentinus Angeli de Martellis die xxviiii. iulij 1572.

mortus 1890. 229 Franciscus Barcha d' Anversa die iii. 7embris 1580.

230 Pagliarinus Baptistae de Pagliarinis die xij. Augusti 1601.
Die xvij. Junij 1602. suprascriptus Pagliarinus de ordine ser Val.nl de Martellis, Valeri de Oliveriis, Riccardi de Riccardis et Modesti de Rachanellis ad istantiam dicti Pagliarini, et eius petitione fuit elevatus de presenti porta s. Petri et descriptus inter juratos P. H.

231 Costantinus Ioannis Baptiste de Ugolinis die x. Augusti 1608. obtentus, et die 22. Junij 1608. in vim partiti obtenti fuit permutatus pro P. S. A. ut est videre in libro partitorum.

232 Matiuccius Francisci Laurenti Salvucij obtentus die iiiirtu none Februarij 1604.

233 Gismundus Vincentii de Barignanis obtentus sub die vigesima octava mensis Iulij 1613. et in vim partiti obtenti fuit permutatus pro por. S. S.

obiit xxiv. 7bris 1649. 234 Angelus Ciatus Pictor obtentus die xv. mensis Augusti 1613.

obiit. 235 Io: Baptista q. Fabij de Gratiosis fuit obtentus sub die 23. mens. Novem. 1632.

[c. 39. r.] 236 Erculanus Francisci de Arculanettis Pictor fuit receptus de 1645. die 12. Aprilis.

237 Bernardinus q. Hieronnij de Quadris fuit receptus die 15. Maij 1645.

238 Antonius Horatius Giorgetti fuit receptus die 8. augusti 1667.

239 Ioseph de Pastorinis q. Io. Baptiste receptus die 20 Iulij 1693.
1734. die xxj. Junij suprascriptus D. Pastorinus fuit permutatus et positus pro P. s. P. Ioseph Vitalinus not. rog.

240 Severus de Angelinis q. Francisci (A) receptus die 20. Maj 1716.

241 D. Ioseph fil. D. Silverij de Angelinis (B) fuit receptus die 13. Junij 1743.

[c. 42.]. mortus. 242 Horatius Meneci Paridis die x. Decembris 1545. obtentus.

mortuus. 243 Ser Matheus Laurentij die ix. Februarij 1567. obtentus.

244 Secundus Galiani die xvi. Februarij 1567. obtentus.

[c. 42.] 245 Fabius Bernabei Bernardini die 22 Februarij 1570. obtentus.

mortus est 1587. 246 Petrus Paulus Ber^s de Torellis receptus die ij. octobris 1576.

mortus. 247 Baldassar Dionisij ser Mariocti obtentus die xvj. Novem. 1582.

248 Modestus Alexandri Rocanelli receptus die 28. Junij 1611.

249 Alexander Marcantonij de Brunellis die 9. Februarij 1604. fuit receptus rog. ser Francis. Marinara not. p. obiit 6. Aprilis 1612.

250 Zenobius Ant. Maria de Massaris obtentus die secunda Augusti 1606.

251 Sismundus Vincentij de Barignanis

252 Francesco De Domenico Lecchini fuit obtentus die septima mens. Feb. 1628.

253 Bernardinus q. Antonij de Quadris fuit receptus hac die prima mensis Dec. 1641.

254 D. Galeottus de Bartoletti fuit receptus in die 29. mensis Feb. 1652.

c. 46. r.] 1792 † 255 D. Vincentius fil. Alexandri dni Monotti (C) receptus hac die 15. Maij 1764.

256 D. Felix fil. D. Iosephi Sancti (D) Philosophie ac Medicine doctor Coll. fuit obtentus in iuratum hac die decima nona mensis aprilis 1788.

[c. 40. r.] POR. SOLIS

mortus. 257 Matheus Angeli die ix. Martii 1558. obtentus.

morto 1586. 258 Io: Antonius Io: Francisci Marini die ultima Februarii 1564. obtentus.

mortus. 259 Laurentius Colae Vitalis

260 Valerio Uliveri die prima Augusti 1571. obtentus.

261 Giulio de Gio. Battista Caporali die xxx. Augusti 1559.

262 Pietro de Alessandro Raganelli

obiit. 263 Ricardo de Luca di Siccardo 1594.

264 Curtius Julij Gori 1604. fuit receptus die xvij. martii rogato ser Thadeo Boncio not. Mercantie.

265 Hieronimus Marci Antonij Brunelli 1605. fuit receptus li 29. xbris Cristophorus Palario rogante not. obiit die 21. Iulij. 1651.

266 Franciscus Maria q. Matthiutij de Saluutijs fuit receptus die 17. Iulij 1628.

267 Bernardinus Hieronimi de Gagliardis †

268 Antonius de Cecchinis fuit receptus die 21. Octobris 1656.

[c. 40. r.] 269 Agnelus Sebastiani fuit receptus die prima Octobris 1659.

270 Vincentius Caffarellus fuit receptus die prima Martij 1670.

271 Sebastianus Sebastiani fuit receptus die 24. Ianuarij 1671. fu cassato dal nostro collegio ed entrò nel collegio degli Speziali li 6. Giugno 1693.

272 Franciscus de Bacellis qm. Bernardini filius receptus die 3. Augusti 1693. Ioseph Gambacurta not.

273 Marcus Antonius quod Bartholomei de Allegruccis (E) receptus die 16. Maij 1713. Petrus Sanctutius not. rog.

274 Rodulphus Pastorini receptus die 20. Julij 1693. et fuit permutatus ex P. s. P. et hic descriptus de consenso DD. Iuratorum hac die xxi. Junij 1734.

[c. 45. r.] 275 Gaspar fil. Iosephi Bartoletti (F) obtentus die 14. Iunij 1743. passato nel collegio degli orefici 1770. D. Torelli not. coll. rog.

276 D. Ioseph fil. Dni Gasperis Bartoletti (G) fuit receptus in iuratum hac die 15. Maij 1764.

277 D. Alexandro fil. q. D. Silverij Angelini (H) obtentus 4. Martij 1780. Cassato per esser passato al collegio degli orefici.

278 D. Ioseph fil. q. D..... Lucacchini (I) receptus in iurato hac die 14. Iunij 1732.

[c. 46.] 279 D. Ioseph fil. q. D. Balthaxarii Paoletti (K) fuit obtentus in iuratum hac die decima nona Aprilis 1788.

[c. 41.] PORTA SANCTI ANGELI

280 Marinus Magistri Bernardini die prima Martij 1533 obtentus. mortus.

281 Tiburtius Marini die ultima Februarij 1563. obtentus.

282 Nicolaus Caroli Viridis die vij. Martij 1563. obtentus.

283 Caesar Bernabei Bernardini die 29. Feb. 1524.

284 Fabio de Barnabeis de Belardino a di 22. Feb. 1572.

285 Silla Picinini die 25. Februarij 1585.

286 Valerio di Augustino Ulivieri pictore

287 Mario d'Antonmaria Massari pictore

288 Constantinus Iohannis Baptistae de Ugolinis obiit die xxiij. mens. Augusti 1623.

289 Angelus Alexandri De Angelinis obtentus die xiv. mensis Ian. 1618.

290 Iacomo Morelli fuit receptus hac die 23. Novembris 1632.

291 Franciscus de Zecchettis fuit obtentus sub die 25. mens. Iulij 1637. obiit die ultimo Ianuarij 1652.

[c. 41. r.] 292 Io. Baptista q. Petri de Bonutij fuit obtentus die ultima Februarij 1653. mori a di 6. Feb. 1695.

293 Nicolaus q. Petri de Bonutij fuit obtentus die ultima mensis octobris 1656.

294 Carolus Iulianus fuit receptus die 6. Augusti 1663.

295 Carolus de Landis fuit receptus die 8. Augusti 1667.

296 Gabriel de Sassis receptus die 20. Iulij 1693 (fil. qm. Santis de Perusio).

Ioseph Annibal de Menoletti. (la vigesima seconda). 297 Honuphrius de Rinaldis descriptus pro presenti P. S. A. cassus ex Porta Heb. sub die 5. 7tem. 1695. prout infra sub P. H. Ioseph Annib. de Manolettis not.

298 Paulus Antonius filius Julij Cesaris de Beduzzis receptus die decima sexta mensis Decembris 1706. hora vigesima secunda in puncto pres. etc. Dno Petro Nicola Angelini et Io. Philip. de Lippis present. ita est Io. Bapt. Pascolis not. coll. rog.

299 Hieronimus q. Alexandri de Fonticellis receptus die 3. men. Augusti 1693. et fuit permutatus ex Por. Heburnea et hic descriptus de consens omnium iuratorum hac die 7. Oct. 1713. Petrus Sanctutius. not. rogat.

300 D. Sanctes fil. Cristophori Albani (L) fuit receptus die 13. Iunij 1743. Dom. Torelli not. cit. rog.

[c. 44. r.] 301 D. Valentius Torelli Mol. Col. Perus. (M) receptus hac die 14. Iunij 1743. obiit.

302 D. Dominicus fil. D.ni Valentini Torelli (N) fuit receptus in iurato hac die 15. Maij 1764.

[c. 42. r.] P. S. S.

303 Io. Francisci de Caleardi fuit receptus die 6. Septembris 1657.

304 Vincentius Nucius fuit receptus die prima octobris 1659. morì il mese d'ottobre 1690.

305 Franciscus Iacobi de Savellis fuit receptus die 19. Martij 1686.

306 Io. Maria de Anselmis fil. qm. Angeli fuit receptus die 20. Iulij 1693.

307 Franciscus Maria qm. Ludovici de Perusio (O) fuit receptus hac die 14. Aug. 1736.

308 D. Ioannes qm. S. Dominici de Coradinis (P) receptus hac die 14. Iunij 1743.

309 D. Ioseph fil. D. Francisci Ludovici (Q) fuit receptus hac die 15. Maij 1764.

310 D. Nicolaus D. Angeli Palmacci (R) fuit obtentus in iuratum hac mensis die decima Iunij 1801.

[c. 49.] 311 D. Iacobus fil. D. Ioseph Raiter (S) fuit receptus die 10. Maij 1713. hora 17. circiter.

[c. 43.] PORTA HEBURNEA

312 Caesar Meneci Paridis die prima Martij 1533 obtentus.

313 Vasinus Antonij Caroti die xv. Februarij 1533 obtentus.

314 Horatius Meneci Paridis die x. Decembris 1545.

315 Pierino d.° Cesario Cesarii Pictor die secunda Augusti 1577.

316 Heugenius Iulij Costantini die 14. Augusti 1579.

317 Franciscus Andree Marie [setaiolo e fab. Drapeloni] fuit obtentus 14. Feb. 1588.

318 Pagliarinus Io. Baptiste de Pagliarinis civis Perusinus descriptus in presenti matricula et elevatus de P. S. P. de ordine iuratorum dicte artis die xvij. Iunij 1602.

obiit die 1. Ianuar. 1585. 319 Dominicus q. Iohannis de Priorellis not. Coll. Perusinus fuit obtentus sub die octava Ianuarij 1610.

obiit die Maij 1649. 320 Saluutius Vincentij de Saluutijs pictor obtentus die decima sexta mensis Julij 1628.

321 Bernardininus Hieronymi de Galeardis pictor fuit obtentus die xiii. Xbris 1638.

322 Franciscus Mariae qm. Marchutij de Salutijs

323 Petrus Mariae de Sassi fuit receptus die ultima mensis Octobris 1656.

324 Ioseph q.m Iacobe Raiter fuit receptus die ultima mensis Februarij 1684.

325 Hieronimus qm. Alexandri de Fonticellis receptus die 3. mensis Augusti 1693.

326 Iacobus fil. D. Iosephi (T) fuit receptus die 10. Maij 1713. hora 17. circiter.

327 D. Honufrius fil. D. Ambrosij de Rinaldis

[c. 49 r.] 328 D. Iohan. Bap. Palmacci fil. D. Florentii de consensu DD. Iuratorum fuit receptus et aggregatus hac die xx. Iunij 1704.

329 D. Franc. Antonius fil. D. Ioh. Bapt. Palmacci (U) fuit receptus die 14. Iunij 1743. D. Torelli not. coll. rog.

330 D. Angelus fil. q. D. Iohan. Bapt. Palmacci (V) philosophie ac medicine doctor receptus fuit hac die 15. Maij 1754.

331 D. Matheus fil.... vecchi I. U. D. receptus fuit hac die 15. Aprilis 1791. D. Torelli not. coll. rog.

NOTE ALLA MATRICOLA IV

(A) Sotto questo nome sta scritto: « Io Giacomo Raiter camerlengo approvo quanto sopra mano propria », e seguono gli altri giurati: Gius. Raiter, Franc. Savelli, Girol. Fonticelli, Franc. Bacelli, Giov. Maria Anselmi, Marc. Ant. Allegrucci, Paolo Ant. Beduzzi, e il not. Nic. Agatone.

(B) Sotto questo nome vi sono quelli del notaio Valentino Torelli, e dei giurati Giuseppe Pastorini, Silverio Angelini, G. Battista Palmacci.

(C) Sono scritti i giurati: Giuseppe Angelini Gaspare Bartoletti, Francesco Palmacci, Giov. Corradini.

(D) Sotto tal nome si leggono i giurati: Gius. Lodovisi giurato camerlengo, Franc. Palmacci, Dom. Torelli, Vinc. Monotti, Gius. Lucacchini.

(E) Sotto questo nome sonvi i seguenti nomi: Io Giovanni Pastorini camerlengo, Gius. Raiter decano, ed i giurati Giov. Maria Anselmi, Franc. Bacelli, Girolamo Fonticelli, Giov. Paolo Ant. Biduzzi.

(F) Sotto questo sono i nomi di Giuseppe Pastorini camerlengo, Silverio Angelini, Giovan Battista Palmacci.

(G) Sotto questo nome sono firmati i giurati Francesco Palmacci, Gaspare Bartorelli, Giuseppe Angelini, Giovanni Corradini.

(H) Sotto questo sono scritti: « Giuseppe Bartorelli camerlengo approvo quanto sopra mano propria », e poi i giurati Giov. Corradini, Francesco Palmacci, Vincenzo Monotti, Giuseppe Lodovisi, Dom. Torelli.

(I) Sotto questo leggonsi i nomi di Vincenzo Monotti camerlengo, Francesco Palmacci e Giuseppe Lodovisi.

(K) Sotto questo nome si trovano scritti i giurati Gius. Lodovisi, Franc. Palmacci, Dom. Torelli, Vinc. Monotti e Gius. Lucacchini.

(L) Sotto questo nome sono scritti i giurati Gius. Pastorini, Silverio Angelini e Giov. Battista Palmacci.

(M) E sotto questo sono scritti Gius. Pastorini camerlengo, ed i giurati Silverio Angelini, G. B. Palmacci.

(N) E sotto questo sono i nomi dei giurati che approvano l'iscrizione e cioè Francesco Palmacci, Giuseppe Angelini, Gaspare Bartoletti, Giovanni Corradini, ed il notaio Torelli.

(O) Sotto questo nome vi sono le firme dei seguenti tre giurati: Gius. Pastorini decano, Giov. Fonticelli, Silverio Angelini, G. Battista Palmacci.

(P) Sotto questo nome, come giurati, sono firmati: Gius. Pastorini camerlengo, Silverio Angelini, G. B. Palmacci.

(Q) Si leggono, sotto questo, le firme dei giurati G. B. Palmacci, Gasp. Bartoletti, Gius. Angelini, G. Corradini.

(R) Anche sotto questo nome sono sottoscritti i giurati: Felix Santi camerarius, Dominicus Torelli juratus.

(S) Sotto questo nome sono segnati: Giov. Pastorini cam., Gius. Raiter, Giov. Maria Anselmi, Franc. Bacelli.

(T) Segue una deliberazione del 7 settembre 1695 con cui si stabilisce di regolare le iscrizioni per ogni singola porta e fare i debiti passaggi. E nell'adunanza « interfuerunt infrascripti DD. jurati, vidilicet: D. Johan. aut de Giorgettis camer., D. Petrus M.ª de Saxis, D. Joseph Raiter, D. Vincen. de Caffarellis, D. Franc. de Savellis, D. Joseph de Pastorinis, D. Franc. de Bacellis, et D. Hier. de Fonticellis.

(U) Seguono i nomi di Gius. Pastorini, Silv. Angelini, G. B. Palmacci.

(V) Si leggono poscia i nomi dei giurati Gius. Angeli, Gasp. Bartoletti, Franc. Palmacci, Giov. Corradini.

IV.

Degli statuti dell' arte dei pittori delle città di Siena e di Firenze.

Dopo aver illustrato e stampato le costituzioni dell' arte dei pittori della città di Perugia dovrò dire perchè in un volume, in cui si parla esclusivamente della pittura perugina, dia alla luce anche gli statuti, sia pure di una stessa arte, delle città di Firenze e di Siena.

Ho già detto in precedenza che nell' Italia di mezzo quasi contemporaneamente che a Perugia in altre due città, Firenze e Siena, si teneva in grand' onore l' arte del colorire nei secoli XIII e XIV, tantochè eccellenti artisti si ebbero in queste città in quei secoli, che con le opere loro meravigliavano il mondo. Non avvi dubbio che l' Italia mediana fu il focolare dell' arti belle del rinascimento, e queste tre città, legate da rapporti politici e commerciali, furono anche unite da ragioni d' arte, cosicchè artisti senesi si trovano lavorare a Perugia, Meo [1270] e Vigoroso da Siena [1276], e tra i fiorentini l' ideale Giovanni da Fiesole; come in Toscana si trovano a dipingere pittori perugini, cioè Vannino da Perugia, che vedesi ascritto in una matricola dei pittori senesi del sec. XIV, e un Giovanni da Perugia, che dipinge in S. Geminiano nello stesso secolo e nel seguente.

Questo fatto mi fece nascere l' idea che prima di entrare a tener discorso dell' arte del pingere in Perugia fosse opportuno di riunire in un solo volume gli statuti e gli ordinamenti anche di due altre città di una identica società, della quale i componenti ebbero intimi rapporti e sì frequenti legami e quasi uno stesso sentimento nel concepire e nel trattare l' arte del colorire, tantochè i seguaci di una scuola ebbero reciprocamente influenza sull' altra. Questa influenza nell' arte perugina non si può negare almeno per il sec. XIV, giacchè uno dei due affreschi a chiaroscuro del monastero di S. Giuliana ora distaccati e che si conserva nella pinacoteca perugina rappresentante il Presepe e notato nella sala degli stacchi col num. 13, se non è opera del Lorenzetti o di qualche suo scuolaro senese, è certamente lavoro di un perugino che fu alla scuola di lui (e sotto quegli anni va posto quel Vannino da Perugia sopra ricordato). E più di questo fatto speciale avvi ancora da notare che le pitture di anonimi che possono credersi di artisti perugini sentono nella composizione e nel colorire della maniera senese; nonchè il rinvenire pittori di detta città che operano in Perugia, ove trovarono tanto lavoro che uno di essi vi acquistava terreni

e case per ottenerne la cittadinanza, sono argomenti non dubbii che artisti senesi tennero qui scuola per molti anni consecutivi. E questo va detto per i secoli XIII e XIV, mentre se si scendesse al secolo susseguente maggiori sarebbero gli esempi che citare si potrebbero per provare tale influenza reciproca fra queste tre scuole.

Questi tre statuti vengono per la prima volta stampati nella loro lezione diplomatica, e quello di Firenze non fu mai stampato sino ad oggi. Quello di Siena fu per la prima volta dato per intero alla luce da Gaetano Milanesi nel Tom. I di quella sua preziosa opera, che s'intitola *Documenti per la storia dell'arte senese;* e l'altro di Perugia dal prof. G. Mazzatinti nell'anno II della *Rassegna bibliografica dell'arte italiana* del Calzini, ma l'uno e l'altro in forma amodernata (152).

Parlerò in prima dello statuto dell'arte dei pittori di Siena, di guisa che per ultimo verrà stampato quello della città di Firenze, ed invece di seguire l'ordine cronologico andremo in senso contrario, procedendo dal più moderno al più antico.

Statuto dell'arte dei pittori della città di Siena.

Il titolo esatto di questo documento è il seguente « BREVE DELL'ARTE DEI PITTORI SENESI » che così s'intitolavano gli ordinamenti delle corporazioni delle arti di questa città, e così viene pure dato dal Milanesi, sebbene non si trovi chiaramente espresso al principio del volume, e solo al capo 13 del medesimo si usi tal parola.

Il volume che contiene queste costituzioni si può dire miscellaneo, ancorchè quanto in esso è racchiuso si riferisca quasi intieramente a disposizioni statutarie e ad elenchi di pittori; e risulta scritto in più secoli, andando le materie contenute in esso dal sec. XIV al sec. XVIII.

La parte che qui si pubblica resta limitata al sec. XIV per stare in relazione a quanto sopra ho scritto, per cui io mi restringo a dare alla luce quanto si contiene nelle prime 29 carte di esso manoscritto.

Il testo in volgare, scritto su pergamena grossa, comincia al dritto della prima carta segnata 1 con cifra araba sulla sommità a destra non avendo foglio alcuno di riguardo, ed è scritto in quel carattere convenzionale usato nel sec. XIV, e che viene comunemente detto gotico. Che tali ordinamenti appartenghino a detto secolo lo comprova la prima approvazione di essi che in stile senese

---

(152) Anche il P. Gugl. Della Valle nel 1° tomo delle sue *Lettere Senesi* pubblicò alcuni articoli di questo *Breve,* ma senza alcun ordine, e solo quali documenti alle sue asserzioni.

è delli 10 decembre 1355 e la seconda è delli 20 febbraio 1357 (stile comune 1358), le quali due approvazioni saranno stampate a suo luogo ove cadranno. Il proemio che è scritto con inchiostro rosso occupa assieme al primo capitolo il dritto della prima carta, e la lettera che fa da iniziale del proemio non è miniata, ma semplicemente in inchiostro bleu con ornati in rosso fatti a penna. Ogni capitolo ha una lettera iniziale ora bleu ora rossa alternativamente con ornati in inchiostro diverso dal colore della lettera, di guisa che quando la lettera è rossa gli ornati sono bleu e viceversa. Il proemio ed i titoli di ogni capitolo sono in rosso e il numero d'ordine dei capitoli è in cifre arabe alla fine di ciascun titolo a destra. Sono linee da 29 a 32 per pagina intiera e la giustificazione varia da 12 a 13 per 19 a 20 a seconda delle dimensioni del carattere che, pur mantenendo la stessa forma, ora è piccolo ed ora è grande, mentre il volume è 20 per 28 e mezzo. Le iniziali occupano due linee di scrittura in altezza. L'inchiostro è, come per solito, molto nero.

Per quanto s'attiene al testo del Breve esso risulta di più parti; chè il vecchio statuto sembra che in origine terminasse col cap. 36, seguìto dall'elenco dei giorni festivi, e di poco posteriori siano gli articoli che seguono sino al 49 compreso, dopo il quale è la prima approvazione di essi statuti che è del 1355 stile senese (stile comune 1356), e che essi sieno aggiunti lo si dice chiaramente al capo 46. Gli altri capitoli che vanno dal 50 al 60 compreso o sono rifacimenti più in ristretto dei capitoli precedenti, o sono il testo più antico del Breve stesso, ma in esso non troppo corretta e propria appare la frase.

Tal disordine e varietà appare pure nella scrittura del codice, la quale dal capo 1 al 28 (c. 1 a 5) è di una mano, dal 29 al 36 (c. 7 e 8) si appalesa un'altra, e di un'altra appare dal capo 37 alla fine (153).

La prima parte degli statuti che qui si stampano termina al dritto della carta segnata 8, sotto cui sta la prima approvazione degli statuti sopraindicata delli 10 decembre 1356, ed il capitolo che la precede porta il numero 43, dopo cui veniva

---

(153) Anche il modo della dicitura fa pensare ad un'altra compilazione, chè ai capi 38 e 40 si parla di un *signore* che farebbe le veci del *rettore;* al capitolo 38 e 46 si parla di aggiunta ai capitoli antecedenti a maggior dichiarazione dei medesimi. È pure da notare che talvolta sono state fatte in antico delle cassature come al capitolo 30 tra le parole v. f. *(cinque soldi),* ed altre furono fatte posteriormente assieme a talune aggiunte come si vede al capitolo 31 e ai capitoli 52, 53, che sembrano del sec. XVI; e dello stesso tempo forse sono i titoli dei capitoli dal 42 al 60. Poche furono le supplenze fatte da me e di niun conto.

una carta che appare in antico fosse strappata ed era la carta 9 che a parere del Milanesi « doveva contenere l'approvazione degli statuti fatti dai signori Nove, che forse poi fu tolta per ordine dei signori Dodici ». La quale carta se fosse esistita doveva essere la decima nel manoscritto, perchè avrebbe avuta per corrispondente una prima carta che oggi manca, che poteva esser bianca o che avrebbe potuto contenere un titolo o una miniatura come era nello statuto di Perugia. Alla fine della prima approvazione è un capitolo segnato 43, ma che io per aver la proseguità ordinata dei numeri segno 44. Seguono alla carta oggi segnata 11 (mentre è realmente la nona) cinque capitoli, e dopo il quarantanovesimo vengono cinque approvazioni e cioè del 15 febbraio 1361 (stile comune 1362), 21 febbraio 1362 (s. c. 1363), 27 febbraio 1364 (s. c. 1365), 24 febbraio 1366 (s. c. 1367), 16 maggio 1384 (s. c. 1385), cui fanno seguito cinque capitoli dal numero 50 al 54 dopo cui avvi un'approvazione delli 26 febbraio 1367 (s. c. 1368) con altra approvazione del 26 marzo 1370 (s. c. 1372). Segue il capitolo numero 55 fatto ed approvato il 30 novembre 1379 (s. c. 1380). Dopo il quale dal dritto della carta 17 al rovescio della medesima sono contenuti cinque capitoli dal numero 56 al numero 60 cui segue l'approvazione delli 24 aprile 1402 (s. c. 1403) cui tiene dietro un capitolo in carattere corsivo del sec. XVI coll'approvazione delli 21 giugno 1519 (s. c. 1520).

La carta dieciannovesima è bianca e bianco è il diritto della ventesima al cui rovescio comincia senza alcun titolo il primo e più antico elenco dei pittori scritto a due colonne e che termina al dritto della 21 ed è il primo dei quattro elenchi che qui si stampano dopo il Breve. Dopo questo primo elenco sono trascritte in più carte contenenti diverse approvazioni degli statuti e privilegi concessi all'arte che non interessano la presente pubblicazione e che si vedono stampati dal Milanesi nel primo Tomo dei suoi *Documenti per la storia dell'arte senese*. Dopo viene un altro elenco dei pittori pure scritto nel sec. XIV che si legge dal dritto della carta 23 al rovescio della carta 24, ed un quarto ne compilava il Milanesi stampando così quattro matricole di artisti, illustrando i nomi loro con abbondanti note ricche di documenti, le quali io ho tralasciato perchè non s'attengono alla fine propostomi in questa pubblicazione (154).

Anche in questo primo elenco come in quelli di Perugia vi sono dei nomi di artisti che dalla forma del carattere si ha ragione di supporre che furono inscritti in anni posteriori a quelli

(154) Il quarto elenco edito dal Milanesi fu tratto da lui dal libro delle Capitudini, e non si trova nel codice, che qui si dà alla luce.

in cui fu compilato il Breve, ed io, come ho fatto in precedenza, li ho stampati in corsivo.

Questo volume al tempo del Milanesi esisteva nella Biblioteca Municipale c. II, 12, ove fu trasportato li 12 giugno 1813 come da rogito De Angelis dall'Archivio Municipale soppresso detto delle Riformazioni. Costituitosi l'archivio di Stato passò al medesimo ove oggi si trova nella vetrina dei volumi esposti. La lezione del testo è diplomatica e non sono posti che le lettere maiuscole ai nomi propri e dopo il punto fermo e così ogni pagina vien stampata collo stesso numero di righe come si trova nel manoscritto e colla stessa lunghezza delle medesime sino al capitolo 44 (c. 8 r.), ma, come è detto sopra, avendo soppresse le approvazioni ho riunito, per mantenere una certa uniformità nelle pagine, più capitoli assieme annotando a margine in quali carte si trovino trascritti nel codice.

Statuto dell'arte dei pittori della città di Firenze.

Gli ordinamenti di quest'arte che in volgare si descrivono nella compilazione che oggi presentano sembrano i più antichi fra i tre che qui si stampano, perchè essi recano la data della loro prima compilazione all'anno 1339, ancorchè in fine sia detto che furono resi esecutivi solo nel 1395. Hanno il nome di Ordinamenti e sono trascritti in un volume in foglio su pergamena e sono divisi in capitoli che non hanno alcun titolo, e che oltre il proemio sono in numero di 12, numero che ad ognuno di essi fu posto da me a comodo dello studioso. Sono scritti su pergamena in forma di foglio a carattere grande della forma detta gotica. La pagina intera contiene 35 righe scritte e presenta una giustificazione di 35 per 22, mentre la pagina intera, compreso il margine, misura 49 per 33. Il volume in tutto si compone di 20 carte, di cui due dopo la carta di riguardo contengono gli statuti, onde il volume resta composto così: di una carta bianca di riguardo al principio aggiunta nel sec. XV, di due scritte per il testo, di 16 per la matricola i cui nomi sono disposti in colonna per ordine alfabetico, più una bianca in fine aggiunta nel sec. XV. Taluni dei fogli sono stati aggiuntati e rappezzati per essere stati lacerati, ed alcuni elenchi sono perciò deficienti come le carte 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18. Le carte portavano una numerazione antica oggi sostituita da altra in lapis. È da notare che la data originaria della matricola che portava l'anno MCCCXXXVIIIJ fu corretta in MCCCLXXXVIIIJ e non saprei la ragione di togliere antichità al documento. Avendo ogni nome una data alla fine dell'anno

in cui fu ricevuto all'arte si trova che tali date più di una volta sono state cassate o cambiate.

Queste cancellature sembrano del sec. XV, e talune sono state fatte sì fortemente da tagliare in più luoghi la pergamena e poi si è sostituita una cifra che nella generalità è sempre posteriore all'originaria. Ora, siccome la cifra antica è sempre del 1350 ed è scritta in inchiostro sbiadito, così si ha ragione a supporre che il volume fosse stato preparato in quell'anno, e che i nomi degli inscritti essendo stati fatti posteriormente, l'anno ed il nome loro fossero segnati quando veramente entrarono a far parte dell'arte, fortificando in tal supposto il fatto che tanto l'inchiostro dei nomi come quello degli anni modificanti l'antico è dell'identico colore. Dopo il nome di ciascun inscritto sono le iniziali dei mesi dell'anno disposte per colonna, e per indicare il mese in cui un tale fu inscritto, vicino a quel mese indicante l'iscrizione fu posto un grosso punto.

Anche questo volume è senza miniature se pur non era in una prima carta che a modo di risguardo doveva procedere la prima carta scritta del testo.

Al principio del testo evvi un A in rosso e bleu ed è contornata di fregi fatti a penna. Più piccola è la lettera Q con cui comincia il secondo accapo ed è in bleu con ornati in rosso. Le altre lettere iniziali di ogni capitolo sono in bleu e rosso alternativamente scritte con ornati in inchiostro diverso dal colore della lettera di guisa che ove cade il capo lettera rosso gli ornati sono in bleu e viceversa.

Il presente volume si trova nell'Archivio di Stato in Firenze dove ha la segnatura « Accademia n. I ». Sonvi due altri volumi che contengono disposizioni statutarie in volgare: uno in foglio in pergamena che va dal 1582 al 1649, e l'altro cartaceo in 4° che va dal 1584 al 1751. Nell'uno e nell'altro di questi volumi oltre una quantità di privilegi e di altre concessioni sono riportati gli articoli dello statuto antico, ed ognuno di esso forma un capitolo a parte in cui sono dichiarate tutte quelle deliberazioni che possono aver rapporto con ogni singolo capitolo.

Riserbo di dire a parte dopo le matricole quanto ho potuto osservare sulla compilazione delle medesime, e quanto si attiene ad illustrazione di esse, ed alcun che intorno alla parte legislativa di ciascun ordinamento.

V.

BREVE

DELL'ARTE DEI PITTORI

DELLA CITTÀ DI SIENA

[1356]

Nel comincamento nel mezzo e nel fine di tutte le cose
nostre ordine sia nel nome del onipotente Iddio e della sua
madre vergine madonna santa maria. Amen.
Sappia chi noi siamo pla grazia di dio manifestata agli
uomini grossi di nostro sommo lettera delle cose miracolose e pr
ratte per lui. Et imprima della sua fede della fede nostra prima pa
mente e fondata in adorare e credere uno solo iddio infinito.
e infinita potenza e infinita sapienza e infinito amore e clemen
za: Et in una cosa quanto sia minima pure anche comincia
mento o fine senza questo tutte cose. cioè senza potere e senza
sapere e senza con amore volere. Et poi di dio e sommaria
mente ogni perfezione. Acio di questo nostro quantunque
sia piccolo assai. Noi abbiamo alcuna sofficienza di buon
principio e di buon fine in ogni nostro detto e fatto desiderosi
mente di amare primo della virtù della divina grazia e cominciare
mo a volare ad onore del nome e nel nome della sessima ter
mita. Et perdi le cose spirituali debbono essere e sono eccellentemen
te umana Et preziosissima mente sopra le temporali cominciare
mo a dire come si facea la festa nostra del lucenciabile e glorio
so messer sco luca el qual fu nosclamente figuratore della
statura e della portatura della gloriosa vergine maria. ella fu scri
ptore della sua sessima gunta e del suo sassimo costume unde on
orata larte nostra Di guardare la festa di sco luca e di portare to
Hi sappi e ordinamo di la lucenciabile festa del beato sco luca cero
ciapo e guida dellarte de dipitori sia solo anche mente guava
ta conorata in questo modo cioè di lo di della sua festa sia te
nuto ciascuno dipitore sicome maestri e lavoreri a dano o am
ese o a di o a lavorio di portare uno cero alla detta festa alle sue pro
pie spese e di se portano due doppieri e quali soffrigano per questo
modo di pana alum usita dellarte secondo che ucciano la disposi
one de rep e del rettore sia tenuto otto di dinanzi alla festa fare
una racolta generale di quello che sia daffare intorno alla festa
della festa e se avenisse che nessuno dipitore non fusse cogliamo apo

nel cominciamēto, nel mezzo et ne la fine di dire et fare,
i nostro ordine sia nel nome de lo onipotente Idio ⁊ de la sua
Madre Vergine Madōna sc̄a Maria . Amen

Inpciò che noi siamo p la gratia di Dio manifestatosi agli uomini grossi che nō saño lectera de le cose miracolose operate p uirtù, et ī uirtù de la sc̄a fede: e la fede nostra prīcipal mēte è fondata ī adorare ⁊ credare uno Idio in Ternità ⁊ in Dio è īfinita potētia et īfinita sapiētia ⁊ īfinito amore ⁊ clemētia: Et neuna cosa quāto sia minima può auere comincia mēto o fine senza queste tre cose, cioè senza potere et senza sapere ⁊ senza con amore uolere; Et pciò che in Dio è sōmaīa mēte ogni pfectione, acciochè ī questo nostro quātūque si sia, piccolo affare, Noi abbiamo alcuna sofficiētia di buon prīcipio et di buon fine ī ogni nostro detto ⁊ fatto; desiderosa mēte chiameremo de l'aiuto de la diuina gratia, ⁊ cominciaremo titolando ad onore del nome ⁊ nel nome de la sc̄issima Ternità . Et pchè le cose spirituali debbono essere e sono eccellētemēte innanzi et prectiosissimamēte sopra le tēporali, cominciaremo a dire come si faccia la festa nostra del uenerabile ⁊ gloriosso missere sc̄o Luca, el quale fu nō solamente figuratore dela statura ⁊ de la portatura de la gloriosa Vergine Maria ma fu scriptore de la sua sc̄issima uita ⁊ de suo' sc̄issimi costumi, ond'è onorata l'arte nostra.

Capitolo I.

Di guardare la festa di sc̄o Luca e di portare lo cero

Ancho ordiniamo che la uenerabile festa del beato sc̄o Luca capo ⁊ guida dell'arte de dipītori sia solennemēte guardata e onorata ī questo modo cioè che 'l dì de la sua festa sia tenuto ciaschuno dipintore siccome maestri e lauorēti ad año, o a mese, o a dì, o a lauorio di portare uno cero a la detta festa a le sue propie spese E che si portino due doppieri, e quali s'offergano p quel modo che parrà a l'uniuersità dell'arte secondo che uederanno la dispositione de' tēpi ⁊ che 'l rectore sia tenuto octo dì dināzi a la festa fare una racolta generale di quello che sia da ffare intorno all'opera de la festa ⁊ se auenisse che neuno dipintore non fusse cogli altri a pō

tare el cero, el quale non aueſſe legittima ſchuſa ſi paghi al cam erlēgo x. ſ. e nōdimeno porti a la chieſa di ſcō Luca uno cero di lr'.

Capo II.

Ancho ordiniamo che tutte le feſte comandate da la ſca chie ſa da ciaſcheuno ſieno guardate ⁊ generalmente tutte que lle che fuſſero comādate ꝑ li cōſoli de la mercātia, ⁊ chi contrafa ceſſe ſia punito ⁊ cōpdēnato ꝑ ciaſchuna uolta in x. ſ.

Capitolo III.

Chome el rectore ſia tenuto di fare richiedere q̄egli de l'arte ꝑ alchuno parēte mōto di q̄egli de l'arte.

Ancho ordeniamo che qualūque perſona cōgiōta a quelli del l'arte de dipītori paſſaſſe di queſta uita ſicome o padre, o madre, o moglie, o figliuolo, o fratello carnale, o uero cugino, o nipote carnale, o uero cugino dal lato del padre che 'l rettore ſia tenuto di fare richiedare per ſuo meſſo gli uomini dell'arte cioè uno ⁊ due ꝑ buttiga ſi come richierrà la diſpoſitione del morto ⁊ qualunque non andarà al detto morto non auēdo le gittima ſcuſa ſia punito et cōpdēnato ī v. ſ.

Capitolo IV.

Chome debbiano eſſere uno rectore, ⁊ uno camarlēgho e tre cōſiglieri.

Ancho ordiamo che ſia et eſſer debbia uno rectore et uno camarlēgo e tre cōſiglieri ⁊ dilegarſi ī queſto modo, cioè che 'l rectore uechio faccia conuocare gli huomini dell'arte ⁊ quā do ſarāno raunati ne la racolta generale ſi debbano fare ſei breui, ne' quali ne ſieno tre ſcripti ⁊ tre none ſcripti ⁊ puoi ſe leggano ſei buoni huomini ⁊ prendano ciaſchuno uno di questi due breui e quali breui ſieno pieghati ſi che nō ſi possa uedere qual ſia ſcripto o no, e quelli tre breui ſcripti che ue rāno a tre di queſti ſei huomini quelli tre ſtieno da parte ſen za parlare a ꝑſona; ⁊ che 'l rectore ſia tenuto di farli giurare di fare la nuoua electiōe de' ſopradetti officiali et migliori ⁊ più ſo fficienti che conoſciarāno ꝑ la detta arte ⁊ ſien tenuti e detti ele ctori d'eleggiare due de la detta arte e quali ſieno ſindachi a u dire quāte ⁊ quali petitiōi fuſſero portate dināzi da lloro de gli oficiali uechi, le quali petitioni fuſſero di coſe fatte in giuſtamēte contra coloro che ſi ſentiſſero grauati da lloro e d etti ſindachi coſì eletti a lloro ſia licito d'udire ed intendere

e, di conoſciare ognie ⁊ ciaſchuno eccesſo cōmesso per gli officiagli uechi; e ſecondo conoſciariāno cō deliberato conſiglio poſſano et a lloro ſia licito potere cōdāpnare ⁊ aſoluere ſecondo che la colpa richerà.

Capitolo V.

Di fare racolta fra xv dì nell'entrata dell'offitio del rectoĕ.

Ancho ordeniamo che 'l nuouo rectore ſia tenuto īfra xv. dì a l'entramēto del suo officio fare una raccolta generale et ine ſi proponga el rectore ī preſentia de tutti ſe neuna coſa ſia daffa re la quale ſia ī bene ⁊ in ſalute dell'arte: et allora fatta la propoſta ſia licito a ciaſcheduno leuarſi ritto ⁊ ine dire quello che gli par rà e ſe dirà coſa che paia a la raccolta di metterla a partito, ſi ſi met terà ſi ueramēte che mētre che quel cotale che dirà, o che ſuo det to ſi partirà neuno altro ardiſca di dire alcuna coſa ſe ī prima non è fatto el partito a boſſoli et a pallotte, agiugnēdo che ſe 'l rec tore nō farà īfra xv. dì la racolta generale, cagia ī pena per ogni uolta in xl. ſ.

Capitolo VI.

Del ſalario del rettore.

Ancho ordiniamo che acciò che gli ufficiali ſieno ſolliciti et attēti di fare el loro officio che 'l rectore abbia ꝑ ſuo ſalaro ꝑ ſei meſi xx. ſ.: el camarlengo abbia ꝑ ſuo ſalaro per vj. meſi xv. ſ.

Capo VII.

Chome l'arte abbia uno meſſo.

Ancho ordiniamo chel l'arte abbia uno meſſo ꝑ fare ībaſc ate, richieſte e commandamēti, et abbia ꝑ ſuo ſalaro ꝑ vi. me ſi v. ſ., ⁊ che 'l meſſo debba tollere de le richieſte de rich iami due denari, ⁊ ſe andaſſe di fuore dall'arte ne poſſa tollare quatro denari.

Capitolo VIII.

Che neuno ꝑſūma di tollĕ lauorio l'uno a l'altro.

Ancho ordiniamo che niuno dipintore di figura o d'ăme o di mura o lauorante che ſteſſe cō neuno di queſti dipī tori ardiſca ouero preſuma di tollare neuno lauorio l'uno a l'altro del quale lauorio ſi fuſſe riceuuta tenuta o che n'appariſſe ſcripta ouero teſtimoniāza ſenza eſpreſſa licētia di colui che pri ma aueſſe comīciato o uero fermato cotale lauorio, accettato ogni legiptima ſcuſa la quale produceſſe colui che foſſe accuſa to d'auere tolto tale lauorio, e chi contrafaceſſe a le predette coſe ſia punito et condēnato in x. libr. ſempre raguādato la condi

tione et la qualità del fatto.

Capitolo IX.

Che cholui che ſi richiama d'alcuno paghi certa quantità.

Ancho ordiniamo che qualunque pſona ſi richiamaſſe d'al chuno che quel cotale che ſi richiama paghi ꝑ decima ꝑ ciaſcheuno ſoldo īfino alla quātità di uinti ſoldi uno denaio per ciaſcheuno ſoldo, e da xx. ſ. in ſu paghi xii. denari ꝑ liura: e quādo ſi faceſſe comādamēto ſenza mettare in liuro ſi paghi vi. deñ. e quādo ſi mette ī libro xij. den., e ſe bisognaſſe eſaminare teſtim oni ſi paghi ꝑ ogni teſtimone diſaminato xij. den.

Capitolo X.

Di nō lauorare i dì de le feſte e de le guardie ſegrete.

Ancho ordiniamo che neuno dipītore poſſa ne debba la uorare e dì de le feſte comādate da la ſca chieſia ne qualun que feſta fuſſe comādata da' conſoli della merchātia, e però or diniamo che 'l rectore ſia tenuto nell'entramēto del ſuo officio ordinare uno o uero più come ſarà di ſuo piacere o che ſia ouē ſieno guardie ſegrete che accuſino chi lauoraſſe e chel rectore ſie tenuto di farli giurare di non accuſare neuno ꝑ odio o ꝑ mala uoglienza ma puramente debbano fare el loro officio e che 'l no me delle guardie al poſtutto ſieno ſegreti, ſempre īteſo ꝛ dichiara to che 'l rectore poſſa dare licētia di lauorare a chi la dimādaſſe giuſtamēte et diſcretamēte raguardādo ſēpre la diſpoſitione de' tēpi ꝛ de lauorij ſēpre īteſo che nel lauorio di Comune nō bi ſogni licentia.

Capitolo XI.

Che q̄lūq3 foreſtieri che uoleſſe lauorare paghi un fior.

Ancho ordeniamo che qualūque dipītore foreſtiere uor rà uenire affare l'arte ne la città di Siena che īanzi che cō mīci a lauorare paghi ꝛ pagar debbia all'uniuerſità de' dipītŏi riceuēdo el camarlēgo ꝑ la detta arte uno fiorino d'oro e chel detto foreſtieri debba dare buona et ſufficiēte ricolta inſino a la q uātità di xxv. llr'. e che neuno dipītore debba ne poſſa tenere neuno foreſtiere a lauorare ſe prima non ha pagato el dritto dell'arte e data la ricolta; ſe già quel cotale dipītore non li uoleſſe fare la ricolta ſia tenuto ciaſchuno rectore a l'entramēto de l'officio far comandare a tutti e maeſtri de le buttighe et de le mu

ra che non debbano tenere neuno dipītore foreſtiere ſe prima no n à data la ricolta e pagato il dritto all' arte, e chi contrafaceſſe a le predicte coſe ſia punito e condēnato in xl. ſ.

Capitolo XII.

Che colui che ſi richiama d'alchuno di q̄ dell'arte debbia dare ricolta.

Ancho ordiniamo che qualūque perſona difuori dall'arte d'al chuno dipītore che al detto dipītore ſia licito di dimandare una ricolta a colui che ſi richiama di lui acciò che ſe quel cotale che ſi richiama aueſſe affare neuna coſa al depentore che 'l rectore poſſa ſtrīgnere la ricolta e la detta ricolta debba eſſere dell'arte de dipintori e īcontanēte che 'l rectore uede che 'l dipintore dimāda la ri colta ſi debba incōtenēte dimandare e comandare p ſacramēto al det to dipintore ſe egli debba auere neuna coſa da colui che ſi richi ama di lui e ſe truoua ched elli debba auere ſi gli comādă di potere adimādare la ricolta e ſe truoua che non debba auere neu na coſa allora el rectore ſia tenuto di tener eſpreſſa ragione a colui che ſi richiama del dipintore.

Capitolo XIII.

Di ponere alchuna inpoſta e della ſua quātità.

Ancho ordiniamo acciò che ſ'abbino denari pelli biſogni dell'arte che ogni rectore ſiē tenuti di ponare o di far ponare una impoſta a ciaſcheuno dell'arte de' dipintori ſì ue ramente che non ſi poſſa ponare da due ſoldi in ſu ma ffino a que ſta quātità e da ine in giù p liura e p ſoldo come parrà a li ponito ri e chell'arte abbia una chaſſetta ne la quale ſi mectano ꝛ ſtieno e denari che peruerranno a le mani del camarlēgo, e ne la detta caſ ſetta ſtia el Breue, el liuro d'entrate e d'eſcite, e de richiami acciò ch'e denari e l'altre coſe dell'arte ſtieno e ſi rendano ſalue.

Capitolo XIV.

Di non mettere uno oro p uno altro, o uno colore p altro.

Ancho ordiniamo che nullo de l'arte de' dipītori ardiſca ouer preſuma di mettare ne' lauorii che faceſſe altro a oro, o ariento, o colori che aueſſe promeſſo, ſi come oro di me tà p oro fino, e ſtagno p ariento, azzurro de la Magna p azzur ro oltramarino, biadetto ouero indico p azzurro, terra roſ ſa o minio per cinabro e chi contrafaceſſe le predette coſe ſia

punito et cōdannato p ogni uolta in x. llir;.

Capo XV.

Di non reuelare nè palesă alchuna cosa ragionata.

Ancho ordiniamo acciò che nullo ardisca di riuelare o palese fare alchuna cosa la quale fusse ragionata, ouero posta in segreto p lo rectore de l'uniuersità de dipētori che quel cotale sottoposto che riuelasse neuna delle predette cose sia ī prima priuato d'ogni z ciascheuno officio che oner portasse ne la detta arte p tēpo di due anni, nōdimeno paghi al camălēgo dell'arte v. llr;.

Capitolo XVI.

Che neuno offitiale possa eleggĕ rectoĕ a se pximo o ;·sāguineo.

Ancho ordiniamo acciò che la electione degli officiagli proceda con ordine di· ragione e sia priuata d'ogne spetialità che coloro che sarāno affare la nuoua electione degli oficiali nō possano ne debbano elegiare neuno de detti officiali el quale sia cōgiūto de' de' *detti* electori sicome fratello carnale, ouero fratello cugino, o cognato carnale, ouero cugino, ouer cōpagno ī buttiga, z chi cōtrafacesse paghi p ogni uolta xx. s.

Capitolo XVII.

Che neuno ardisca di lusinghare o sottrarre alchuno lauorēte altrui.

Ancho ordiniamo che neuno dipītore ardisca ouero presūma da tentare ouero lusīgare ò sottrarne neuno lauorente il quale fusse posto co neuno dipītore ad āno, o a mese p uolerlo tollere a quel cotale cō cui fosse posto per qualunque cagione sia, se già nō fusse di uolontà di colui che tenesse el detto lauorēte come p colui che 'l sotraesse e ccagia ī quella medesima pena quādo la colpa uenisse da lui: però chi contrafacesse paghi xxv. ll;.

Capitolo XVIII.

Che neuno debbia dire parole che fussero uĕgogna del rectoĕ.

Ancho ordiniamo che cōciò sia cosa che onesto sia di rēdare onore al rectore e agli altri officiali, neuno ardisca di spălare cō parole uillane disoneste le quali possano tornare in uergogna e ī uitopero del rectore e de' suoi officiali e specialmēte quādo fussero dette ī atto d'officio e *chi* cōtrafacesse sia punito e cōdannato per ogni uolta in xx. s. e più e meno, cōsiderato la cōditione de la psona e la qualità del fatto.

Capitolo XIX.

Che 'l rectoĕ debbia mettĕ pace.

Ancho ordiniamo che se auenisse che neuno de la detta arte auesse alcuna mala uogliēza l'uno coll'altro o p parole o p

fatti che īcōtanēte che 'l rectore ſaprà ch'e detti ſottopoſti abiano ī ſieme briga o controuerſa neuna, gli deba a ſuo potere riducia re a pace e a concordia, e ſia tenuto e rectore almeno una uolta nel tēpo del ſuo officio mādare ꝑ tutti quelli dell'arte ad uno a d uno e tenere ſegreta eſaminatione ſe ſanno ſe neuno dell'ar te ſteſſe male l'uno co ll'altro, e ſe trouerà īfra neuno briga o mala uogliēza ſí li riduca a pace e a unità quanto gli è poſſibile.

Capitolo XX.

Che 'l rettore nāzi la fine del ſuo offitio debbia ricogliĕ ogni bādo.

Ancho ordiniamo c'ogne rectore enāzi la fine del loro officio deba auere riſcoſſo ogni bādo e cōdannazioni che aueſſe fa to nel tēpo del ſuo officio, ſempre īteſo ꝛ dichiarato che nō ſ'ītēda ꝑ coloro che fuſſero cōdāpnati a certo tĕmine, el qual tĕmine ſi diſtēdeſſe oltre al tēpo che dura l'officio *di* quello rectore ch'au eſſe fatta la detta cōdānagione, e ſe aueniſſe ꝑ molte e uarie ca gioni le dette cōdāpnagioni nō poteſſe auer riſcoſſe ne la fine del tēpo ſuo che ꝑ autorità e balìa del preſente ordinamēto abbia a potere riſcuotare termine quīdici dì cō quella poteſtà e balìa che aueua quando era nel ſopradetto officio e chi contrafaceſſe pa ghi per pena xx. ſ'.

Capitolo XXI.

Che neuno camālengo poſſa ꝟdēpnaĕ e toller pena ſe nō ſecōdo li ſtatuti.

Ancho ordiniamo che neuno camarlengo poſſa ne debbia ꝑ neuno richiamo ouero quiſtione che fuſſe dināzi da llui diſtendarſi oltre a quello che parlano e noſtri ſtatuti cioè dele pene e bādi e decime che ſi debbono pagare ſecōdo la forma de no ſtri capitoli ſenza la uolōtà del rectore e del ſuo cōſiglio e chi cō trafaceſſe paghi ꝑ pena xx. ſ'.

Capitolo XXII.

Che neuno debia ꝟdicĕ al meſſo del rectoĕ.

Ancho ordiniamo acciò che 'l rectore ſia ubidito e temuto che neuno de la detta arte, el quale foſſe pegnorato per lo rectore nō debia ne ardiſca di cōtradire al ſuo meſſo che uoleſ ſe tollare alcun pegno, e chi ꝑ coſi fatto modo ſpregiaſſe el comādamēto del rectore ſia punito e oōdannato ꝑ ciaſcuna uolta in x. ſ'.

Capitolo XXIII.

Che 'l rettore poſſa fare raunare racolta a' biſogni.

Ancho ordiniamo che 'l rectore poſſa fare racolta quando gli piace ſecōdo che uedrà ch'e' biſogni richierrāno e chi contrafaceſſe per choluj che non ubidiſſe paghi x. ſ'.

Capitolo XXIV.

Che 'l rettore col ſuo ꝯſiglio debbiano elegẽ due o più e quali poſſano corregẽ el Breue.

Ancho ordiniamo che 'l rectore debba e ſia tenuto īnāzi la fine del ſuo officio, elegiare col ſuo cōſiglio due ouer tre buoni huomini de la detta arte de' migliori e de' più ſaui che ſaranno nell'arte e quali huomini coſì eletti ſi debbano recare el breue per le mani e mirino ſe lŏ pare d'acreſciare o di menouare alcuna coſa al detto breue, e al loro ſia licito di fare ſtatuti di nuouo come conoſciarāno che ſieno utili e neceſſarij, e che 'l rectore faccia ricordare ꝑ ſuo meſſo agli uomini dell'arte ſe uogliono dare neuna petitione a detti officiali z ogni coſa che prouederāno ſi riducano in iſcriptura e dienla in mano del rectore: e 'l detto rectore faccia cōuocare la racolta generale acceptato che non ui ſieno e fanciulli, e ine ſi legano ꝑ li detti ſtatutarii gli ordini che auarāno fatti et āco ogne petitione che lŏ fuſſe data: e poi che ſānno coſì lette ſi ſi partirāno ad una ad una e quello che ſi prendarà e ſ'approuerrà per le due parti o più de la raccolta ſi ſi ſcriua ſolennemēte nel breue ćogli altri ordinamēti e quando e rettore a le predette coſe fuſſe negligēte, ſia punito in x. ſ. per ciaſcheuna uolta.

Capitolo XXV.

De la pena di colui che ſi ſpergiuraſſe.

Ancho ordiniamo che qualunque dipītore farà alchuno ſaramēto el quale ſaramēto gli fuſſe fatto fare ꝑ lo rectore, o ꝑ lo camarlēgo, el qual cotale ſaramēto gl fuſſe riprouato cō ſuficiēte pruoua che quel cotale ſia punito in lx. ſ.

Capitolo XXVI.

Che neuno poſſa rifiutare alcuno offitio.

Ancho ordiniamo che neuno dipītore poſſa ne debba rifiutare neuno offitio che gli fuſſe dato ouero cōceduto ꝑ l'uniuerſità dell'arte, acceptato che non aueſſe uucatione acciò che le fadighe e li oneri dell'arte ſieno participati a ciaſcheduno e chi cōtrafaceſſe ſia punito et cōdēpnato in v. lire.

Capitolo XXVII.

Di portare el cero a la feſta di ſcō Lucha.

Ancho ordiniamo, aggiongendo al capitolo che parla dela feſta di ſcō Luca. cioè di portare el cero, che non ſia neuno che poſſa ne debia ſcamozzare el cero che porta a la feſta conciosia coſa che nō ſia oneſto ne onore del Scō, e però chi cōtrafarà al capitolo ſia punito in x. ſ'.

Capitolo XXVIII.

Che 'l rectore poſſa e debbia rendē ragione de ſottopoſti dell'arte.

Ancho ordiniamo ch' e rectore ouero el ſignore della decta arte poſſa et a lui ſia licito di ſ;ua re et di rendere ragione de' ſuoi ſottopoſti et cogno ſcere ſūmariamente in ogni tēpo de le dipīcture e de lu opare e de' facti dell' arte a chiūque domādaſſe et ancora de l' altre coſe che ſi dimādaſſero ꝑ alcuno dipentore ad alcuno dipentore dināzi a rectore che decto ene.

Capitolo XXIX.

Che ciaſcheduno offitiale rēda ragioē de la ſua ſignoria.

Ancho ordiniamo che rectore ouero ſignore et il camarlengo et ciaſcheduno uficiale della decta arte renda la ragione della amini ſtratione et della ſignoria ſua et di tucte que lle coſe le quagli ane facte nel tēpo del ſuo o ficio agli ufficiali electi ſpetialmente a cciò, e quagli ufficiali ſieno et eſſere debino tre et e leganſi quando ſe elegge el nuouo rectore, o uero ſignore della decta arte. Et i decti tre uffi ciali ouero ſindici debiano aſindacare gli uffi ciali uechi, et cercare et inuenire chome año facto l' oficio loro et ſe ſono ſtati negligēti et pigri, e truouino eſſi ouero alcuno di lo ro auere peccato, ouero auere commeſſo alcu na coſa contra a la forā degli ſtatuti e degli or dinamenti della ſopradecta arte, ouero abiano facto contra loro giuramēto o loro ufficio puniſ cano e condannino e decti tre ufficiali ꝑ qua lunque truouano co/peuole ciaſcheuno in xl. l'. et in magiore et in minore quātità come loro pārà, conſiderata la qualità del peccato e que ſto recitino nella raccolta la quale ſi ſi faccia a loro uolantà et richieſta et le ꝑdecte coſe ſi de biano fare z ꝺpire īfra xv. dì dippo l' eſcimēto del uec chio rectore et chamarlengho.

Capitolo XXX.

De la pena di choloro che ſono richieſti et nō cōpariſchono.

Ancho ordiniamo che ſe alcuno che ſia rinchieſto nō uerrà a l' ora ordinata a la racolta o nō cō parirà dinanzi al rectore o al ſignore de la decta arte paghi incontanente di facto v. ſ'. già ſe nō ſteſſe con parola del rectore o del ſignore, la qual paro la et licētia non debia dare ſe non ꝑ iuſta chagione.

Capitolo XXXI.

Di chi tolleſſe alchuna buttiga a pigiōe a ſuo ꝓpo nome.

Ancho è ordinato che neuno tolgha o faccia torre a pigione alchuna butigha a ſuo pro prio nome et ſ' egli à compagno uno ouero più tolghala a pigione ꝑ ſe et ꝑ gli cōpagni o cō pangno: et chi contrafaceſſe ſia punito ꝑ cia *ſcuna uolta* in x. libr̄. già ſe non fuſſero in concordia o fuſſe ꝑ pacto tra loro.

Capitolo XXXII.

Che neuno tēgha alchuno gignore ſe non ha giurato a la detta arte.

Ancho è ordinato che neuno tengha alchuno gignore, ouero diſcepolo, ouero alchuno al tro a inparare o a fare l'arte de li depentori in bu tigha ouero altrui già ſe nō foſſe ſottopoſto ꝛ abbia iurato a la decta arte et a l'uniuerſità et ſe non à dato quello, che nello ſtatuto de la decta arte ſi contiene.

Capitolo XXXIII.

Che ciaſcheduno ſia tenuto di denūtiaē chi ꝓtrafaceſſe alli ſtatuti.

Ancho è ordinato che ciaſcheuno ſia tenuto per iuramento di denūptiare chi cometeſſe o contrafaceſſe

ali ſtatuti della predecta arte et chi accuſarà o di nūptiarà abia la metà della condēpnagione che ſi farà di quel cotale accuſato o denunziato e ſiali tenuto credenza.

Capitolo XXXIV.

Che neuno debbia fare ꝑt l'arte o ꝑt l'uniuerſità.

Ancho è ordinato che neuno faccia o dica o cometta o ſia ardito di comectere o di fare comectere contra l'arte et l'uniuerſità predecta o contra l'onore et lo bene et lo ſtato de la dēa arte et de la uniuerſità predecta; et chi contrafaceſſe ſì che coſì apaia manifeſto a rectore al camarlēgo et a conſiglieri de la decta arte o a l'uniuerſità predecta o a le due parti di loro ſia punito et cōdēpnato p ciaſcheuna uolta in xl. ſ.

Capitolo XXXV.

Di guardare le paſque e le uilie di ſcā Maìa.

Ancho è ordinato che qualūque hora el rectore o el meſſo da parte de dēo rectore comādaſſe el ſabato o le uigilie di ſcā Maria o le paſque che neuno lauori in tal dì, quādo li fuſſe comādato com'è dēo ene et debia laſſare ogni lauorio, già ſe nō fuſſe con parola del rectore, et chi cōtra faceſſe paghi per ogni uolta v. ſ'.

Capitolo XXXVI.

Robrica delle feſte comandate da la ſcā Chieſa.

Qui di ſopto ſirano ſcripte tutte le feſte le quagli ſono comādate p la ſcā chieſa di Roma et anco ci ſono agiunte certe feſte che ſono comādate p li conſoli le quali noi ſiamo tenuti di guardare ſecondo e noſtri ſtantiamenti et ordini

Feſte	Feſte
¶ Del meſe de Gennaio	L'Anūptiatione di ſcā M.ª
La Circunciſione	Scō Ambrogio di S.
La Epyphania	El uenerdì ſcō
Scā Agneſa uergene	¶ Del meſe d aprle
La conuerſione di ſcō Paolo	Scō marcho euāgeliſta
¶ Del meſe di féraio	Scō pietro martire
La Purificatione di ſcā M.ª	¶ Del meſe di magio
Scō Biagio Veſchouo	Scō Jacomo z ſcō phylippo
La chathedra di ſ. P.	La enuētione di ſcā ✠
Scō Mathya Apoſtolo	Scō iohñi porta latina
¶ Del meſe di marzo	Scō michele angelo
Scō Gregorio Papa	

L'Aſcenſ. del nr̃o Signore
Sc̃o Juſto
℄ Del meſe di giugno
Sc̃o Barnaba
Sc̃o Giouanni Bapt⁹.
Sc̃o Pietro e ſc̃o Paolo
℄ Del meſe di luglio
Sc̃a Margherita V.
Sc̃a Maria Magdalena
Sc̃o Iacomo ⁊ ſc̃o Criſtoforo
℄ Del meſe d agoſto
Sc̃o Pietro ī uinculo
Sc̃o Domenico ⁹feſſore
Sc̃o Lorenzo Martire
L'Asūptione di ſc̃a M.ª
Sc̃o Bartolomeo Apoſtolo
Sc̃o Agoſtino
La decollatione di ſc̃o Gio-
[uanni Baptiſta
℄ Del meſe di ſetēbre
La Natiuità di ſc̃a M.ª
La Eſaltatione di ſc̃a ✠
Sc̃o Matteo Apoſtolo
Sc̃o Michele Arcangelo princ.
℄ Del meſe d otobre
Sc̃o Franceſcho ⁹feſſore
Sc̃o Luca Euangeliſta
Sc̃e Undici millia V. ⁊ ſc̃a Ur-
[ſola
Sc̃o Simone et Iuda
℄ Del meſe di nouēbre
La feſta di Tucti e Sc̃i
Sc̃o Saluatore de l'uniuerſo
[ſeculo
Sc̃o Martino Veſcouo
Sc̃o Clemente Papa
Sc̃a Katerina Vergine
Sc̃o Andrea Apoſtolo
Sc̃o Pietro Aliſandrino Papa
℄ Del meſe di dicēbre
Sc̃o Anſano Martire
Sc̃o Nicolo Veſcouo
Sc̃a Lucia Vergene
Sc̃o Thome' Apoſtolo
La Santa Natiuitade del no-
[ſtro Signore
Sc̃o Stefano Martire
Sc̃o Giouanni Apoſtolo et
[Euangeliſta
Sc̃i Innocenti
Sc̃o Silueſtro Papa

Capitolo XXXVII.

Di chiunque faceſſe contra 'l breue.

Ancho è ordinato ch'e rectore ſia tenuto di cerca re come a lui meglio paŕa ſe alcuno della decta arte fa, ouero aueſſe facto, ouero farà contra el breue, ouero ſtatuto della decta arte, ouero contra il ſuo iuramēto et ſi prouato ſuſſe con tra le predecte coſe auere facto paghi quello cotale che contă faceſſe ꝑ ciaſcheuna uolta al camarlengo della decta arte riceuēdo ꝑ la de cta arte x. ſ'. et più e meno a la uolontà del rec tore, conſiderata la cōditione della perſona e la qualità del facto.

Capitolo XXXVIII.

Che 'l rectore debbia procedēe ꝑ.t chi faceſſe ꝓtra lo breue.

Ancho è ordinato et aiunto è, che e rectore de lla decta arte debia procedere contra ogni et ciaſcuno della detta arte che contrafaceſſer o uero cōmetteſſero alcuna coſa contra lo ſtatuto ouero che nō fuſſero ubidi enti al rectore ouero al ſignore ꝑ accuſamē to, ouero ꝑ inquiſitione, ouero ꝑ alcuno al tro modo ſ;uati o nō ſ;uati *(sic)* la ſollenità della ragione.

Capitolo XXXIX.

Della pena di chi offendeſſe l'arte.

Anco è ordinato che ſe alcuno offendeſſe l'arte oue ro l'uniuerſità de' dipētori in detto e in facto et dinū tiato fuſſe a*l* rectore, ſia tenuto quel medeſimo rectoē di cercare e punire chi contrafaceſſe ſecondo la forma dello ſtatuto de la decta arte et eſſi ne la publica cō uocatione e racolta dinūtiare *z* diuzetare *z* manifeſtare.

Capitolo XL.

Della pena di colui che nō pagaſſe la ſua cōdannagione.

Ancho è ordinato che ſe alchuno dipētore ſarà cōdennato ouero punito da rectore ouero dal ſignore *z* nō pagaſſe la ſua condēnagione īfra 'l termine a llui aſſegnato dal

rectore ſopradecto, ouero none ubidiſſe al recto re della decta arte e de l'uniuerſità predetta com andiſi a tucti quanti gli altri dipenctori che col detto diuietato non abbiano a fare nè eſſo ri ceptino ne cō lui participino in alcuno modo.

Capitolo XLI.

Come ciaſcheduno debbia dare ⁊ p̄ſtare aiuto e fauore al rectoe.

Ancho è ſtatuto ⁊ ordinato che ciaſcheuno della decta arte ſia tenuto di fare ⁊ di preſta re ⁊ di dare aiuto et conſeglio et fauore al recto re, ouero al ſignore della decta arte. In mandare *ad* executione gli ſtatuti et gli ordinamenti della dec ta arte. Et in acreſcere et mātenere ⁊ tractare ⁊ fa re gli onori ⁊ l'utilitadi della ſopra decta arte et ī ogni et ciaſcheduna coſa, la quale ſ'aptenesſe ouero ſi poteſſe aptenere al ſuo uficio p alcuna chagione o in alcuno modo a la ſua uoluntade et richeſta.

Capitolo XLII.

Che caſcheduno ſia tenuto di tenē ī credētia ogni ſegreto impoſto p lo rectore.

Ancho è ordinato che ciaſcheduno della decta arte ſia tenuto di tenere in ſegreto ogni credentia che gli fuſſe impoſta dal rectore della decta arte a lēgua ouero p iſcriptura o p lo meſſo del facto o p lo facto dell'arte de' dipento ri. Et altrui in alcuno modo o p alcuna cagione nō manifeſtare ſocto pena di xx. ſ. et più et meno a la uolontà del rectore cōſiderata la conditione della pſona e la qualità del facto.

Capitolo XLIII.

Chi faceſſe coſa che pertega a danno o a uergogna e della ſua pena.

Ancho è ordinato e ſtatuito che ſe au eniſſe che alcuno della decta arte faceſſe o diceſſe alcuna choſa che paia al rectore ⁊ ai

i ſoi conſiglieri che torni o ptenga a dāpno o difinore della decta arte, ouero contro lo honore z lo ſtato dell' arte predecta ſia punito et condēpnato p lo decto rectore quello cho tale che contrafaceſſe p ciaſcheduna uolta ī x. ſ'. et in maggiore et in minore quātità a la uolontà del decto rectore ꝓſiderata la cōdictione della perſona e la qualità del facto.

In nomine domini amen . Anno domini MILLESIMO TRECENTESIMO QUINQUAGESIMO QUINTO *(stile comune 1356)* INDICTIONE NONA DIE DECIMO NONO mensis Februarii.

Correcta et approbata fuerunt omnia suprascripta statuta per sapientissimum et eloquentissimum virum dominum Richum de Morrano de Mutina, excellentissimum legum doctorem, iudicem appellationum et maiorem sindicum comunis Senarum et officiales mercantie et alios sapientes electos ad predicta per Dominos Duodecim defensores et gubernatores Reipublice Senarum cassantes omnia statuta quae contra honorem et statum Communis Senarum in aliquo loquerentur, et mandantes quod nullus utatur aliquo statuto raso vel abograto sub pena in statutis Comunis Senarum contenta.

Ego Symon quondam domini Restauri de Restauris de Mutina imperiali auctorite notorius et nunc notorius et uficialis dicti domini Richi predicte approbationi interfui et de mandato ipsius domini Richi sindici me subscripsi et pubblicavi.

Capitolo XLIV.

Di fare ſtime z pagare la taxa e i che modo.

Ancho è ordinato z ſtatuito per l'arte de' dipentori che niuno poſſi ſtimare niuno lauoro ſenza licentia del rectore z che nō

poſſi fare ſtimare ſe non è dell' arte de' dipētori et che niuno poſſi ſtimare ſe prima coloro che uogliano far fare alcuna ſtima nō pa gano al rectore dell' arte la taxa d' otto dē;ř. per li*cen*tia al rectore da quarāta lire ī giù et da quarāta in ſu ſoldi quarāta *z* la metà de la ſtima ſia de ll' arte et l' altra delli ſti matori. Et chi cōtrafa a tucto el ſopraſcri tto capitolo c*h*' aggia in pena di v. lir. ꝑ uolta.

Capitolo XLV.

Che 'l kamerlēgo ubidiſca el rectore e ī che modo.

[c. 11.] Ancho ordinato è che ſe 'l camarlingo nō mette ad effecutione quello che lo rectore gl' imporrà o comanderà acciò che nō ſia negligente ne timi do, ch' egli abbia uno meſſo buono et ſofficiente da fare ogni ambaſciata et richieſta. Et ſe a ciò el camarlin go foſſe pigro, caggia in peńa buona et groſſa ꝑ ogni uol ta che contrafaceſſe cioè ī pena di xv. ſ'. ꝑ ogni uolta.

Capitolo XLVI.

Che lo rectore poſſi fare racolta e del modo.

Ancho ci pare di fare una adgiunta al capitolo che parla che 'l Rectore poſſa fare racolta quando li piace cioè che nō poſſa fare raccolta ī minore numero di diece ꝯſelglieri ſēpre inteſo ī quello numero e conſelglie ri del Rectore et li detti diece conſiglieř o da ine in ſuſo ſieno et eſſere debbiano d' ogni meſtiero cioè delle figure e dell' arme e delle mura per iguale parte quāto più ſi pò et lo Rectore che ī ciò foſſe negligente caggia ī pena per ogni uolta di xxv. ſ.

Capitolo XLVII.

Di portare el cero ꝑ la feſta di ſc̄o Luca.

Ancho ci pare che al capitolo che parla della feſta di ſanto Luca cioè di portare el cero che nō oſtante che el Rettore faccia la raccolta octo dì innanzi la feſta nō dimeno faccia comādare a ciaſchuno ꝑ ſe che porti el ce ro però che nō è mai che tutti ſieno a la raccolta. Et pò ci pare di farne queſta adgiunta. Et ſe nol fa caggia in pena di .xx. ſoldi.

Capitolo XLVIII.

Della electione del rectore o kamĕlengo.

Ancho: agiugnendo al Capitolo che parla della elec tione del Rettore che come e tre electori āno a fare el rettore così facciano et fare debbano electione di tre buoni huomini li quali sieno li migliori Et li più
[c. 11. r.] sofficienti ch'elglino conoscerāno in tutta l'arte et che q̄stj tre così electi si debbiano scruttinare nella raccolta gene rale a uoci segrete. Et colui delli decti tre che auerà le più uoci sia ꝛ essere debbia rectore della decta arte. Et se aue nisse che due de decti tre auessero le uoci uguali, cholui che sarà di più tempo rimāga rectore. El decto scruttinio sia tenuto ꝑ lo rectore uecchio si ueramente che lo ret tore uecchio cō uari cōselglieri dieno ī prima le loro uoci acciò che al dietro non potessero fare rectore a lloro sēno però che per una uoce più o meno potrebbero fare ꝛ diffare chui ellino uolessero: si ueramente che quelli tre che sarāno sopa decta electione possano fare. Et fare debbano el Camarlingo et li Consilglieri dell'arte et sindichj co me prima faceuano

¶ Et lo Rettore uecchio et suo consilglieri giurino nel le mani del camarlingo di tenere lo scruttinio bene et lealmente senza usare alchuna malizia et di non dicere le uoci a chui sarāno date. Et quando el Rectore questo non facesse caggia in pena di soldi xxxx.

In nomine domini . Amen . Anno millesimo trigentesimo LVII *(stile comune 1358)* indict. XI die XX mensis Februarii
Correcta et approbata fuerunt supradicta statuta et brevia per nobilem et sapientem virum dominum Lodovicum de Spoleto, iudicem appellationum et maiorem Sindicum Comunis Senarum et dominos officiales mercantie et alios sapientes electos ad predicta per dominos duodecim gubernatores et difensores reipublice Comunis Senarum cassantes et irritantes omnia statuta et brevia que contra honorem statum et libertatem Comunis Senarum in aliquo loquerentur. Non intendentes per hanc approbationem derogare aliquibus statutis vel reformationibus factis vel fiendis Comunis Senarum volentes quod per hanc approbationem non derogetur iurisdictioni vel statuto alicuius officialis Comunis Senarum vel iurisdictioni vel statuto officialium mer-

cantie quam haberent de consuetudine vel de iure et mandantus quod nullus utatur aliquo statuto casso vel abrogato sub penis in statutis Comunis Senarum contentis.
Ego Franciscus Angelitti de Trivio imperiali auctoritate notarius et nunc notarius et officialis dicti domini Syndici predicte approbationi interfui et de ipsius domini Syndici mandato me subscripsi et publicavi (*).

Capitolo XLIX.

[c. 12.] Come si faccia l'offerta per la festa di sco Andrea de' Ghallerani a la Misericordia.

Ancho prouidero e ordinaro che l'uniuersità de l'arte de dipentori ogn' anno in perpetuo paghi ouero spenda per la festa di sancto Andrea de' Ghallerani quattro ll*y*. di denari, le quagli si debbono ponare e stri buire a ciascheuno per liura e per soldo chome toccha e come parrà a l'imponitori de' detti denari si ueramente che le decte quatro llr. si conuertano in ceri e nel presto *(sic)* di due doppieri si come parrà e piaciarà a la detta uniuersità de' dipentori, sempre inteso e dichiarato che la detta festa e offerta se faccia e fare se debba a la chiesa de la Misericordia de la città di Siena e che ogni e ciascheuno dipentore sia tenuto e debba sotto pena di diece soldi per uno, essare a portare el ciero come gli toccherà a la decta festa.

(*) Qui cadono altre due approvazioni, una del 28 febbraio 1361 (stile comune 1362) e l'altra del 21 febbraio 1362 (stile comune 1363), che credo opportuno non ristampare essendo già state pubblicate dal Milanesi. Dopo il capitolo seguente, che non venne pubblicato dal Milanesi, seguono 5 approvazioni indicate nella descrizione del codice.

Capitolo L.

[c. 14.] Al nome dell'onipotente Idio et de la ſua bene decta madre Vergine madōna ſancta Maria e di tucti Sancti e Sancte de la corte celeſte e ſpe tialmēte del beato ſcō Luca euangeliſta, capo e guida dell'uniuerſità de' dipentori el quale dipenſe e figu rò la īmagine de la Vergine Maria madre del fi gliuolo di Dio.

Ordeniamo che la feſta del uenerabile ſancto Luca ſia da ciaſcheuno dipētore ſolēpnemente guardata dentro o di fuore de la cictà che fuſſe e che per la ſua fe ſta ciaſcheuno dipentore cioè maeſtri lauorenti che ſti eno ad anno, o a meſe, ouero a dì, o a llauorio portino e portar debbano uno cero a le loro proprie ſpeſe e ſe a uenisse che alcuno fuſſe fuore de la città, cioè nel cōta do di Siena che allora in quello caſo el ſuo compagno, ouero maeſtro ſia tenuto di mandare uno cero a la decta feſta ꝑ quel cotale che non fuſſe a Siena ſempre reguardata la conditione de la ꝑſona e la qualità del facto; e che la feſta ſi debba fare e celebrare e onorare in perpetuo ne la chieſa di ſancta Maria de la Miſericordia da Siena . ſicome fu deliberato ne la generale racolta dell'uniuerſità de dipentori, facto el partito infra loro a lupini bianchi e neri e uinto oltre a le due parti de le boci — Facta la ſupradecta deliberatione ne la caſa de la Miſ̃icordia di Siena a dì xxx. d'agoſto m.ccc lxvij.

Capitolo LI.

Che neſſuno parli contro la dicta deliberatione di ſocto.

Anco ordeniamo che neuno dipentore ardiſca oue ro preſuma in neuna racolta ouero di fuore da racolta ragionare arengare ouero conſegliare con

[c. 14. r.] tra la ſopradecta diliberatione facta p la decta uniuē ſità . e ſe neuno contrafaceſſe a le predette coſe paghi e pagar debba al camarlengho de la decta arte riceuendo per la decta arte x. li. e nondimeno quel cotale che con trafaceſſe nō poſſa auere nè offitio ne benefitio ne l'ar te da ine a x. anni proſſimi che uerrāno.

Capitolo LII.

Che niun foraſtiero poſſi fare niuna trabaldaria.

Ancho acciò che neuno foraſtiero poſſa fare alcuna trabalderia o alchuna archimia, ordeniamo che ſſe nella cictà di Siena ueniſſe alcuno foreſtiero e in eſſa cictà con alcuno maeſtro lauorra o ad anno, o a meſe, o a dì, o a llauorio che ſi toſto come cominciarà a llauo rare che 'l ſuo maeſtro dia ſicortà all' arte p lui di uī ti e cinque liure di denari ſeneſi *o uaramente piglia ndo lauorio in ſuo capo.*

Capitolo LIII.

Se niun foreſtiere faceſſe bothiga.

Anco ordeniamo che ſe alcuno foreſtiere nella città di Siena faceſſe boctigha o ſe con alcun altr dipintore ſ'aconpagnaſſe che 'l decto foreſtiere paghi al camarlengo de l'arte cinqne liure di denari *o ucramē te pigliando lauorio in ſuo capo.*

Capo LIV.

Che neſſun facci inſegne da tauerne.

Anco ordeniamo che neuno dipentore poſſa ne debba fare alcuna inſengna da tauerna ſe none el camerlengo de l'arte in queſto modo cioè che ll'an ſegna nō ſi poſſa uendare più che octo denari e llu na metà de detti denari ſia e eſſer debba dell uniuer ſità de l'arte e l'altra metà ſia del camarlengho, e ſe 'l camarlengho nō uoleſſe fare le decte inſengne che eſſo poſſa farle fare a cui più gli piacerà p quello medeſimo prezzo

Capitolo LV.

[c. 16.] Che la festa di sco Luca sia celebrata z honorata da dipentori ne la chiesa de lo Spedale di sca Maria de la Scala di Siena

Al nome de l'omnipotente Dio e de la sua madre Madonna sancta Maria et de lo benedetto missere sancto Luca euangelista guida et difensore capo et padrone de l'arte de li dipentori et di tutti li sancti et sancte de la corte del cielo . Amen. Certi saui huomini dell'arte de' dipentori electi et chiamati ensieme col rectore della detta arte ne la generale raccolta de' dipentori ensieme ragunati p dare ordine doue p ennanzi si debba honorare la festa del beato sancto Luca euangelista p l'arte detta p uigore de la balìa alloro data nella generale raccolta. Dirogato ī prima solennemente ogni statuto che in contrario parlasse come appare nel libro del camarlengho; furono ī concordia et deliberarono che nel nome di Dio da quinci innanzi per lo rectore z tutti li sottoposti de la detta arte de' dipentori si se honori la festa del detto santo Luca ı ne la chiesa de lo spedale di santa Maria de la Scala con quelli modi con quella cera et cō quelle conditioni et a quella pena che se honoraua la detta festa da quinci a dietro nella chiesa di santa Maria de la Misericordia Si chè ognuno dipentore maestri z lauorenti et loro maestri et compagni sieno tenuti z debbano nel die del beato misser sancto Luca a portare lo cero a la festa a lo spedale *di* Sante Marie de la Scala ad accompagnare el suo rettore come doueua portare et accompagnare a lo spedale de la Misericordia — Et questo statuto uaglia et tenga nō obstante alcun altro statuto che in contrario parlasse. (*)

[c. 16. r.]

(*) Segue a questo capitolo un'approvazione degli statuti delli 30 novembre 1379 (stile comune 1380), che fu pubblicata dal Milanesi *(Op. cit., pag. 24, T. I)*.

Capitolo LVI.

Che ciaſcuno ſia tenuto a portare il cero p la feſta di ſcō Lucha.

[c. 17.] Ancho ordiniamo acciò che la feſta di miſſer ſcō Lucha ſi faccia oreuole e bella che ciaſcuno dipentore el quale è a Ssiena o preſſo a quattro miglia debba in pſona rechare uno cero di lira e acompagniare il rectore infino che è tornato nell'arte. E 'ntendaſi in queſto modo che e maeſtri de le butighe, ouero de le mura debano portare un cero di lira e gharzoni debano portare un cero de meza libra e chi nō fuſe ſano ouero chi fuſſe nel contà di Siena mandi uno cero per lo ſopradetto modo e chi a ciò cōtrafaceſſe paghi a l'arte cinque lire, ſi uera mēte che la mità torni a l'arte, e l'altra agli uficiali della merchantia.

Capitolo LVII.

Di nō fare alcuna coſa a zondadari cōtra forā di ſtatuto.

Ancho ordiniamo che neuno ſottopoſto de l'arte de' dipintori poſſa ne debba preſtare o uēdare, o donare a neuno zondodaio e loro gharzone neuna maſſarizia acta a dipingniare ne pennegli, ne colori, ne colore mordente, ne diſegnare alcuna coſa in carta ouero ī zodado ſe nō a colui di chui fuſſe ouero a ſſuo factore ne in neuno acto che tornaſſe in dāno de l'arte o in uergognia, e chi contrafaceſſe al decto capitolo ſia punito e condannato in dieci lire ſi ueramēte che la metà torni a l'arte e l'altra metà agli ufficiagli de la mercātia: e ch'e rectore ſia tenuto a fargli paghare e ciaſchuno poſſa achuſare a rectore chi cōtrafaceſſe e abi la quarta parte del bando e 'l ſuo nome ſia tenuto ſegreto.

Capitolo LVIII.

Di chi diceſſe uillania e parole ingiuioſe al retore.

Ancho ordiniamo, agiognēdo al capitolo che parla di chi diceſſe uillania al rectore che qualūq3 ſottopoſto d'eſſa arte diceſſe a rectore mētre ch'è in offitio alcuna uilania o parole che li tōnaſſero in uergognia o

[c. 17. r.] uero minacciatorie paghi per ciascuna uolta cinque lire al camarlengho riceuēdo p la detta arte si ueraze *(sic)* mēte che la metà torni a l'arte, e l'altra agli uficiali de la mer cantia.

Capitolo LIX.

Di chi tolesse alcuno lauorio che fusse tolto per altro dipentore.

Ancho ordiniamo agiognēdo al capitolo che parla di nō tollare lauorio l'uno a l'altro che chi tolesse alcu no lauorio el quale auesse tolto a ffare alcuno sottoposto del quale si fusse riciuuta tenuta e che n'apariffe scritta ouero testimoniāza e chi acciò cōtrafacesse sia punito in xv. lire a pagare al camarlengho de l'arte si ueraze mēte che la metà torne a l'arte, e l'altra agli uficiali de la 3ĕ cantia, e nōdimeno renda il detto lauorio a cholui che prima l'aueua tolto e questo non s'intēda facendolo con pa rola di chi prima auesse tolto tale lauorio. E s' e rec tore fusse nigrigente a fare pagare la sopradetta pena che a la fine del suo uficio sia strecto dal nuouo recto re a pagare essa pena p simile modo.

Capitolo LX.

Come il chamālēgo sia tenuto a rēdaē la sua ragioe infra xv. dì.

Ancho ordiniamo acciò che l'arte abi el suo doueĕ che ciascuno chamarlengho che pei tēpi sarà sia tenuto a rendare la sua ragiōe īfra quīdici dì a l'escita del suo uficio e assegnare al chamarlengho nu ouo ongni mobile e pegni e massarizie de l'arte E che la sua ragiōe si legha a la prima racolta ch' e rectoĕ nuouo farà e se non rēde infra 'l dicto tēpo la ragiōe e le co se de l'arte s'entēda essare cōdānato a paghare a l'arte quaranta soldi e se 'l rectore fosse nigrigente a fare pagare la sopradēa pena chagia in pena a pagare a l'arte cinq·e lire si ueramēte che la metà torni a l'ar te e l'alra agli uficieli de la mēcantia. (*)

(*) Sotto sta notato (c. 27), a rogito di Salerno di Giannino, che « detti capitoli e statuti furono approvati li 18 maggio 1402 ».

MATRICOLE

DELL'ARTE DEI PITTORI

DELLA CITTÀ DI SIENA

[Matricola n. I.]

[c. 21. 10v.]

* 1 ℄ Lippo di Vanni
2 ℄ Iacomo di frate Mino
* 3 ℄ Lucha di Thomè
* 4 ℄ Christofano di Chosona
5 ℄ Fede di Nalduccio
* 6 ℄ Giovanni di Sera
* 7 ℄ Pietro di ser Dota
* 8 ℄ Paolo del maestro Neri
9 ℄ Agnolo di Nalduccio
10 ℄ Bartalo del maestro [Fredi
* 11 ℄ Iacomo di Cino Arrighi
12 ℄ Andrea di Vanni
* 13 ℄ Nicholò di Buonachor- [so
* 14 ℄ Galgano del maestro [Minuccio
* 15 ℄ Biagio di Ghoro
* 16 ℄ Christofano del mae- [stro Bindoccio
* 17 ℄ Franciescho di Piero
* 18 ℄ Nello Betti
* 19 ℄ Iacomo di Bindo
* 20 ℄ Franciescho di Neri
21 ℄ Niccholò del maestro [Vānuccio
* 22 ℄ Francio di Vānuccio
23 ℄ Andrea di Franciescho
* 24 ℄ Pavolo di Viva
* 25 ℄ Andrea di Turino
26 ℄ Tommaso di Niccholuc- [cio
* 27 ℄ Chele di Vāni
* 28 ℄ Franciescho di Vāni
* 29 ℄ Ghabriello di Saracino
* 30 ℄ Lorenzo di Vāni
* 31 ℄ Piero di Pascharello
* 32 ℄ Giusaffà di Filippo
33 ℄ Nuccio di Neruccio
* 34 ℄ Meo di Piero
35 ℄ Nanni di Franciescho
36 ℄ Angnolino di Gintile

[c. 22.]

37 ℄ Lando di Stefano
* 38 ℄ Pavolo di Giovanni Fei
39 ℄ Franciescho di Vanni [detto Chiancianese
* 40 ℄ Neri di Franciescho di [Neri
* 41 ℄ Iacomo di Piero
42 ℄ Pavolo di Giovanni
* 43 ℄ Nerino di Iacomo
* 44 ℄ Simone di Giovanni
45 ℄ Pietro di Donato
* 46 ℄ Domenicho di Buona- [chorso
47 ℄ Andrea di Ghindo
* 48 ℄ Franciescho di di *(sic)* [Māno
* 49 ℄ Giovanni del maestro [Lippo
50 ℄ Brandino di ser Cieio
* 51 ℄ Antonio di Giovanni
* 52 *Ghuido di Domenico*
53 *Tadeo di Bartalo*
54 *Iahomo* (sic) *di Lippo*
55 *Franciescho d'Antonio*
* 56 *Nicolò d'Ambruogio*
57 *Maestro Iachomo dal Ve-* [*tro*
* 58 *Mochata di Chontro*
59 *Nicholò di Magino*
* 60 *Bartolomeo di Notino*
* 61 *Nanni di Giovanni*
* 62 *Tadeio di Franciescho*
63 *Gianino* . . . . .

[Matricola n. II.]

[c. 23. rov.]

64 ℂ Iacomo di frate Mino
65 ℂ Lucha di Tomè
66 ℂ Fede di Nalduccio
67 ℂ Bartalo di maestro Fre-
[di
68 ℂ Agniolo di Nalduccio
69 ℂ Andrea di Vañi
70 ℂ Xpōstofano di maestro
[Bindoccio
71 ℂ Niccholo di maestro
[Vānuccio
72 ℂ Francio di Vañuccio
73 ℂ Gabriello di Saracino
74 ℂ Chele di Vāni
75 ℂ Franciescho di Vāni
76 ℂ Giusafa di Filippo
77 ℂ Piero di Baccharello
78 ℂ Lorēzo di Vāni
79 ℂ Meio di Pero
* 80 ℂ Giovāni di Iacomo
81 ℂ Lando di Stefano
82 ℂ Pavolo di Giovāni Fei
83 ℂ Frāciescho di Vānuc-
[cio Martini
* 84 ℂ Tadeio di Bartalo
* 85 ℂ Andrea di Bartalo
86 ℂ Checcho di Māno
87 ℂ Ghuido di Dnīcho Tan-
[tucci
88 ℂ Maiestro Iacomo di
[Chastello
89 ℂ Nuccio di Neruccio
90 ℂ Dnīcho di Buonacchōso
91 ℂ Simōe di Giovāni
* 92 ℂ Andrea del Bōra
* 93 ℂ Charlo d' Ambruogio
[merciaio e dipintore

94 ℂ Mochata di contro [c. 24.]
* 95 ℂ Sano d'Agniolo di Nal-
[duccio
* 96 ℂ Filippo di Franciescho
[di Piero
97 ℂ Niccolò di Magino
98 ℂ Nāni di Giovāni ser
[Cecchi
99 ℂ Bartolomeio di Nutino
*100 ℂ Piero di Frāciescho di
[Piero
101 ℂ Tadeo di Frāciescho
102 ℂ Gianino di Giovāne
*103 ℂ Bindino di Jacomo
*104 ℂ Martino di maestro
[Agustino
105 ℂ Nicholò d'Ambruogio
[detto maestro Beltramo
*106 ℂ Matheio di Piero di
[Baccharello
*107 ℂ Iuo di Pietro
*108 ℂ Piero di Jachomo Pieri
109 ℂ Cecco di Tomasso
110 ℂ Nāni di Lorenzo detto
[serpe
111 ℂ Buto di Nāni
112 ℂ Giusa di Fruosino
113 ℂ Boccio di Mariano
114 ℂ Iacomo di ser Ghuido
115 ℂ Giuliano di Bartolo-
[meio deto Buriano
116 ℂ Lazaro di Lonardo da
[Urvieto
117 ℂ Bogio da Cinello
*118 ℂ Bogio di Charluccio
119 *Daniello di Leonardo*
120 *Gualtierii da Pisa*

121 *Vettorio di Domenicho* [*Ser giacū*
122 *Franciescho d'Agniolo*
123 *Cristofano di Benedetto*
124 *Martino di Bartalomeio*
125 *Giovanni di* .....
126 *Benedetto di Nardo zoppo*
[c. 24. rov.] 127 Giovanni di Iacomo
128 Cristofano di maiestro [Bindocci
129 Pavolo di Giovanni Fei
130 Lando di Stefano
131 Ghuido di Domenicho [Tantucci
132 Checco di Manno
133 Tadeo di Bartalo barbiere
134 Andrea di Bartalo del [maiestro Fredi
135 Nanni di Giovannj ser [Cechi
136 Tadeo di Francescho gho- [fanajo
137 Martino di maestro Agu- [stino
138 Vetorio di Domenicho
139 Martino di Bartalomeio
140 Giusa di Fruosino
141 Iachomo di Ghuido
142 Bindino di Cialli
143 Giorgio d'Andrea di Bar- [talo
144 Mariano di Bindino
145 Giovannj di Bindino
146 Giorgio di Checcho di [Lucha
147 Bogio di Charlluccio
148 Nicholo di Ghuardi forbi- [ciaio
149 Iachomo di Giovannj
150 Iacomo di Pepo
151 Antognio d'Andreoccio [di Bindo
152 Vannino da Perugia
153 Lazaro di Lunardo da Orvieto
154 Daniello di Lunardo detto [danese
155 Benedetto di Bindo di [Valdorcia
156 Franciescho d'Agniolo
157 Ghualtieri di Giovanni [del lunigiana
158 Nicholò di Naldo da Nor- [ccia
159 Masseio da Pisa di Lupo
160 Salvestro di Domenicho [da Voltolina
*161 duo todeschi che fano [naibj
162 Adamo da .....

[Matricola n. III.]

Appresso di qui saranno iscritti tutti e dipentori che si trouarano nell'arte nel mccccxxviij.

[c. 26.]

163 ℂ Andrea di Bartalo di [Fredi
164 ℂ Lando di Stefano
165 ℂ Gussa di Fruosino
166 ℂ Martino di Bartolo- [meio
167 ℂ Piero di Iacopo Pieri
168 ℂ Crisstofano di Bene- [deto
169 ℂ Nani di Giovani ser [Ciechi
*170 ℂ Iachomo di Ghuido
171 ℂ Fruosino di Nofrio
*172 ℂ Vico di Lucha
173 ℂ Giovani di Pavolo
174 ℂ Lazaro di Lonardo
175 ℂ Danielo di Lonardo
176 ℂ Antonio di maesstro [Simone
177 ℂ Stefano di Giovani
178 ℂ Sanno di Pietro
179 ℂ Antonio di Giussa
180 ℂ Ghualtieri di Giovāni
181 ℂ Antonio di Filipo da [Pistoia
182 ℂ Adamo d'Arcidosso
183 ℂ Micho di Piero Michi
*184 ℂ Piettro di Giovanni [d'Anbruogio
185 ℂ Iacomo di Meio da Ma- [giano
186 ℂ Nani di Piero da Ra- [vaciano
*187 ℂ Simone di Salvesstro
*188 ℂ Nicholo di Giovanne [Venture
189 ℂ Lorenzuo di Piero
190 ℂ Antonio di ser Nado
*191 ℂ Domenicho di Bartolo [d'Asciano
192 ℂ Nastagio di Guaspare [orafo
*193 ℂ Lonardo di Nanni bar- [biere
194 ℂ Domenicho di Cristo- [fano

[Matricola n. IV.]

Pittori che si trovano nominati nel libro delle Capitudini delle arti fatto nel 1363, già esistente nell' Archivio delle Riformazioni di Siena ed ora nel R. Archivio di Stato.

195 ℂ Andreas Vannis
196 ℂ Lucas Tonis
*197 ℂ Luctinus Piovani
198 ℂ Franciscus Nerii
199 ℂ Bartholus magistri Fre-
[di
200 ℂ Filippus Vannis
201 ℂ Franciscus Vannis
*202 ℂ Bartolomeus domini
[Bolgarini
*203 ℂ Buonacursus Paris
*204 ℂ Nicholaus ser Soczi
205 ℂ Iacobus fratis Mini
206 ℂ Petrus ser Dote
207 ℂ Iohannes Sere
208 ℂ Xpophanus Cosone
209 ℂ Fede Nalduccii
210 ℂ Blasius Masinelli
211 ℂ Blasius Gori
212 ℂ Matheus Mei
213 ℂ Paulus magistri Nerii
*214 ℂ Romanus magistri Mi-
[ni
215 ℂ Pierus de Gerfalco
216 ℂ Iacobus Bindi
217 ℂ Angelus Nalduccii
218 ℂ Iacobus Cini
219 ℂ Franciscus Pieri
*220 ℂ Landus Dominici
221 ℂ Galganus magistri Mini
222 ℂ Chele Vannis
223 ℂ Cechus de Bozoli
224 ℂ Cristofanus magistri
[Bindocci

VI.

ORDINAMENTI

DELL'ARTE DEI PITTORI

DELLA CITTÀ DI FIRENZE

[1386]

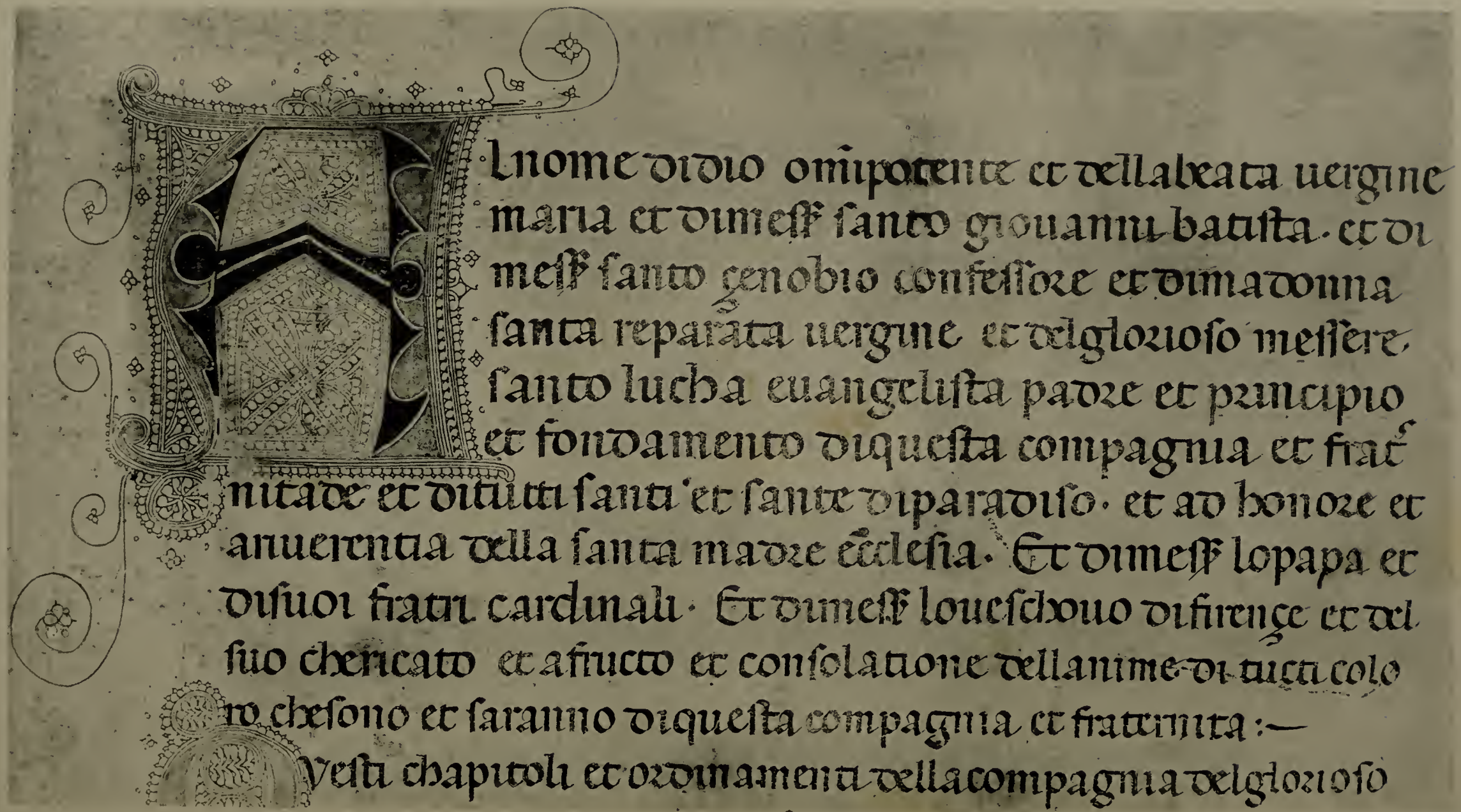

Lnome didio omipotente et della beata uergine
maria et dimesse santo giouanni batista. et di
messe santo genobio confessore et dimadonna
santa reparata uergine et delgloriosso messere
santo lucha euangelista padre et principio
et fondamento diquesta compagnia et frat
nitade et dituttti santi et sante diparadiso. et ad honore et
auuentura della santa madre ecclesia. Et dimesse lopapa et
disuoi fratri cardinali. Et dimesse louescouo difirenze et del
suo chericato et afiucto et consolatione dellanime di tutti colo
ro chesono et saranno diquesta compagnia et fratrinita :—
Questi chapitoli et ordinamenti della compagnia delgloriosso

[c. 2.] A l nome di Dio omīpotente et della beata uergine | Maria et di meſſ; ſanto Giouanni Batiſta et di | meſſ; ſanto Zenobio confeſſore et di madonna | ſanta Reparata uergine et del glorioſo meſſere | ſanto Lucha euangeliſta padre et principio | et fondamento di queſta compagnia et frat | nitade et di tutti ſanti et ſante di paradiſo et ad honore et | a riuerentia della ſanta madre eccleſia . Et di meſſ; lo papa et | di ſuoi fratri cardinali . Et di meſſ; lo ueſchouo di Firenze et del | ſuo chericato et a fructo et conſolatione dell anime di tucti colo | ro che ſono et ſaranno di queſta compagnia et fraternita : —

1. Queſti chapitoli et ordinamenti della compagnia del glorioſo | meſſ; ſanto Luca euangeliſta che fanno et ordinano quelli del | l arte de dipintori di Firēze a ſua laude et a ſua reuerētia et a conſola | tione dell anime noſtre . Et fu trouata et cominciata nelli anni | dominj mcccxxxviiij . a di xvjj d ottobre la uigilia del glorioſo | nr̃o aduocato meſſ; ſanto Lucha euangeliſta.

2. Queſti capituli et ordinamenti furono trouati et fatti da buoni | et diſcreti huomini dell arte de dipintori di Firenze al tempo di

Lapo Gucci dipintore
Vanni Cinuzzi dipintore
Corſino Bonaiuti dipintore
Paſquino Cenni dipintore
} Chapitani della detta compagnia

Segna da Rignano dipintore
Bernardo Daddi dipintore
Jacopo di Chaſentino dipintore
Chonſiglio Gherādi dipintore
} Chonſiglieri della detta compagnia

Domenico Pucci dipintore
Piero Giouannini dipintore
} Kamerlinghi della detta compagnia

3. Conciosia coſa che noſtro intendimento ſia mentre che ſemo in que | ſto peregrinaggio pericoloſo da argomentare d auere lo beato meſſ; | ſanto Luca euangeliſta per noſtro ſpetiale

aduocato dinanzi alla | maieſta diuina et dinanzi alla glorioſa uergine Maria che ſono | ſpecchio di purità ſi conuenghono puigiali puri et netti di pecchato. ||

[c. 2. rov.] 4. Ordiniamo ke tucti quelli ke uenghono o uēranno a ſcriuer | ſi a queſta compagnia huomini o donne ſieno chontriti et | chonfeſſi de loro peccati o almeno chon ītendimēto di confeſſarſi | il piu toſto ke potrā acconciamente . et ke i capitani o i kamerlinghi che lli ſcriueranno ſi ānuntino loro cio | e beni ke queſta cōpagnia fa.

5. Et qualumq3 ſia riceuuto a queſta cōmpagnia ſia tenuto di dire | ogni di cinque paternoſtri cū cimq3 aue maria et ſe ꝑ dimenti | canza, ouero ꝑ alchuna altra ſollicitudine non li diceſſe ogni di poſ | ſali dire il di ſequente o quando ſi ricorderà.

Et accio ke douutamente ſi poſſa cōſ9uare al ſ9uigio del beato meſſ9 | ſanto Lucha euangeliſta ſiſi debbia ſpeſſamēte chonfeſſare et chomu | nichare almeno una uolta l anno ſe puote fare licitamente.

6. Et ſia manifeſto a tucti ke noſtro intendimento ſie ke queſti capituli | non leghino niuna pſona a colpa ma ciaſcuno adoperi quello | buono ke puote o ſa . ſecondo ke Dio e lla ſua Madre el beato meſſ9 ſcō | Luca gliele concede ꝑ gratia.

7. Ordiniamo ke queſta compagnia abbia quattro capitani et qua | tro conſiglieri et due kamerlinghi come ſcripto e di ſopra i quali | chapitani et chamerlinghi ſieno z eſſere debbiano ſempre dell arte de di | pintori buoni diritti et leali . E conſiglieri poſſano eſſ9e dell arte . et fuori | della detta arte come a lloro piaceſſe . et ke i capitani uecchi co lloro con | ſiglio ī numero di xvj . ſi debbiano raunare *nella chieſa di ſanta Maria* | *nuoua* la prima domenicha d ottobre et la prima domenicha d aprile | et ordinatamente debbano eleggere et nominare octo huomini dell arte et i quattro ke piu boci anno di loro rimanghano et debbano eſſ9e | chapitani . Et i detti chapitani iui chiamati debano eleggere quactro | conſiglieri ciaſchuno il ſuo ſiccome a lloro parra o piacera et due kam9 | linghi et debano intrare inn oficio in kl' di nouembre e baſtino ſei | meſi inn oficio et in kl'. di maggio . Et abbiano diuieto che da

iui a | uno anno nō poſſano ne debiano auere niuno oficio nella detta cō | pagnia.

8. Et che i detti kamerlinghi uecchi debbiano et ſiano tenuti di rende | re ragione a chapitani nuoui ch entreranno de ſei meſi ch anno | tenuto il conto dell entrata et dell uſcita . Et ſe aueſſono fatte ſpeſe nō | licite et douute ke i detti chapitani gli debano fare rimettere di ſuo ||

[c. 3.] nella detta compagnia . et ſe no gli rimetteſſe chel debbiano radere del li | bro della detta compagnia et piu non ui ſia.

9. Ordinianio ke ogni prima domenica del meſe ſi debbiano eſſere i ca | pitani e chamerlinghi et que della cōpagnia et porre il deſcho fuo | ri e ſcriuere quelli ke uorranno entrare alla detta compagnia et fare | pagare ſ; tre p anno alli huomini et ſ; due alle donne . et raccorda | re chi ae a pagare che paghi.

10. Anchora ordiniamo accio che lla noſtra compagnia ſia ben ſollecitata di | buoni et diſcēti homini che doue l uficio de capitani conſiglieri et cha | marlinghi durarrano ſei meſi e poi ſi rechauono a un anno che ſopra detti ufici | ſi chauino di quattro meſi in quattro meſi che uiene la tratta tre uolte l anno.

La prima tratta ſi faccia addi diciotto d'ottobre la mattina | della feſta del glorioſo meſſ; ſcō Luca nr̄o auuocato e comīci il pīmo di nouēb$_3$.

La ſeconda tracta ſi faccia la prima domenica di febraio ⁊ comincino l ufi | cio il primo di marzo.

La terza tracta ſi faccia la prima domenica di giungno et comincino l u | ficio il primo di lulglio i quali capitani conſiglieri ⁊ camarlinghi dal | la finita dal loro uficio a un anno non poſſano ne debbano nella compa | gnia auere alcuno uficio.

11. Fu queſto capitolo fatto et ordinato nelgli anni di xpo . M . ccclxxxvj . | di diciotto d ottobre il di della feſta del gl'oſo appoſtolo meſſ; ſcō Luca | uangeliſta noſtro protectore p uenticinque ſaui ⁊ diſcreti homini | dell arte de dipintori . della detta compangnia.

12. A honore et riuerenza di Dio e de la ſua pretioſa madre uergene Ma | ria e del beato meſſer ſancto Lucha euangeliſta noſtro protectore di | nāzi a Dio e capo di queſta conpagnia . I Capitanj che fuorono nel mil | le trecento nouantacinque nella fine del loro ufficio del meſe d octobre | co lloro conſiglio e altri huomini de la conpagnia di numego di xxiiij | ordinarono che ongni anno il di di ſcā Maria Magdalena che a di . xxij. | di luglio ſi faccia uno rinouale nella cappella di mſſ; ſcō Lucha e che i ca | pitani che ſieno pe tempi debbano pagare e far pagare a ogniuno | chi puo, o uuole, ſoldi due ꝑ uno e che de queſti danari ſi debbano dare | a preti e pagare la cera . ch'al detto rinouale ſi poneſſe . come parra ||

[c. 3. rov.] a detti capitani che alotta ſaranno e che tucti quegli che al detto rino | uale ſe ritrouaranno ſtieano diuotamente con ſilenzio a pregare Idio | ꝑ tutti i morti fedeli criſtiani paſſati di queſta uita e maſſimamente | per quegli di queſta compagnia i quali fuſſono in purgatorio . che | Idio gli conduca a beni di uita eterna . Amen.

In xpi nomine . Amen . Año Incarnatiōis eiudʒ Mill.mo Quadringent.mo quarto . Ind . tertiadeciā die tertio decimo menſis Februarij . | Actū Flor. in Epiſcopali cuř . Floř. pntibus S'. Anthonio Jacobi . S'. Petro Franciſci Turi not'ijs Epiſcopalis Cuř Floř teſtibus ad īſřſcřpta habitis, uocatis | et rogatis, Venerabilis iudex dominus Iacobus de Camplo clericus utriuſque juris doctor Reu. in xpo patris domini domini Iacobi dei et apoſtolicae ſedis gratia | Epiſcopus Florentinus uicarius generalis . Viſis ſupradictis capitulis et eorum qualibet et eis particulariter examinatis et lectis et demum repertis iuxtis idoneis | et congruis ad predicta . Ea capitula ordinamenta et ſtatuta dicte ſocietatis ſ. Luce aprobauit et adſermauit ac mandauit per ſe et | ſuos in officio ſucceſſores et dicta ordinamenta et quod liber errorum non uturj debere ſed approbatis et confermatis autoritate qua ſungitur | habere uoluit et mandauit . Et dictam ſocietatem idoneam bonam et ſufficientem iterum aprobauit.

Ego Laurentius dñi. ſer Angeli Bandinj dicte Florentiae ciuitatis publicus atque imperiali auctoritate judex ordinarius et nunc notarius Epiſcopalis curie Florentinae | predicte dum agebatur interfui et ita rogatus ſubſcripſi etc.

MATRICOLA

DELL'ARTE DEI PITTORI

DELLA CITTÀ DI FIRENZE

A

1. Arrigho Cenni pp. *(popolo)* s. Lorenzo 1350
2. Bndrea del Pissato p. s. Mich. b'teldi 1373
3. Andrea Ristori pp. s. Brancatio 1353
4. Agnolo di Vanni p. s. Piero Maior 1358
5. Agnolo del maestro Giovanni p^p s. Paolo 1344
6. Amadore Naldi p. s. Paolo 1356
7. Agnolo Micheli p. s. Iacopo 1350
8. Amerigo Anselmi p. s. Piero Maior 1350
= 9. Andrea Cioni p. s. Michele Bisoni *(Orgagnia)* 1368
10. Alesso Andree p. s. Reparata 1351
11. Ammañatino Manetti p. s. Reparata 1351
12. Andrea Davanzi sellaio 1351
13. Allegretto Nucci 1353
14. Antonio di Andrea Tafi 1358
15. Andrea Ferri p. s. Reparata 1357
16. Andrea Vanni p. s. Piero 1351
17. Andrea Bonaviti p. s. Maria Novella 1374
18. Arrigo Guidi p. s. Michele Bisonni 1351
19. Andrea prete di santa Caterina 1356
= 20. Agostino di Ristoro dipintore 1350
21. Andrea di Nuto p. s. Maria a Verzaia 1405
22. Mro Ambruogio p. s. Liperata 1423
= 23. Ambruogio di Baldese dipintore 1414
= 24. Andrea di Puccino dipintore 1368
25. Andrea di Giovanni p. s. Felicita 1407
26. Andrea di Currado p. d. s. Ambrog. 1379
= 27. Antonio di Francescho dipintore 1407
= 28. Andrea di Pagholo orafo 1379
29. Agnolo Lotti setaiuolo 1389
30. Antonio di Puccio 1375
= 31. Antonio di Michele dipintore 1350
32. Antonio di Ciambino pp. s. Lorenzo 1419
33. Antonio di Giovanni pp. s. Cristofano 1419
= 34. Antonio di Iacopo dipintore *(ischiacina)* 1405
= 35. Angniolo di Taddeo dipintore 1377
36. Antonio di Lorenzo che fa i cieri 1391
= 37. Albizo di Iacopo dipintore 1391
= 38. Agnolo di Baldino dipintore 1404
= 39. Andrea Dalesso battiloro 1405

= 40. Agnolo di Lippo che fa i vetri 1350
41. Antonio Salesso battiloro 1408
42. Arcangelo di Cola 1421
43. Antonio di Iachopo Lorini 1424
44. Andrea di Domenicho forzerinaio 1421
45. Andrea di Stagio forzerinaio 1419
= 46. Andrea di Giusto dipintore 1350
47. Agnolo di Giovanni 1400
48. Antonio dell' Ammannato 1400
49. Antonio di Bartolomeo partigano 1424
50. Angiolino di Niccolò tedesco 1424
51. Ambruogio di Nofri a s. Lorenzo 1424
52. Allexandro di Niccolò dagli Alberi 1424
53. Antonio di Giovanni 1400
54. Antonio di Giuliano alla p. di 1424
55. Antonio di Bartolomeo a Ricci 1424
56. Antonio Dintarlato b. 1424
57. Agnolo di Giusto alla Badia 1424
58. Antonio di Francescho detto Chato 1424
59. Andrea di Piero sarto 1424
60. Antonio di Domenico fornaio 1424
61. Alesso di Matteo di Pello notaio 1350
62. Antonio di Tomaso detto Mazingo 1350
63. Amerigo di Giovanni Antinori 1350
64. Antonio di Cristofano di Giovanni Nolfi 1350
= 65. Antonio di Stefano battiloro 1435
= 66. Antonio di Giovanni dipintore pplo 1441
= 67. Antonio di Didino dipintore 1441
68. Antonio di Iacopo di p. Francesco 1442
69. Appollonio di Giovanni p. s. Frediano 1393
= 70. Andrea di Matteo dipintore 1443
= 71. Alesso di Baldovinetto dipintore 1449
= 72. Andrea di Giovanni dipintore di sargie 1350
73. *Antonio di Francesco di Boldro 1350*
74. *Antonio di Bartolomeo 1350*
= 75. *Antonio di Mazzano battiloro 1350*
76. *Antonio di Bartolomeo formagiaio*
= 77. *Archangelo di Iacopo dipintore*
78. *Antonio di Michele Buti di Borgo Ognissanti*
= 79. *Antonio d' Arcangelo di Giuliano dipintore 1525*
= 80. *Antonio di Lorenzo di Tomaso dipintore 1525*

= 81. *Andrea del Sarto dipintore 1525*
= 82. *Andrea di Giovanni dell' Armario dipintore 1525*
= 83. *Antonio di Iacopo Gallo dipintore 1525*
= 84. *Andrea di Donato Tronfa dipintore 1525*
= 84ª. *Andrea di Salvi Valeri dipintore 1525*
= 85. *Antonio di Cristofano del Batiloro dipintore 1525*
= 86. *Antonio di ..... da ..... dipintore 1525*
87. *Anderto d' Oessandro sargato 1525*
= 88. *Antonio di Gian Simone dipintore 1525*
= 89. *Agnolo di Cristofano dipintore 1525*
90. *Agniolo di Cosimo chiamato il Brozino*

B

[c. 4.] 91. Bruno Giovanni p. s. Si- [mone 1240
92. Bernardo Daddi 1240
93. Bonsi Lapi 1245
94. Bonamico Cristofani *d.º* [*Buffalmacco* 1241
95. Bartolomeo di Giovanni [miniatore 1241
96. Bartolo Bruni
97. Braccio di Nichola 1402
98. Bonacchorso orafo 1368
99. Bonaiuto di ..... Bonaviti [1399
100. Bertino di Pucino 1370
[c. 5. r.] 101. Bastiano di Michele 1380
102. Bartolomeo di Lorenzo [1388
103. Bastiano di Nicholò 1380
104. Bartolomeo di Lorenzo [1389
105. Baldo di Rusticho 1387
106. Bernardo di Vianni 1387
107. Barnaba di Michele fat- [torino dipint. 1410
108. Bicci di Lorenzo Bicci [1424
109. Bartolomeo di Filipo 1394
110. Bartolomeo di Fruosino [1394
111. Bernardo di Franciesco [1424
112. Bettino di Zanobi 1424
113. Bartolomeo di Pietro 1415
114. Bindo di Nicholò 1408
115. Bartolomeo di Domenicho [battiloro 1410
116. Bastiano di Giovanni bat- [tiloro 1424
117. Bartolo di Giovanni 1410
118. Bartolomeo di Donato [1410
119. Bartolomeo di Tomaso [1415
120. Benedetto di Simone Si- [nese 1410
121. Baldo di Giovanni 1415
122. Bertto di Segnia 1424
123. Bertto di Giovanni 1424
124. Benedetto di Matteo 1423
125. Benozzo Gozzoli 1423
126. *Bonaiuto di Giovanni 1427* [c. 6.]
127. *Biagio d' Antonio 1350*
128. *Benedetto di Domenicho*
129. *Baldo di Piero 1350*
130. *Bernardo di Franciescho* [*battiloro 1350*

131. *Bernardo di Frauciescho* [*Grilli 1350*
132. *Beruardino di Iacopo di* [*Giusto 1499*
133. *Bartolomeo di Piero*
134. *Bartolomeo di ....., 1525*
135. *Biagio di Franc° Paciui* [*1525*
136. *Bernardino di Simone del* [*Moscaino 1525*
137. *Bartolomeo di ..... di Ma-* [*mo 1525*
138. *Bastiano di Michele di* [*S. M. Nov. 1525*
139. *Bartolomeo di ..... al pon-* [*te Vec.*
140. *Bartolomeo d' Autonio* [*schultore*
141. *Bartolomeo di Raffaello* [*del Gharbo 1550*

C

[c. 6. r.] 142. Corsino di Bonaiuto 1375
143. Consiglio Gherardi 1357
144. Ceccho Lapi p. s. Piero [martire 1385
145. Cisti di Ciardo p. s. Am- [bruogio 1367
146. Ciardo Donati p. s. Am- [bruogio 1375
147. Cristofano di Stefano 1365
148. Cenni di Francescho 1415
149. Cristofano di Giovanni [1375
150. Chontro di Giovanni 1393
151. Cristofano d'Andrea 1411
152. Cione di Iacopo 1409
153. Chalvano di Cristofano [1425
154. Cipriano di Simone 1425
155. *Cola d'Antouio plo s. Lu-* [*ca 1417*
156. *Cimeuti di Piero 1460*
157. *Chimenti Raffaele*

D

158. Domenicho di Nuccio [c. 7.] [1398
159. Dolfo di Baldino 1381
160. Donato d'Ugholino 1375
161. Domenicho di Nicholo [1392
162. Domenicho di Puccio [1392
163. Donnino di Cino pp. s. [Lorenzo 1410
164. Domenico di Stefano 1410
165. Donnino di Giovanni pp. [s. Lucia 1424
166. Domenico di Francescho [1415
167. Donato di Nicolò orafo e [scarpellatore 1412
168. Domenicho di Zanobi [orafo
169. Domenicho di Lazero 1442
170. Domenicho di Nicholajo [1442
171. Domenicho di Francescho [1442
172. Domenicho di Zanobi [1469
173. Domenicho di Bartolomeo [battiloro 1460
174. *Domenicho d'Andrea mi-* [*niatore*
175. *Domeuicho di Bernardi-* [*uo di Iacopo*
176. *Domenicho di Tommaso* [*del ghirlandaio*

F

[c. 8.] 177. Filippo Guidi porta s. [Friano 1376
178. Francesco del maestro [Giotto 1341
179. Filippo Lippi 1352
180. Francesco di Neri 1368
181. Francesco di Nichola 1348
182. Francescho di Cino 1375
183. Francescho d'Arrigo 1375
184. Francescho di Michele [1382
185. Francho di Piero 1406
186. Franciescho di Iacopo 1387
[c. 8. r.] 187. Filippo di Corso p. s. Lo- [renzo 1384
188. Francescho di Iacopo 1424
189. Franciescho di Piero 1406
190. Fede di Franciescho 1397
191. Fortino d'Amadore 1405
192. Fede di Giannino 1406
193. Francescho di Domenicho [maestro 1419
194. Francescho di Giovanni [de vetri 1424
195. Filippo di Bartolo ser [Naldi 1424
196. Francescho di Lorenzo [1446
197. Filippo di Marcho 1448
198. Francescho di Stefano 1448
199. Fruosino di Piero
200. Fruosino di Bartolo
201. Filippo di Giuliano 1460
202. Filippo di Lorenzo di Fi- [lippo
203. *Francescho di Benedetto* [*Pacini*
204. *Francescho di Piero del-* [*l' horto*
205. *Filippo di Filippo*
206. *Francesco di Filippo di* [*Antonio 1525*
207. *Filippo di Giovanni Ber-* [*sardini miniatore 1525*
208. *Francesco di Bittino 1525*
209. *Francesco di Domenico* [*Rossegli 1525*
210. *Francesco di Giovanni* [*Nichomanni 1525*
211. *Francesco di Pier Matteo* [*1525*
212. *Francesco d'Angniolo 1525*

G

213. Giovannino di Lippo mae- [stro 1355 [c. 9.]
214. Giannuzzo di Monte 1396
215. Giovanni di Bindino 1414
216. Giotto di maestro Stefano [1368
217. Guccio del Sere da Ghi- [netto 1409
218. Giovanni da Rovigo mae- [stro 1370
219. Guido di Domenicho 1424
220. Giunta di Giovanni cofa- [naio 1380
221. Giovanni di Gherardo bat- [tiloro 1402
222. Giovanni di Sandro orafo [1384
223. Gherardo di Iacopo 1387
224. Giovanni di Titano 1405
225. Giovanni di Iacopo bat- [tiloro 1410
226. Giovanni di Puccio 1397
227. Giovanni di Berto 1424
228. Giliano d'Arrigo 1424
229. Giovanni d'Agnolo 1401

230. Giovanni di Donino di [Francesco 1424
231. Giovanni di Luca 1406
[c. 9. r.] 232. Giovanni di Francescho [1424
233. Giovanni d'Antonio rica- [matore 1424
234. Giovanni d. Marcho rica- [matore 1422
235. Giunta di Iacopo de Ros- [so 1424
236. Giovanni d'Antonio 1422
237. Ghirighoro di Benedetto [1420
238. Giosuè di Santi 1448
239. Giovanni di Francho 1448
240. Giusto d'Andrea di Giusto
241. Giovambattista d'Andrea [Bronchi
242. Giovanni d' Antonio di [Domenicho battiloro
243. Giovanni d'Antonio Bu- [sini
244. Giovanni d'Antonio Ghu- [geri
245. Giovanni di Domenicho [1450
246. *Giovanni di Michele 1450*
247. *Galiano di Michele richa- [matore 1450*
248. *Giuliano di Pier Bugiar- [dini 1450*
249. *Giovanni di Franciescho [1450*
250. *Giovanni d' Antonio di [Francesco 1450*
251. *Giovambattista di Tom- [maso di m. Colla 1450*
252. *Giovanni di M. Sallujj 1525*
253. *Giovanni di Giuliano [Barzutini miniatore 1525*
254. *Ghatilio di Girolamo 1525*
255. *Giovanni di Lorenzo [Chartini 1525*
256. *Giovantonio di Franciesco [Fogliani 1525*
257. *Giovanni di Bartolomeo [di M. Lapo 1525*
258. *Gianiacopo di Bartolomeo [1525*
259. *Gianiacopo di ser Fruo- [sino 1525*
260. *Giovanni di Domenicho [1525*
261. *Giovanni di Baccio Rigo [ischultore 1532*
262. *Giorgio d'Antonio di ma- [stro Lorenzo Vasari 1532*
263. *Giovangelo Montersoli [scultore 1532*

I

264. Iacopo di Casentino 1350 [c. 10.]
265. Iacopo di Matteo Roselli [1398
266. Iacopo Gilij orafo 1340
267. Iacopo Corsi p. s. Mich. [bisdñi 1403
268. Iacopo di Cione 1394
269. Iacopo di Buccino batti- [loro 1394
270. Iacopo di Gherardo 1402
271. Iacopo di Domenicho di [Nuccio 1405
272. Iacopo di Gristophano [1420
273. Iacopocho di Pagino 1422
274. Iacopo di Piero Piccino [1450
275. Iacopo di Piero da Mi- [liano 1450

276. *Iacopo Marcangelo 1350*
277. *Iacopo del Manicho*
278. *Iacopo dî Francescho Fi-*
[lippi 1525
279. *Iacopo di Bartolomeo da*
[Pontorno 1525
280. *Iacopo detto Iaconti 1525*
281. *Iacopo di Bernardino del*
[Chamillo 1525
282. *Iacopo di Domenicho Ro-*
[selli 1525
283. *Iacopo del Chonte 1525*

L

[c. 11.] 284. Lucchino Puccini p. s. Re-
[parata 1368
285. Luca Baldanza p. s. Mi-
[chele 1366
286. Lorenzo di Chorso 1363
287. Leonardo di Checcho
[1372
288. Luca di Checco 1380
289. Lorenzo di Bicci 1409
290. Lorenzo di Nicholo 1410
291. Lorenzo di Filippo 1448
292. Luca di Ghuccio 1394
293. Lippo d'Andrea pp. s. Pa-
[golo 1411
294. Lapo di Francescho 1411
295. Loro d' Antonio 1419
[c. 11 r.] 296. Lorenzo di Bartolo orafo
[pp. s. Ambruogio 1424
297. Lorenzo di Pucco 1442
298. Lorenzo di Piero 1448
299. Lorenzo di Piero Aguga
300. Leonardo di ser Piero
301. Lionardo di ser Piero da
[Vinci
302. *Lorenzo di Andrea*
303. *Lorenzo di Giovanni 1525*
304. *Lorenzo di Nazareno da*
[s. Geminiano 1525
305. *Lisandro di ser Domeni-*
[co del Calzolaio 1525
306. *Lorenzo di Bartolomeo*
[Marigniolli scultore

M

307. Matteo Roselli 1350 [c. 12.]
308. Menno Cambi p. s. Lo-
[renzo 1350
309. Maso di Ciaccho p. s. Re-
[parata 1350
310. Michele Bruni p. s. Lo-
[renzo 1350
311. Mentuccio Nucci
312. Maso Banchi 1350
313. Matteo Balzanello 1350
314. Michele Masi p. s. M. No-
[vella 1373
315. Matteo Iacopi di Casen-
[tino 1373
316. Mazza di Segna 1360
317. Mariotto di Nardo 1414
318. Michele di Giovanni 1404
319. Maffio di Giovanni batti-
[loro 1405
320. Michele di Giovanni Mei
[1409
321. Michele di Giovanni d'E-
[richo 1410
322. Massaio di Iacopo 1404
323. Meo di Michele 1405
324. Michele di Benedetto 1414
325. Michele d'Agniolo 1410
326. Matteo di Pello 1415
327. *Maso di Cristofano 1424*
328. *Matteo d'Antonio battilo-*
[ro 1424
329. *Marcho del Buono 1424* [c. 12. r.]

330. *Marcho di Filippo 1437*
331. *Matteo di ma.º Antonio*
332. *Michelangelo di Lodovico* [*Buonarroti iscultore*

N

[c. 13.] 333. Nuccio Iacopi 1396
334. Niccolaio Masi 1405
335. Nardo Cioni 1364
336. Neri di Mone p. s. Lo- [renzo 1381
337. Nofrio di Doddo 1368
338. Nardo di ser Mona 1359
339. Niccholò di Piero 1424
340. Nicholò di ser Lapo [1424
341. Niccolò di Piero scarpel- [latore aretino 1410
342. Niccolò di Piero de vetri [1415
343. Niccolò d'Antonio batti- [loro 1408
344. Neri del Bicci di s. Lo- [renzo 1434
345. Nunziato d'Antonio 1450
346. *Nicholò di Simone ser* [*Faccio 1525*
347. *Nicholò di Rafaello schol-* [*tore alias Tribolo*

P

[c. 14. r.] 348. Pasquino Cenni p. s. Mi- [chele 1350
349. Piero Fortini p. s. Repa- [rata 1350
350. Puccio di ser Firenze Cam- [pana 1350
351. Piero di Giovanni 1402
352. Pietro di Miniato 1392
353. Piero di Nello p. s. M- [abb. 1406
354. Piero di Francescho bat- [loro 1424
355. Piero di Chellino 1419
356. Pagolo di Nofri 1424
357. Piero di Benedetto 1424
358. Piero di Lorenzo 1424
359. Piero d'Antonio battiloro [1424
360. Piero di Francescho 1424
361. Pietro d'Antonio 1424

S

362. Sandro di Galluzzo 1350 [c. 15. r.]

T

363. Taddeo Gaddi 1366 [c. 16. r.]
364. Tuccio di Vanni 1350
365. Tiberio di Lapo Zati 1356
366. Taddeo di Bartolo Giorgi [1371
367. Tuccio di Vanni 1380
368. Tommaso del Mazza 1390
369. *Tommaso di Bartolomeo* [*di Giovanni*
370. *Taddeo di Francesco bat-* [*tiloro*

U

371. Ugolino di Tommaso 1370

V

372. Vanni di Giovanni 1366 [c. 17.]
373. Ventura di Moro 1416
374. Vincenzo d'Antonio da [Lucha

Z

[c. 17. r.] 375. Zanobi di Pietro 1350

376. Zanobi Corsini p. s. Re-
[parata 1384

377. Zaccheria d' Andrea 1386

378. *Zanobi di Poggino*

VII.

Notizie sugli ordinamenti e sulle matricole anteriormente stampate.

Descritti i codici degli statuti dell'arte dei pittori delle città di Perugia, di Siena e di Firenze, resta di far parola della parte legislativa dei medesimi; ma avanti di trattare di questo argomento occorre, a mio avviso, aggiungere qualche osservazione a schiarimento del modo, con cui sono formate le matricole antecedentemente stampate.

Per le matricole di Siena e di Perugia non si è in errore ritenendo che tutti quelli che si trovano ascritti all'arte non possino che essere pittori o cultori di arti e mestieri affini alla pittura, mentre non si può dire egualmente per la matricola di Firenze, ove figurano ascritti sarti, pizzicagnoli, legnaiuoli, barbieri ecc., e cioè persone che al certo non potevano avere alcun rapporto coll'arte del colorire, e così vi si trova un Donato d'Ambrogio, *tavolacciuio* del 1424, un Giannino di Fede, *barbiere* del 1424, un Iacopo di Nerino, *pizzicagnolo* del 1365, un Michele di Paolo, *sarto* del 1434, un Filippo di Paolo, *legnaiuolo* del 1383. Ed il numero di questi intrusi, dirò così, è tanto rilevante che a modo d'esempio degli 81 inscritti sotto la lettera A, soltanto 15 sono designati coll'appellativo di pittori. Il qual fatto se prova una volta di più che l'inscriversi ad un'arte era il modo facile per accedere agli uffizi pubblici della città, prova pur anche che non soverchio era il numero dei cultori della pittura nella città di Firenze quando gli ordinamenti della corporazione furono formati (155).

Si comprende di leggieri che in un lungo volgere d'anni non potesse esistere un solo elenco, o meglio una sola matricola, ma che questa dovesse essere rinnovata ogni tanti secoli. Due sono i sistemi seguìti. Per Perugia e Siena, le matricole sembra che si rinnovassero ogni secolo, e difatti per queste due città si pubblicano quattro matricole, mentre per Firenze ciò non appare, perchè sotto la vecchia matricola si fecero aggiunte a tutta la metà del sec. XVI, e poi s'interruppe l'iscrizione. Più sollecita questa interruzione avvenne per Siena, ove le matricole, che seguono il vecchio statuto, non oltrepassano il sec, XV; mentre non è così per Perugia, nelle cui quattro matricole si mantiene un'iscrizione continua, cosicchè

(155) A provare quanto asserisco ho creduto fosse sufficiente dare l'intero elenco degli iscritti sotto la lettera A, mentre per le altre lettere ho dato i soli nomi dei pittori e degli altri esercenti le arti affini.

si vede cominciare col nascere de' suoi ordinamenti, e terminare con la soppressione delle arti, fatta poco opportunamente dal pontefice Pio VII, tantochè abbiamo inscritti dal 1365 al 1801.

Dal modo con cui sono formate le matricole si vede chiaramente che constano di due parti: nella prima, sono i nomi dei soci scritti con un identico carattere, simile a quello del testo degli ordinamenti o del breve, e questi io chiamo soci fondatori, come esistenti in quell'anno, in cui fu compilata la matricola, e a questi generalmente io ho premessa una cidiglia, se la posseggono nel manoscritto; mentre la seconda parte contiene un elenco di aggiunti, i nomi dei quali ho stampato in corsivo per distinguerli dai primi. Non ho portata alcun'altra distinzione tra nome e nome, non volendo tener calcolo del merito di ogni singolo artista, ma li ho dati come si trovano nel manoscritto, e quindi non ho fatto nella stampa alcuna differenza tra i nomi del Perugino e del Pinturicchio e quello di un umile artista talvolta sconosciuto, primo perchè, così facendo, avrei operato contrariamente al modo, con cui si trovano inscritti i nomi nel codice, secondo perchè la mancanza di lavori di un nome sconosciuto non ci dà ragione a giudicare della sua imperizia.

Dopo il Breve di Siena, seguendo l'esempio del Milanesi, io ho dato alla stampa quattro matricole e sono tutte compilate nel sec. XIV o dentro il sec. XV, ed in esse poche sono le cassature e le sostituzioni. Più frequenti si trovano tali cassature nelle prime due matricole di Perugia, e più rilevanti ancora più che nei nomi negli anni si vedono nella matricola di Firenze, la quale presenta alcun che degno di speciale nota.

Tal volume pare che sia stato nei fogli destinati ad elencare i nomi preparato in antecedenza alla compilazione degli ordinamenti, e cioè prima del 1350, giacchè ogni lettera al primo nome, e ogni pagina alla sommità porta segnata tal data, e l'intestazione di ogni carta sì al dritto che al rovescio è sempre fatta in un'identica maniera. Prima è scritto il nome e poscia segue l'anno, e quindi dodici lettere maiuscole iniziali dei mesi dell'anno, le quali pare servano per indicare il mese, in cui uno fu inscritto, e questo fatto si segna mettendo un grosso punto accanto alla lettera indicante il mese, in cui avvenne l'inscrizione. Gli anni in cui tali inscrizioni ebbero luogo sono segnati sul numero 1350, il quale perciò viene quasi sempre modificato; ed osservando che l'inchiostro, con cui tale anno fu cambiato, è identico a quello con cui è notato il nome dell'inscritto, si ha ragione a supporre che l'anno sostituito e modificato indichi con precisione quello in cui l'inscritto entrò a far parte dell'arte. Questa supposizione è confermata dal fatto che quasi tutte

le correzioni in generale compiute sull'anno 1350 sono posteriori a questo che appare essere stato il primitivo.

Come nelle prime due matricole di Perugia sovente vi sono note marginali indicanti l'anno e talvolta il giorno ed il mese in cui uno fu ascritto all'arte, o in cui moriva, nonchè i passaggi da un rione ad un altro, così in quelle di Siena e di Firenze non avvi annotazione alcuna. Tutte queste particolarità io ho creduto di dover riportare, giovando alla storia della vita di ciascun artista cui dette note si trovano apposte (156).

Nelle matricole di Perugia l'indicazione dell'anno, in cui uno fu ricevuto all'arte è notato colle parole *obtentus* o *receptus,* e quando tali parole mancano taluno ha voluto vedere nell'anno premesso al nome dell'inscritto quello non della morte, ma dell'inscrizione. Tale supposizione però non ha base di sicurezza, non essendo confortata da alcun documento, chè anzi talvolta avviene che l'anno premesso al nome indichi quello della morte. Ogni dubbio cessa quando, come sovente accade, assieme all'anno in cui uno fu inscritto all'arte vedesi pur segnato quello della morte; ma ripeto che tali notizie si trovano solo nelle matricole di Perugia essendone quelle delle altre due città completamente prive. Debbo aggiungere che nella matricola di Firenze talvolta l'aggiunta della parola *dipintore* è grattata, ed ignota resta la ragione di tal fatto, e la inscrizione in questa matricola è fatta senza alcuna regola, tanto che accanto ad uno del popolo di S. Lorenzo avvi uno del popolo di S. Riparata, mentre in Perugia tutti gli ascritti sono divisi per rione e non si manca di notare quando uno, per cambiamento di abitazione, passa da un rione ad un altro. Per gli artisti di Siena non avvi alcuna indicazione a qual contrada essi appartengano, ma sono scritti per ordine alfabetico, e senza alcuna notizia dell'anno in cui uno fu inscritto, o che morì.

Per gli inscritti nella matricola della città di Siena vi sono molti nomi che furono con note ricche di documenti illustrati dal Milanesi (157) quando nell'opera più volte citata pubblicò questo *Breve*. Molte altre notizie si trovano nelle *Lettere Senesi* del P. Della Valle, sulle quali è bene avvertire che conviene andar a rilento nell'accettarle tutte per esattissime, in quanto che dicevami il dotto cav. A. Lisini, cui mi è grato testimo-

---

(156) Tali note sono scritte in carattere minuto in corsivo, ed io ho creduto riprodurle agli stessi luoghi in cui cadono nel manoscritto in un carattere egualmente di corpo piccolo.

(157) Ai nomi, di cui il Milanesi diede notizia e documenti ho preposto un asterisco, il quale serve ad indicare che nel Tomo I dell' *Opera citata* dal dotto senese tali notizie sono riportate.

niare anche qui pubblicamente la mia riconoscenza per gli aiuti cortesi prestatimi nello studio del Breve senese, le medesime sovente gli furono fornite dall'Ab. De Angelis, il quale nella ricerca dei documenti e nelle citazioni non fu al certo il più scrupoloso indicatore, come non di rado accade col Vermiglioli, che, sebbene cultore vivissimo delle glorie patrie, pure ha il difetto di non porre la maggior esattezza nelle citazioni.

Sull'esempio del Milanesi, come già ho detto, io cercherò di fare del mio meglio per gli artisti della città di Perugia, giovandomi specialmente di quell'opere preziose, che sono le *Lettere Pittoriche* del Mariotti, ed il *Giornale d'Erudizione* del Rossi, e di qualche altra opera, e dei miei spogli negli archivi della città. Spiacemi che questi non saranno molteplici, ma quello che non mi è dato di fare oggi, spero, se Iddio mi dà vita, di compiere in progresso di tempo, perchè gli archivi perugini sono ancora una miniera inesplorata, e, studiati a dovere, daranno frutti abbondantissimi, tantochè si vedranno venire alla luce nomi di artisti sino ad ora ignoti, e di taluni che conosciamo solo di nome potremo documentare l'esistenza, e più opere, che al presente vanno per anonime o vengono attribuite ad altri, potremo assegnare al loro proprio autore.

Fui assicurato che gli ordinamenti e le matricole di quest'arte di Firenze troveranno un illustratore nel sig. Colnaghi console inglese in quella città, che da più anni studia tal manoscritto, ond'è a sperare che dal suo sapere e dal comodo, che io non ho, di far ricerche negli archivi fiorentini, potremo avere in breve un'opera che eguaglierà quella lasciata dal dotto storico e critico senese.

Quella tal quale omogeneità che appare nella compilazione degli statuti di Perugia e di Siena non si riscontra in quelli di Firenze, ove le differenze sono notevoli, e quindi si domanda ragione di un fatto che non dovrebbe esistere, perchè tutte e tre queste città si reggevano nella stessa forma di governo, e le singole società si trovano costituite non solo nello stesso secolo, ma in uno stesso periodo inferiore a cinquant'anni. Una delle ragioni deve essere nel numero degli abitanti di dette città perchè Perugia e Siena avendo un decimo degli abitanti di Firenze, questi nelle inscrizioni alle singole corporazioni dovevano preferire l'arte che esercitavano, mentre a Firenze tutto andava alla rinfusa pur di ottenere l'inscrizione alle società, tantochè negli ordinamenti di quest'ultima città è detto che l'ammissione era libera a tutti, di guisa che per statuto l'inscrizione si faceva sulla pubblica piazza mettendo fuori della porta della sede della società un tavolo ed ivi si notavano nel registro i nomi degli aderenti, e ciò si faceva pubblicamente alla presenza dei passanti, poichè nello statuto (cap. 9)

era detto: « Et ordiniamo che ogni prima domenica del mese si debbia porre il desco fuori e scriuere quelli che uorranno entrare alla detta compagnia ». Data tal libertà, non deve maravigliare se accanto al nome di un pittore vi è quello di un sarto, o di un barbiere, o di un pizzicagnolo, ecc.; e a prova di quanto asserisco ho dato per i nomi iscritti nella lettera A l'elenco per intero come si trova nel codice, e per facilitare le ricerche allo studioso, ai nomi dei pittori e cultori di arti affini, come miniatori, orafi, scultori, ho premesso due trattine le quali servono a dare a prima vista tal distinzione; anzi, per non stampare nomi che non giovano al presente studio, nella matricola di Firenze mi sono limitato, per le altre lettere, ai soli nomi che avevano l'aggiunta di pittori, o scultori, o di esercenti arti affini a questi due.

Dopo aver detto come erano formate le matricole ed avere esplicato i luoghi, che alla generalità potevano riuscire oscuri, passerò a parlare in ultimo del modo, con cui erano formate le diverse costituzioni di quest'arte, e nel discorrere di esse manterrò l'ordine seguito nella stampa delle medesime.

Gli ordinamenti di Perugia si compongono di 43 capitoli, e nella compilazione che si è data alla luce si dicono stabiliti ed approvati in una adunanza generale tenuta nella chiesa di S. Lorenzo li 7 giugno del 1366, e sono compilati in latino. Come già notai in precedenza, dall'esame di essi si rileva che tali ordinamenti originariamente si componevano di 32 articoli, e che gli undici susseguenti appartengono ad una compilazione posteriore e forse furono aggiunti quando ebbe luogo l'approvazione dell'intero statuto. Quasi tutte le deliberazioni si riferiscono ai rapporti che debbono esistere tra i singoli artisti, ed in niuna si discorre esplicitamente del modo con cui era costituita la direzione della società, in qual anno si poteva entrare in essa e quali titoli occorrevano per avere il nome di pittore. Il *Camerlengo* è il capo della società ed è coadiuvato da cinque soci, uno per rione, che hanno il nome di *Rettori,* e pare, da un verbale di una adunanza del 1474 già sopra ricordata (pag. 14), che vi fossero anche due *Massari* de' quali non è ricordo negli ordinamenti. In antico, prima ancora che tali ordinamenti fossero composti, da un capitolo dello statuto del 1342 appare che fosse d'uopo disciplinare le diverse arti della città, e si trova che a ciascuna arte si assegna il proprio camerlengo ed il numero degli ufficiali che lo devono coadiuvare nel reggere l'arte, e per quella dei pittori, come di una delle meno numerose, si assegna un camerlengo e due soli rettori. Come poi aumentassero, quando e perchè fossero portati a cinque, questo non mi è riuscito appurare. È forse agevole supporre che, cresciuto il numero degli ade-

renti all'arte fosse necessario aumentare anche quelli che erano proposti al buon andamento della società (158).

Il Breve di Siena risulta composto, come qui è stampato, di 60 capitoli, che il Milanesi porta a 63, ed il medesimo appare compilato in diversi tempi. La prima parte è composta di 43 capitoli i quali furono approvati nel 1355 (st. c. 1356), ed anche tra essi, per chi volesse essere minuzioso, forse troverebbe che una prima compilazione si limita al capo 36, come già notai a pag. 77, cui sarebbe stata fatta un'aggiunta posteriore sino al 43 compreso. Qualunque sia l'induzione che si voglia accettare, è chiaro che il Breve si mostra completo coll'articolo 43 o al più sino al 49, e tutti gli altri che susseguono sono aggiunti. Però è da osservare che i capitoli che vanno dal 50 al 60 più che aggiunte sembrano compilazioni più antiche di statuti o ristretti di essi perchè non sono che una ripetizione di quanto in parte è sancito nei capitoli precedenti. Io li ho stampati solo per rispetto all'antichità dei medesimi.

In questo Breve mancano pure le disposizioni che fissino il numero e i gradi delle persone che presiedere debbono alla amministrazione della società e nè si dice chi sieno quelli che abbino diritto di far parte della società e in quale anno si possa essere inscritti alla medesima. Si parla di un *Rettore* che si chiama anche *Signore* (cap. 29), che è il capo della società, ed è pagato, e di un *Camerlengo* che deve essere sottoposto al rettore (cap. 44) e che pare che abbia la mansione dell'economo, e si dice che vi sono pure tre *Consiglieri* (cap. 4, 45 e 48), che coadiuvare debbono il rettore nel disbrigo delle sue mansioni; e si parla anche di tre *Sindici* (cap. 4, 24, 29) l'ufficio dei quali è di ricercare se il rettore ed i consiglieri fecero il debito loro e di ricevere le modificazioni che si propongono al Breve, esaminarle e riferire in proposito all'adunanza generale che ha il nome di *ricolta* (cap. 4) da raccogliere.

Non si può a meno di non osservare che avvi un'abbondanza di disposizioni nelle costituzioni di Perugia e di Siena, e in quelle di quest'ultima città tal prolissità di disposizioni sarebbe apparente se il vero statuto si volesse ristretto al cap. 43, ma ciò nullameno sì questo come quello di Perugia contrastano colla brevità tacitiana degli ordinamenti di Firenze, che constano di soli 12 capitoli nei quali trovasi accennato alla sola parte direttiva della società e differiscono perciò essenzialmente dalle due precedenti. Presiedono all'andamento della società quattro *Capitani* che debbono sempre essere scelti tra la classe dei pittori,

---

(158) Questo documento si trova riportato nell'Appendice I, al numero VII.

e ciascuno di essi si deve scegliere un aiuto o segretario che aveva il nome di *Consigliere;* a tal numero sono aggiunti due economi o tesorieri, che avevano il nome di *Camerlenghi.*

Nel Breve di Siena si parla di un *Messo* o bidello (cap. 7), che *Nuncio* si chiama negli ordinamenti di Perugia, mentre due e forse più eranvi per Firenze, come si ricava dalla matricola sebbene nel testo degli ordinamenti non sia detto (159).

Le disposizioni degli statuti di Perugia e di Firenze sono limitate al modo con cui si deve costituire la società e deve essere guidata, e nei rapporti tra artista ed artista, mentre in quello di Siena il rettore giudica nelle diverse divergenze, che possono presentarsi anche tra artista ed artista, ed impone le penalità.

Per quanto s'attiene alle pratiche religiose è da notare che in quello di Perugia s'impone di onorare la festa di S. Ercolano, e si è già veduto in qual modo clamoroso avvenivano tali onoranze, e la festa della B. Vergine dell'Assunta; ed in quello di Siena si voleva che tali onoranze fossero date a S. Luca e a S. Andrea de' Gallerani, mentre in quello di Firenze è limitata l'onoranza a S. Luca. Però è notevole in questo statuto che a differenza degli altri due s'impone agli iscritti una prece giornaliera, e si vuole che almeno una volta all'anno compiano le pratiche del confessarsi e del comunicarsi come è prescritto al capo quinto che « qualunque ſia riceuuto a' queſta compagnia ſia tenuto di dire ogni di cinque paternoſtri cum cinque aue Maria e confeſſarſi e comunicare almeno una uolta all'anno ſe puote farlo licitamente ».

Non può esser dimenticato che nello statuto di Firenze è detto ai cap. 4 e 9 che anche le donne possono far parte dell'arte, ma però ciò non avvenne, perchè non una si trova nei 400 nomi che figurano inscritti nella detta matricola. Ciò non è detto nè in quelli di Perugia, nè di Siena, sebbene in quello di quest'ultima al capo 24 si imponga che ad una certa adunanza non possino intervenire i fanciulli, il che fa nascere il dubbio che essi potessero assistere alle diverse riunioni, ed allora ne viene il riflesso, se ciò era loro consentito da un diritto, in qual modo questo nasceva ed in qual anno si acquistava, o se era un abuso che i genitori portassero seco alle riunioni i loro figliuoletti piccoli, e perchè esso si tollerava.

Esposte così queste principali osservazioni dirò per ultimo

---

(159) Nell'elenco degli inscritti a taluni nomi è aggiunto *messo dell'arte*, come a Paolo di Neri, a Fede di Giannino. Vi era pure un *servidore della Chiesa*, come Giovanni di Nuccio, ed un *trombettiere*, come Giovanni di Domenico, che pare fossero a servizio della società.

che mentre gli ordinamenti di Perugia, per quanto appare, furono resi esecutivi solo nel 1365, sebbene appaiano compilati anteriormente, e che quelli di Siena risultino pure resi tali dieci anni prima, così quelli di Firenze che in principio si dicono compilati nel 1339, è poi notato al capo dodicesimo che furono resi esecutivi solo nel 1386, ed ebbero la loro finale stabilità nel 1395, per cui gli statuti più antichi di quest'arte sarebbero quelli di Siena del 1355 (st. com. 1356).

Gli ordinamentl statutarii di tre città che tennero il primato dell'arte nei secoli XIII e XIV offrire possono abbondante materia di osservazioni e di studî di non lieve importanza, la quale al presente io non ho agio di rilevare, perchè altri argomenti mi sospingono.

Noterò soltanto che per queste città appare si manifestasse il bisogno nello stesso secolo e nel limitato numero di appena trent'anni, di costituirsi in società riunendo in esse tutte quelle persone che a coltivare una data arte principalmente intendevano. Si è propensi a credere che queste società dovessero avere il solo intento di proteggere ed aiutare quelli che l'arte della pittura esercitavano, e che dalla medesima dovesse rimanere estraneo tutto quello che all'incremento dell'arte non fosse appartenuto.

S'ingannerebbe chi ciò ritenesse per fermo, e come questo almeno a Perugia non avvenisse lo vedremo a suo luogo, e ciò spiega forse la ragione perchè artisti anche valenti e conosciuti volendo tenersi estranei a lotte di parte non si trovino inscritti nelle matricole di quest'arte, nella quale entrarono, se entrarono, soltanto quando la loro fama e la loro superiorità erano tanto assicurate da non temere maneggi di partiti, che a loro potessero recar danno alcuno. Su quest'argomento si avrà ragione di discorrere in altro luogo.

A taluni forse non apparirà di grande importanza la stampa di ordinamenti, ne' quali la parte legislativa è di poco rilievo, ma per chi attende agli studî di storia dell'arte la cosa cambia di gran lunga, perchè queste sono le più antiche costituzioni di quest'arte, e le sole, che io mi sappia, che per la prima volta vengono unitamente stampate nella loro integrità e vetustà, giacchè vedono la luce con gli stessi nessi e con le medesime abbreviature con cui originariamente furono trascritte in ogni singolo testo. Ho voluto quindi conservato lo stesso numero di pagine, la grandezza di ciascuna e le stesse righe, ed ho dato persino i medesimi inchiostri con cui le parole si trovano scritte non avendo che sostituito l'elzeviro al carattere gotico più o meno italianizzato, con cui in origine si vedono scritte. Questa servilità mi ha obbligato a fare delle pagine dense di stampato

e talvolta righe con spazi variabili tra parola e parola (160). Il che se toglie alla bellezza e all'uniformità della stampa, offre però il mezzo di vedere conservate l'integrità e l'esattezza delle pagine e delle singole righe di ciascuna di esse; per cui lo studioso avendo tra mano queste pagine potrà esser certo di avere i singoli volumi degli antichi testi, con la sola differenza che troverà stampato in caratteri elzeviri quello che negli antichi manoscritti è scritto in carattere gotico. Ho dovuto fare un'eccezione per gli ordinamenti di Firenze, i quali per esser trascritti in carte in foglio e con amplissima giustificazione, non prestandosi ad esser contenute le singole righe nelle dimensioni della presente giustificazione, ho diviso le righe con una linea perpendicolare, indicante il termine di ciascuna di esse nel manoscritto.

Il presente volume terminerà con tre appendici, in una delle quali saranno dati i documenti citati nell'illustrazione degli ordinamenti di Perugia, in una seconda si daranno tutte le notizie che si posseggono sui pittori di ciascuna matricola (161), non oltre la terza, ove, terminano le mie indagini sugli ascritti, giacchè nella quarta si trovano notati artisti dalla seconda metà del sec. XVI al sec. XIX, e sui quali non s'aggirono i miei studî (162). Nella terza, riflettendo che non tutti sanno interpretare i nessi e le abbreviature degli antichi testi, ho dato il testo degli ordinamenti di Perugia in forma piana con le legature e le abbreviature disciolte; e pensando poi che la massima parte degli artisti di oggi non conosce il latino ho dato anche una traduzione in volgare del latino, affinchè gli attuali artisti perugini sappino quello che facevano i loro antichi.

Un indice finale conterrà i nomi delle persone ricordate in tutte le matricole avvertendo che, per facilitare le ricerche, quando avviene che si registrano nomi inscritti in matricole, ho posto dopo ciascuno una P per quelli che appartengono a

---

(160) Per quanto abbia fatto eseguire appositamente molti ponzoni e matrici di lettere abbreviate per riprodurre le abbreviature e nessi dei testi, è occorso all'ultimo momento che la lettera *r* con la serpentina fu errata, ed essa si trova supplita con la stessa lettera avente il segno detto *breve* che si usa nella lingua latina.

(161) Non si creda che si riportino tutte le notizie che si posseggono sugli artisti che si trovano elencati nelle matricole, essendomi invece limitato a dare solo le indicazioni che provano l'esistenza dei principali inscritti, riserbando ad altro luogo più opportuno il dire diffusamente.

(162) Nel sec. XVIII gli ascritti all'arte di Perugia prendono il nome di *Giurati* forse perchè prima d'entrare, si voleva da essi un giuramento che avrebbero mantenuti gli articoli delle costituzioni, e la loro ammissione all'arte si faceva coll'approvazione del camerlengo e di altri tre ascritti che si sottoscrivevano sotto il nome del nuovo ammesso.

Perugia, una S per quelli di Siena, ed una F per quelli di Firenze. Gli asterischi posti ai nomi degli ascritti nelle matricole di Siena indicano che di essi si trovano notizie nell'opera citata del Milanesi, le quali non cale qui ristampare; mentre i piccoli segni posti ai nomi della lettera A della matricola di Firenze servono a far comprendere a prima vista che i nomi, cui sono premessi, appartengono all'arte dei pittori. Noto a questo proposito che nelle altre lettere di questa matricola i nomi che non hanno indicazioni di un'arte speciale che esercitassero, sono nel manoscritto indicati col nome di pittori.

Nel dare termine a questa prima parte della presente pubblicazione, sento il dovere di addimostrare pubblicamente la mia gratitudine al dotto e modesto conte Vincenzo cav. Ansidei, cui mi legano vincoli di parentela affettuosa, per l'aiuto cortese che sovente mi prestò specialmente nell'interpretazione delle antiche scritture che qui si stampano, talune delle quali sono di difficilissima lettura.

E così vien licenziata la prima parte del mio volume che affido alla benigna indulgenza degli studiosi e dei speciali cultori di questi studî, ora in onore in tutte le regioni colte d'Europa, e più specialmente dell'America, ove gli amatori di questa arte sovrana dell'Italia di mezzo con tanto amore e passione s'interessano e a ragione ne ricercano lo sviluppo e la storia.

APPENDICI

APPENDICE I.

DOCUMENTO I.

Domanda dell'arte dei pittori al Consiglio Generale della città di Perugia.

[c. 25. m.] In nomine Domini amen . Anno Domini milleſimo quingenteſimo uigeſimo fecundo indictione decima pontificatu Sanctiſſimi in Chriſto patris et domini noſtri domini Adriani diuinæ prouidentiæ papæ ſexti et die prima menſis auguſti.

Conſilio Magnificorum Dominorum priorum Artium Conſulum mercatorum auditorum Cambij et aliorum camerariorum aliarum artium Ciuitatis Peruſiæ de licentia et uoluntate Reu.^{mi} in Chriſto patris et Dni, domini Mathie Ugonis epiſcopi phamanguſtiani Peruſie Umbriaeque Vicelegati digniſſimi Nec non de conſenſu et uoluntate Magnifici Equitis aureati Domini Cole Caſelle de Aquila honorabilis domini poteſtatis ciuitatis Peruſie et praphatorum M. D. P. artium ad ſonum campane uocemque preconis ſono tube premiſſo more ſolito et conſueto in palatio eorum ſolite reſidentie in ſala uiridi exiſtente in ſufficiente numero congregato, conuocato et coadunato . In quo quidem conſilio interfuerunt prefati M. D. P. numero octo aſſentibus Pergentile Antonii et Sebaſtiano Perantonii eorum ſocis et collegis et camerarii numero quatraginta in quo quidem conſilio factis, propoſitis exibitiſque conſiliis et facto, poſito et miſſo partito ad bufulam et ſabas albas et nigras deliberauerunt infraſcripta, uidelicet.

Cum pro parte Camerarii et Iuratorum artis pictorum Ciuitatis Peruſiæ fuerit ſupplicatum modo infraſcripto uidelicet.

Magnifici Signori — Antiquamente ſecondo ſe comprende la Magnifica Comunità de Peroſcia ad honore de lo Omnipotente Idio et de li ſuoi Santi ordiuò che faceſſero alcuni lumi li quali doueſſero andare cum faccole acceſe li fig. priori et camborlenghi de l'arte cum li ſuoi iuratj et a più facilità de hauere et trouare le dicte facole che li exercitanti della detta arte doueſſero de ſei meſi in ſei meſi pagare certa quantità di denaro quale chiamauano douana maximamente ſi quando tale arte erano pouere comme interuiene a l'arte de li dipintore quale è poueriſſima et tanto più è pouera quanto le dicte douane malamente ſi riſcotano, onde li jurati de la decta arte humilemente rechorgano a le V. M. S. quelle ſi degnino per legge perpetua ſtatuire ch'ogni perſona de qualunche conditione che exercita dicta arte et non jurata in eſſa arte debbia pagare a la dicta arte ouero al camborlengo de eſſa arte quale ſi trouerà a li tempi pagare ſotto la infraſcripta pena la dicta douana e anche la infraſcripta impoſta uidelicet li maeſtri habitanti in la città o contado de Peroſcia ſoldi dieci et li garzoni o diſcipuli ſoldi cinque per ciaſcuno ſemeſtre . Item li foreſtieri

depintori de figure in la dicta città e contado in nel loro aduemento a lo tale effecto fiorino mezzo a bol 40 per fior. per ciafcuno femeftre . Li quali pagando dicto mezzo fiorino non fieno tenuti a pagare altra douana ad ogni requifitione dhe Chamborlengo de dicta arte factolj per mano di notaio et de nuncio ouero pubblico baylio . Et effendo tre uolte in diuerfi dì ricchiefto non paghando chafche in pena del doppio di quello doueffe pagare a la decta arte ouero Camborlengo de dicta arte contra li quali a chi faranno facte le dicte tre requifitione paffato il termine a lui dato li fi poffa imo debbia ftatim concedere per el Camborlengo predicto licentia reale et perfonale fenza altra citazione o folennità altramente ricercata da la ragione . per la dicta quantità de douana o impofta et pena et per le fpefe fe faceffero per tale exactione gli altri depintori foreftieri de groffarie debbiano pagare in principio de ciafcuno femeftre el maeftro foldi uinti et li garzoni foldi cinque de denaro da rifcuoterfi nel modo et forma fopradicta et che in ogni et ciafcheduno cafo deli fopra decti il maeftro fia tenuto per il garzone et ancho che lo camborlengho fia tenuto a fare intendere a quello tale foreftiere dipintore in nel uenimento che farà in detta ciltà o contado che debbia obferuare decta legge altramente non poffa ne debbia confeguire alcuna cofa ne emolumento da quel tale ma interamente rimanga a l'arte quale ne poffa difponere per li abbifogni de l'arte e cufì facendofi li Camborlenghi che faranno a li tempi e quanto la dicta arte faranno più fumptuofamente decta luminaria et li altri ordinamenti de dicta arte de li dipintori firmi rimanente attempto che in le altre città fi quando cie ariuano dipintori foreftieri fanno et ufano fare fimili et magiore pagamenti.

Prefati M. D. P. confiderantes premíffa omnia in dicta fupplicatione contenta fini confona effe . Item in his que honorem Dei Omnipotentis et fuorum fanctorum concernunt propenfiori animo incumbendum effe . Matura deliberatione prehabita inter prefatos M. D. P. die uidelicet precedenti numero nouem et factis propofitis exibitisque confiliis et facto pofito et miffo partito ad buffolam et fabas allas et nigras et folemniter obtempto per feptem priores mittentes et reftituentes eorum fabas albas anuentes duabus nigris in contrarium repertis non obftantibus .... ftatuerunt ordinauerunt reformauerunt et per legem perpetuam effe uoluerunt quod omnes magiftri exercentes dictam artem habitantes in ciuitate feu comitatu Perufiae et non defcripti in matricula dicte artis teneantur foluere dicte artis feu camerario pro douana dicte artis foldos decem denarii et garfones feu difcipuli fol. quinque quolibet femeftre . Item forenfes florenum medium a rationem xl bol. pro quolibet femeftre et facta folutione de dicto medio floren. non teneantur ad aliquam aliam douanam et alii pictores feu groffarii forenfes in principio cujutlibet femeftris teneantur foluere fol. uiginta et garfones fol. quinque den. Contra quos procedi debeat modo et forma prout in eadem fupplicatione cantinetur etc. . Magifter tenatur pro difcipulo modo et forma prout in ea omnia et fingula contenta in dicta fupplicatione prout in ea declaratum et fuplicatum extitit excepto tantum quod contra facientibus predicte legi et contentis in dicta fupplicatione Non intelligatur augeri aliqua pena nec duplicari et hoc etiam excepto quod per premiffa omnia non intelligatur fieri aliquod preiudicium arti uafariorum et ipfuis douanis omni meliori modo et aliquo non obftante.

Ego Petrus Philippus olim fer Rubini Iacobi de Perufcia publicus imperiali autoritate notarius et nunc notarius prefat.m Mag.m dñm prior. artium Ciuitatis Peruf. predictis omnibus interfui et rogatus fcribere fcripti et publicaui etc.

DOCUMENTO II.

Istanza presentata il 17 maggio 1504 per ottenere l'attuazione della tassa detta della dogana dai maestri e loro discepoli.

[c. 30. m.] In Dei nomine Amen . Inter alia que reperiuntur in libro publicarum gabellarum mag. Ciuitatis Perusiae existente in Cancelleria dicte ciuitatis scripto et publicato manu sser Philippi dñi Materi pub. not. perusini sub milliō ccccccliiij indictione xij tempore S.^{mi} Xpi patris Dñi nr̃i Dñi Iulij diuino prouidentia pp. iij et die xviij maij.

Consilio M. D. P. consilium Mercatorum Auditoram Cambij aliorumque camerariorum artium Ciuitatis Perusie ad sonum campane uocemque preconis siue tubicinis de licentia et consensu Ex et Ill. Dñi Michaelis Turriani episcopi Cornet. perusini uicelegati in audentia ante cameram Capitis officii in numero sufficienti congregato in quo interfuerunt M. D. P. uidelicet Belgarutius de Rainerius et socii omnes n. x et Camerarii xxxvj uolentes circa infrascripta salubriter et opportuni prouidere etc etc . In primis.

Secundo cum ob douanas Cameriorum earumdemque solutione non nulle lites ac controuersie ante ac arte fuerint sudiciorumque multa ac uaria augere dinoscantur idcirco ne lites ne litibus oriantur uidentes prefati M. D. P. Consulorum Auditorum et Camerariorum premissis obuiare et de opportuno rimedio litibus jurgis et contentionibus tam presentibus quam etiam futuris que euenire possint salubriter prouidere.....

Addimus declaramus statuimus et ordinamus quod si quis aliquam artem in qua non esset iuratus nec in matricula ipsius descriptus in futurum exercuerit quod talis exercens teneatur et debeat solueri camerario illius artis solidos decem den. pro quolibet semestri et sic anno quolibet in totum solidos uigimti denariorum non obstante quod plures artis exerceat et non obstante etiam quod pro maiori parte anni dictam artem non exerceret et dictus exercens ad predicta soluenda per Camerarium dicte artis cogi et compelli possit .... etc.

DOCUMENTO III.

Domanda per sovvenzione per il giuoco della Quintana e dei Palii da farsi nelle feste.

[c. 32. m. r.] Reuerendissime Domine humiles et deuoti oratores Camerarius et jurati Artis Pictorum Ciuitatis Perusij exponunt qualiter secundum formam statutorum duo Brauia quotannis in sesto omnium sanctorum et S. Herculani protectoris et aduocati dicta ciuitatis per cursores et equites currere consueuerunt et solent et etiam in dictis festiuitatibus ultra dicta dua Brauia lustrari solent cum equis et lancis ad quoddam signum ad similitudinem hominis laruati uulgariter dicta l'inquitana de ligno pictam, et singulis annis bis dicta Brauia et Inquintana cum diuersis coloribus, etiam auri et

argenti repingi ſolent, et pro dicta pictura laboribus et expenſis Camera Apoſtolica pictoribus ſcutos 5. in circa ſingulis annis ſoluere ſolet et credat dictum onus et officium pingendi ad dictam artem et juratos pictorum pertinere debere maxime per obitum cujuſdam Organtini pictoris, qui per quoſdam annos dictum onus et prouiſionem obtinuit . Et cum diebus ſuperioribus dictus Organtinus deceſſerit oratoresque ipſi ſint pauperes et cuperent pro maiore ornamento dicte eorum artis ad honorem Sanctorum et ut commodius et honorabilius ad illuminaria incedere poſſent cum aliis artibus in ueneratione Sanctorum et ornatum dicte ciuitatis ſupplicant D. V. R. ut illa dignetur et uelit dictum officium pingendi tam dictam Inquintanam quam dicta Brauia temporibus debitis dictis oratoribus ac dicte eorum arti cum honoribus oneribus, emolumentisque et ſalariis ſolitis et conſuetis benigne et gratioſe anectere, concedere atque elargiri cum ipſi parati ſint et ita ſe offerunt dicta Brauia et Inquintana ſemper temporibus debitis pingere et repingere eorum ſumptibus et laboribus aliaque facere in premiſſis conſueta et opportuna . Mandando omnibus ad quas ſpectat et preſertim Mag. Dom. Theſaurario Apoſtolico Peruſino ut dictos oratores ad dictum officium et exercitium libere admittent atque recipiant con honoribus et oneribus conſuetis et eiſdem de emolumentis et ſalariis ſolitis et conſuetis temporibus debitis reſpondeant et reſpondere faciant et a quoque deſuper moleſtari non debere mandent . Decernendo ex nunc prout ex tunc et a contra nullum irritum et inane omne et quicquid factum ſeu quomodlibet in futurum ſecus fieri uel attentari contingerit ſcienter uel ignoranter in iudicio uel extra habendo officium exercitium qualitates, quantitates prouiſiones ſalaria eorumquè ſummas aliorumque forſan magis de neceſſitate exprimendi tenoris pro ſufficienter expreſſis ſupplendo omnes defectus etc. Premiſſis legibus ſtatutis et ordinamentis dictorum locorum Banimentis conſt. Apoſt. ceteriſque contrariis non obſtantibus quibuſcumque.

Attentis narratis concedimus ad noſtrum beneplacitum et mandamus ut petitur non obſtantie etc.

S. Epus Cluſin Vicelegatus.

Dat. Peruſie die 15 ſettembris 1565. Franciſcus Mengacius.

DOCUMENTO IV.

Domanda al Delegato per la conferma delle concessioni oltenute dal Consiglio.

[c. 33. m.] Illme et Reuerme Domine . Cum a multis annis citra Reuda Camera Apoſt. conſueuerit ſoluere diuerſis fleronos octo monete ad rationem nonaginta ſolidorum pro flor. quolibet anno, quatuor quolibet ſemeſtre cauſa pingiendi Inquintanam uulgariter nuncupatam et Brauium quolibet anno ludi ſolitis et feſtiuitatibus omnium Sanctorum et Diui Herculani per exercitatione juuenum et de anno 1565 dictum onus pingendi prefata conceſſum fuit a Rmo Dño Saluatore Pacino Epo. Cluſino tunc Gubern. Peruſie et Umbriae cum dicto emolumento florenorum octo auri et juratis Pictorum ciuitatis Peruſiae et a dicto tempore citra quilidem Camerarius habuit dictum emolumentum et quia multoties non pinxerint dictam Inquintanam et alia ſolita quia Magnifici Dñi Priores dicte ciuitatis precium dicti Brauii in alium uſum conuerſi fuerint . Unde dignetur V. R. D. ex ſua binignitate committere et mandare omnibus ad quod ſpectat et in futurum ſpectabit

quod in terminis ſolitis et conſuetis debeant ſoluere camerario et juratis predictis emolumentum predictum pro ut et ſicut fecerunt in annis preteritis ad hoc ut Camerarius et Iurati predicti poſſint et ualeant accedere ad luminaria ordinaria dicte ciuitatis quod facere non poſſent ſi non haberent dictos florenos octo cum ſit ars predicta pauperrima quod licet honeſtum et juſtum ſit, tamen repurtabunt de dono et gratia ſingulari a V. R. D. qnam Deus ad maiora auget quibuſcumque in contrarium facientibus non obſtantibus.

Attentis narratis concedimus et mandamus ut petitur non obſtantibus.

Fabius Gubernator — Dat. Peruſ. die 2 Set. 1580.

Simon Petrus Ibyus ſecret.

DOCUMENTO V.

Deliberazione del Consiglio con cui si assegna una somma al pittore Luigi Teragi di Firenze.

Item cum louigius pictor pro pictura rebellium comunis et populo peruſii nouiter de pictorum in muro S. Laurentij pro reſiduo eſius notarij teneatur recipere ut habere trigenta unum florenos auri cum dimidio.

La qual somma non gli fu pagata per intero come si dimostrerà altrove. (Dal *Decemvirale* del 1385, c. 190 d.).

DOCUMENTO VI.

Petizione di Egidio di Onofrio da Todi per esser fatto cittadino di Perugia.

Magiſter Gilius Noſrij pictor habitator in porta ſancti Angeli et par. S. Marie de Viridario et coram eis exibuit et produxit quamdam ſupplicationem ſeum decretum gratiae ſibi conceſſe cujus tenor talis eſt: V. M. Dominationibus humile et diuotamente ſe ſupplica per parte del uoſtro ſedeliſſimo ſeruitore Gilio de Onoſrio pentore cittadino de la noſtra cità de Tode che choncio ſia coſa che il dicto Gilio gia ſonno xx anni circha familiarmente ſia ha uotato nella uoſtra cità de Peruſcia et nella detta cità per lo dicto tempo haggia exercitato et exercita l'arte del pentore et aggiace comprato la caſa et poſſeſſione et ſimilmente intenda per l'auenire per fine che Dio piaceſſi ne la uita ſua de ſtare et auetare ne la dicta uoſtra cità de Peroſcia . Et cagione eſſo a non libera nell'armario de la dicta uoſtra cità non ſe puuie ponere ey dicte biene per lui come prati . Et per ciò ſe degnie la V. M. S. al dicto Gilio uolere alliuerare in fra e citadini originali de la dicta uoſtra cità de Peroſcia et comandare aglie offitiaglie dell'armario et a loro notari e principaglie che ueduto el preſente deggiano al dicto Gilio con tucti ij ſuoie biene alliuerare et acataſtrare nello dicto armario inſra y cittadini originale de la dicta uoſtra cità in quella porta e parocchia nella quale eſſo familiarmente habita non obſtante qualunque ſtatuto, legge, et reformagione quale in contrario parlaſſe

iy quali in quanto alle prddicte cofe ne piacia derogare . Et quifto de fpetiale gratia fingolariffima etc., etc.

Questo documento si trova nel libro 20 dei Catasti vecchi alla carta 46 (art. xij) ed è notato sotto i catasti segnati nella Porta S. Angelo nella parrochia di S. Maria del Verzaro.

DOCUMENTO VII.

Disposizioni generati per le arti nelto Statuto perugino det 1342 (c. 12, rnb. 38) in particolare per l' arte dei pittori.

Ke niuna arte poffa fare priore . E quante rectore aggia ciafcuna arte.

Neuna arte ouero perfona de la uniuerfitade del arte per fe folo priore ouero el quale priore fia chiamato poffa fare ne elgle fuole ordinamente auere ne chiamare . E fe contrafara alcuna arte non fia auuta per arte e paghe el collegio de la dicta arte al altra arte cinquanta liure de denare e fe fera fpetiale perfona paghe uenticinque liure de denare a effe arte . E i priore de l arte effe pore fe notano per l arte nomerate e cotale chiamato per priore per niuno modo fia auuto.

E acioche fe faccia quaglie arte contra el numero de l arte fiano contate e quale ofitiaglie ciafcuna arte auere degga e quale rectore de effe arte e in nota defocto fonno pofte e el nome de l ofitio e el numero de rectore de focto fe dechiara a cio che a tucte fe dechiare . e in prima.

Tralasciando i nomi delle altre arti, dispone che quella dei pittori si abbia:

l' arte dei pentore uno camarlengo e doie rectore.

DOCUMENTO VIII.

Rubriche detto Statuto perugino del 1415 per la festa di S. Ercolano (segnatura VI. k.).

Alla rubrica in rosso cccxxviij (corretta 412), carta 133 d., prima colonna, alla metà il titolo in rosso:

De pecunia foluenda p pictura ymaginis beati Herculani.

Item dent et foluant anno quolibet camerario pictorum pro pictura imaginis beati Herculani decem libo den fine folutione gabelle . Volentes q depictura honorabiliter facienda idem camerari curam habere debeat diligenter.

Alla carta 133 d., rub. ccccxxviiij (corretta 413):

De pecunia foluenda illis qui trahunt ad annulum in platea.

Item dicti maffarij teneantur poffint ac debeant dare et foluere fine alio precepto uel mandato aftiludentibus equeftribus in platea comuuis perufij ad annulum in feftiuitatibus fancti Herculani et omnium

ſanctorum cuilibet lucranti annulum in utroque feſto prout extitit conſuetum decem libras denariorum aliquo non obſtante.

Alla rub. 430 ant. e 414 mod.:

De pecunia ſoluenda pro ſulcimentis brauiorum ad que curritur et paliis infraſcriptis cauſis.

Item poſſint et debeant dicti maſſarij expendere de pecunia dicti comunis pro ſulcimentis brauiorum ad que curritur in feſtiuitatibus ſancti Herculani et omnium ſanctorum et pro thauro, porchecta, pane ancipitre, et haſtis frangentibus in diebus ordinatis uſque in quantitatem ſexaginta flor. de auro in totum ad declarationem dominorum priorum et camerariorum dicte ciuitatis.

DOCUMENTO IX.

Rubrica dello Statuto precedente riferentesi alle corse dei cavalli (carta 123, rub. ccclxvj [corretta 351], colonna II, linea 29).

Duo brauia atque curſores ad brauium currere conſueuerunt in feſto omnium ſanctorum . Et in feſto ſancti Herculani ſeruentur per dictos maſſarios . Et primo curſori uenienti equeſter ad dictum brauium accipiendum modo conſueto fieri in ciuitate Peruſij in dictis duabus feſtiuitatibus . Et ſi contingat quod equus ueniret ad locum brauij etiam ſine equitatore priuſquam alius currens ad brauium quod ille cujus eſſe equus debeat lucrari et habere brauium non obſtante quod equitator non ueniret ſupra equo quia de equo ceciderit uel deiectus fuerit.

APPENDICE II.

Note illustrative degli artisti inscritti nelle Matricole di Perugia.

Dovendosi parlare altrove diffusamente degli artisti inscritti nelle matricole di Perugia mi sono limitato a dare qui le sole citazioni delle opere ove si riportano documenti che provano l'esistenza dei medesimi, ed essendo in maggioranza tali documenti, che qui si citano, già editi, così per brevità si ricordano solo le opere, dove essi si trovano conservati o stampati, delle quali si indicheranno per lettere maiuscole i titoli:

A. — Archivio Municipale della città di Perugia.
B. — Archivio Notarile distrettuale di detta città.
C. — Archivio della R. Basilica de' Padri Benedettini di S. Pietro in Perugia (1).
D. — Archivio della Congregazione di Carità di Perugia.
E. — Rossi Adamo, *Giornale d'Erudizione.* — VI volumi in 8°.
F. — Mariotti Annibale, *Lettere Pittoriche Perugine.*
G. — Fumi Luigi, *Inventario e Spoglio dei Registri della Tesoreria Apostolica di Perugia e Umbria del R. Archivio di Stato in Roma.* — Perugia, 1902, Unione Tipografica Cooperativa, in 8°.

N.° 1 not. 37. Di questo primo inscritto è fatta parola alla pag. 19, nota 28 di questo volumetto.
» 2 » 38. Forse questi è Niccolò Petrucci da Orvieto che per molti anni esercitò l'arte in Perugia. — F., pag. 69 e 70.
» 4 » 39. Fu miniatore. — E., II, 312, 315 ed F., 45.
» 6 » 40. Forse è quello ricordato in E., V., 207.
» 7 » 41. Sotto E., II, 316 si cita un Barnabeo di Cristofero.
» 8 » 42. Di questo artista ben conosciuto e della sua famiglia si dirà partitamente in altro luogo più opportuno stante l'abbondanza dei documenti che si possiedono.
» 9 » 43. Vedi E., II, 316.
» 10 » 44. Si ricorda da F., p. 73.
» 15 » 45. Tra i miniatori in E., II, 319 è citato un Niccolò di Matteo.
» 16 » 44. Vedi E., II, 316.
» 17 » 45. Forse quel Fino, di cui è parola in E., II, 69.
» 18 » 46. Vedi E., V, 161, e VI, 202. Fu scultore.
» 20 » 47. Forse quel pittore, di cui si parla in E., V, 207.
» 21 » 48. Più di un documento sopra quest'artista si trova in E., III, 248, 250.

(1) Per questi spogli mi servo di quelli stampati nei cinque volumi dell'*Apologetico.*

N.° 25 not. 49. Di lui è menzione in F., 69.
» 26 » 50. Anche di questi fa ricordo F., 69.
» 28 » 51. Questi fu Frate Bartolomeo Brunacci dei PP. Benedettini, maestro di vetri, di cui si parlerà lungamente a suo luogo.
» 30 » 52. Fu camerlengo dell'arte dei miniatori nel 1449. Vedi E., II, 315.
» 31 » 53. Fu miniatore come si trova in E., VI, 279.
» 33 » 54. Fu pittore, come si ricorda in G., 106. Di questo nome vi fu un maestro d'organi, vedi E., III, 205, 210; e vi fu anche un miniatore, come appare in C., IV, 251.
» 35 » 55. Di questo artista si parlerà laddove si terrà discorso del padre suo.
» 36 » 42. Avendo quest' artista cambiato di rione, è da vedere quanto si è detto al num. 7.
» 37 » 56. Di quest'artista già scrissi nel vol. III, pag. 374, del *Bollettino di Storia Patria per l' Umbria.*
» 38 » 57. Fu pittore e visse nel 1559. Vedi G., 193.
» 39 » 58. Di questo artista si parlerà nella seconda parte del mio primo volume sui pittori preraffaellisti.
» 40 » 59. Forse fratello di quel Tomaso di Mascio di cui in C., IV, 251.
» 41 » 60. Di questo pittore è a vedere C., IV, 258.
» 45 » 61. Qui il Mazzatinti legge Lucoli, nome ignoto nella città.
» 52 » 62. Di questo pittore fu stampata nell'Appendice I, al documento VI, la domanda per esser fatto cittadino di Perugia.
» 54 » 63. In E., VI, 270, si fa menzione di un Taddeo di Giovanni pittore.
» 55 » 64. In E., I, 70, si cita sotto questo nome un maestro di legname.
» 57 » 65. In E., II, 305, si cita un Felice di Francesco che fu uno dei compilatori della matricola dei miniatori e massaio dell'arte nel 1450.
» 59 » 66. Questi è figlio di quell'Egidio o Gilio di Onofrio, di cui son notizie al documento VI, dell'Appendice I.
» 58 Di questo cognome Crivelli è noto quel Carlo, di cui avvi una splendida tavola a S. Severino nelle Marche.
» 60 Di un Pier Matteo d'Amelia pittore si fa ricordo in E., VI, 273.
» 62 » 67. Forse questo è quell'Alberto da Piacenza architetto, di cui è menzione in E., VI, 205, se pure non è quell'Alberto frate Minore di cui parla F., 23.
» 63 Nasce dubbio che questi si fosse quel Carlo Crivelli veneziano di cui è menzione in Lanzi, *Storia Pittorica dell' Italia.*
» 64 » 68. Un Andrea d'Angeluccio fu miniatore e camerlengo di quell'arte nel 1441, di cui in F., 86. Vedi pure in E., II, 312; e d'Angelino d'Andreuccio leggesi in F., 69.
» 66 Di un maestro d'intaglio di questo nome da Firenze si fa menzione in E., VI, 138.
» 67 » 69. Degli Elemosina pittori perugini si dirà a suo luogo.
» 68 » 70. Di un Andrea di Giov. Martino da Parma pittore è menzione in E., IV, 116.

N.° 69 not. 71. Di Policreto figlio di Nicola Petrucci è menzione in F., 70, e si dirà a suo luogo.

» 70 » 72. Di questo pittore e miniatore è a vedere E., II, 322, e in F., 114.

» 71 » 73. Di Bartolomeo Caporali e de' suoi figli si dirà a lungo altrove.

» 72 » 74. Questi fu scultore come è a vedersi in E., II, 224.

» 74 » 75. Di un Giovanni di Bartolomeo che fu frate è parola in E., II, 80.

» 75 » 76. Forse è quel Benedetto pittore di cui è ricordo in E., VI, 262.

» 76 » 77. Di un Giacomo di Mariotto intagliatore in legno è menzione in E., I, 68.

» 80 » 78. Questi fu di patria fiorentino, e di lui è parola in F., 44.

» 81 » 79. Il Mazzatinti legge David, ma nè di questi, nè di Lauro, come io leggerei, rinvenni notizia alcuna.

» 82 » 80. Di un pittore di questo nome si fa ricordo in E., VI, 279.

» 83 » 81. Questi fu pure pittore, ed esso si cita in E., VI, 263.

» 84 » 82. Di questo valente pittore, più conosciuto sotto il nome di Niccolò del Priore, si dice partitamente a suo luogo.

» 85 » 83. Questo nome di Trotto non si trova nell'uso domestico dei perugini.

» 87 » 84. Per aver dipinto insegne nel 1458 è ricordato in G., 72.

» 88 » 85. Di questo artista poco o nulla si sa, e solo talvolta fu confuso con Fiorenzo di Lorenzo.

» 90 » 86. Nel manoscritto è chiarissima la voce *zaboje* che io non so cosa significhi. Non rinvenni notizie di quest'artista.

» 92 » 87. Di Bartolomeo Caporali già si disse al num. 71.

» 94 » 88. Questo fu degli Eugenii e si hanno atti nell'Archivio distrettuale di Perugia dal 1560 al 1582.

» 98 » 88ª. Di un artista di nome Filippo è parola in E., V, 214. Che sia forse quel Fino d'Ugolino maestro di pietra, di cui è menzione in C., IV, 261?

» 99 » 89. Di Benedetto pittore è parola in E., VI, 262.

» 100 » 90. Di lui si fa menzione in F., 74, e in G., 114.

» 101 » 91. Forse questi è un cugino del precedente.

» 102 » 92. Parecchi sono gli artisti di nome Bernardino, che vissero a Perugia nel sec. XV, ma niuno risponde a questo patronimico. Che sia quel pittore pugliese, di cui è ricordo in E., VI, 194?

» 105 » 93. Questi fu da Fabriano e scuolaro di Gentile, e di esso si parla in E., II, 227.

» 108 » 94. Esso lavorò in Roma nel 1488, come appare da G., 106.

» 109 » 95. Questi fu scuolaro di Pietro Perugino, e di lui in F., 205.

» 110 » 96. Era uno scalpellino, come appare in E., I, 138.

» 112 » 98. Fu figlio di Baldassarre, e di lui si parlerà a parte.

» 115 » 99. Questi è fratello del sopradetto Angelo.

» 116 » 100. Di lui si è già detto al num. 40.

» 117 » 101. Fu pittore, e di lui è parola in C. IV, 258.

» 118 » 102. Di un Valeriano di Francesco orafo è menzione in E., II, 92.

» 119 » 103. Di lui si discorrerà a parte, come si scrisse al num. 84.

» 120 » 104. Fu camerlengo dell'arte dei miniatori. Vedi E., II, 313.

N.° 122 not. 105. Di lui come pittore è ricordo in E., I, 99.
» 123 » 106. Questi è Pietro Perugino.
» 127 » 107. Di questo pittore fa menzione F., 86.
» 128 » 108. Questi pare fosse chitarrista. E., III, 130.
» 131 » 109. Che sia quello di cui si parla al num. 63?
» 132 » 110. Questi è ricordato come orafo in E, VI, 138.
» 133 » 111. Di lui si parla altrove partitamente.
» 134 » 112. Fu camerlengo dell'arte dei miniatori. E., II, 312.
» 135 » 113. In E., I, 38, si cita un Costanzo di Mattiolo.
» 136 Di questi nulla dirò essendo il Pinturicchio, giacchè troppo si è scritto in questi ultimi anni poco o nulla dicendo di nuovo.
» 137 » 114. Che sia quel Pier Matteo d'Amelia di cui si parla in E., VI, 260?
» 139 » 115. Si ritiene che questi sia Eusebio da S. Giorgio, di cui leggesi una breve vita in Orsini, *Vita, Elogio e Memorie di Pietro Perugino,* pag. 282.
» 140 » 116. In E., I, 287 e segg. e in VI, 358, si cita un artista con la paternità di Niccola che era di Foligno; o che sia Lattanzio della Marca di cui in F., 236?
» 141 » 116ª. Di un pittore Anselmo è parola in G., 106.
» 142 » 117. Di Sinibaldo Ibi si trova un breve cenno nell'Orsini, *Vita di Pietro Perugino,* pag. 284.
» 143 » 118. Di questi si è parlato al num. 67.
» 144 » 119. Di questi si è fatto menzione al num. 75 e lavorò nella chiesa di S. Pietro in Perugia, e si cita in E., II, 326.
» 146 » 120. Pare che questi fosse frate, pittore e scultore in legno. Vedi E., II, 80.
» 147 » 121. Sopra questo pittore fu stampato un volume ricco di notizie e di critica dalla signora Jean Carlyle Graham.
» 148 Questi è fratello di quel Benedetto di cui sopra al num. 144; e su lui vedi C., IV, 252.
» 149 » 122. Questi si è quel Pier Matteo d'Angelo di Amelia di cui al num. 60.
» 150 » 123. Si ricorda di questo nome un pittore in F., 247.
» 151 » 124. Di questo artista di Foligno è ricordo in E., VI, 268.
» 152 » 125. Era maestro di legname, e di lui è parola in E., I, 70.
» 153 » 126. È il solito artista d'Amelia di cui al num. 60.
» 154 » 127. Per questo pittore è da vedere in F., 144.
» 158 Di lui scrisse l'Orsini a pag. 310 dell' *Op. cit.*
» 160 » 128. Di lui al num. 84.
» 163 » 129. Di Bartolomeo Caporali si è già detto al num. 71.
» 169 » 130. Vi sono molti artisti di questo nome citati dal Rossi nel suo *Giornale d' Erudizione,* ma niuno con tal patronimico.
» 172 » 131. Questo pittore è ricordato in F., 230, e forse è suo fratello quell'Aurelio d'Anselmo indicato sotto il num. 138.
» 174 » 132. Questi è figlio di Bartolomeo Caporali, del quale altrove verrà detto.
» 175 » 133. La vita di questo artista si trova nell'Orsini, *Vita di Pietro Perugino,* pag. 258.
» 179 » 134. Di questo pittore già parlossi al num. 109.
» 180 » 135. Di questo artista scalpellino si è fatto cenno al num. 110.

N.° 182 not. 136. Era maestro d'organi, come appare in E., III, 116.
» 183 » 137. Questi fu chitarrista, come si rileva in E., III, 130 e 131.
» 184 » 138. Vi sono due artisti di questo nome citati, uno in E., II, 81, e l'altro in E., VI, 151, ma con patronimico diverso.
» 185 » 139. Due artisti di questo nome sono citati in E., VI, 148 e 265, ma con patronimico diverso, uno orafo ed uno pittore.
» 187 » 140. Questi è Pietro Perugino.
» 190 » 141. La vita di questo artista si trova alla fine della *Vita di Pietro Perugino* dell'Orsini a pag. 295.
» 192 » 143. Il nome di quest'artista si ricorda in E., II, 47. Questa nota deve avere il num. 142.
» 196 » 143. Questi deve essere Eusebio da S. Giorgio, di cui la vita leggesi nell'Orsini, *Op. cit.*, pag. 182.
» 197 » 143ª. Anche di questo pittore l'Orsini nell'*Op. cit.*, pag. 284, scrisse la vita.
» 199 Più artisti di questo nome si trovano registrati dal Rossi, *Op. cit.*, ma niuno con questo patronimico.
» 200 » 144. Ne parla F. a pag. 97.
» 201 » 144ª. Di un Leone di Matteo scultore si fa menzione in E., III, 267 e in E., IV, 151.
» 202 » 145. Questi è figlio di Giov. Battista Caporali.
» 204 » 145ª. Per questo pittore è da riferirsi a quanto fu scritto al num. 147.
» 212 » 146. Di questo pittore l'Orsini ne parla nell'*Op. cit.*, pag. 262.
» 214 » 146ª. Questi fu tipografo in Perugia dopo il Cartolari.
» 216 » 147. Di questo artista si dirà diffusamente a suo luogo.
» 217 » 148. Di questo artista già si disse al num. 172.
» 218 » 149. Per Bartolomeo Caporali vedi al num. 71.
» 219 » 150. Anche per questo pittore è da richiamarsi a quanto si disse al num. 174.
» 221 » 151. Anche per questo pittore si disse al num. 175.
» 222 » 151ª. Questi è figlio di Domenico Alfani, ed è da vedere F., 251.

APPENDICE III.

Ordinamenta hominum artis pictorum civitatis Perusii.

[*Testo latino senza sigle*]

In nomine Domini amen. Ad honorem et reverentiam omnipotentis Dei et beate Marie semper Virginis, nec non beatorum martyrum tuorum Laurentii et Herculani et beatorum apostolorum Petri et Pauli et omnium sanctorum et sanctarum Dei, et ad honorem et reverentiam sancte Romane Ecclesie, et ad honorem, bonum et pacificum statum Comunis et populi civitatis Perusii.

Hec sunt ordinamenta hominum artis pictorum civitatis Perusii edita et composita et correcta per homines et artifices dicte artis, tempore Camorlengatus Francisci Ceccarelli ex vigore reformationis facte ad postolationem dicti Francisci camorlenghi per artifices dicte artis in adunantia generali facta per ipsos artifices in ecclesia sancti Laurentii, scripta manu Johannis Lippoli not. infrascripti, sub anno Domini Millesimo CCC.LXVJ, Indictione quarta, tempore Domini Urbani pp. V.

Capitulo primo.

In primis dicimus et ordinamus quod Camerarius et rectores qui pro tempore erunt teneantur et debeant anno quolibet de mensibus decembris et iunij coadunare artifices dicte artis in loco ubi viderunt expedire, et ibidem proponere, tractare et ordinare qualiter et quo modo elegi debeat unus bonus et ydoneus Camerarius et quinque Rectores pro arte predicta, qui durant secundum ordinem artium civitatis Perusii.

Capitulo secundo.

Item dicimus et ordinamus quod Camerarius et Rectores qui pro tempore erunt electi non possint renuntiare eorum offitium. Et qui contrafecerit teneatur solvere nomine pene Comunitati dicte artis .C. sold. den.

Capituto tertio.

Item dicimus et ordinamus quod quicumque de dicta arte promittet dare alicui aurum finum in aliquo opere et dabit argentum superauratum, nomine pene .C. sold. den. solvere teneatur.

Capituto quarto.

Item dicimus et ordinamus quod quicumque promictet alicui dare argentum finum et dabit stangnum pro argento, nomine pene .XL. sold. den. solvere teneatur Comunitati dicte artis.

Capitulo V.

Item dicimus et ordinamus quod quicumque promittet dare alicui auçurum ultramarinum et dabit auçurum Alamanie, Comunitati dicte artis nomine pene .C. sold. den. solvere teneatur.

Capitulo VJ.

Item dicimus et ordinamus quod quicumque de dicta arte habuerit vel acceperit aliquod opus ad faciendum ab aliqua persona et de ipso

opere habuerit aram, nullus de dicta arte tale opus postea ad faciendum accipere possit nec presumat si ei fuerit contradictum per illum, qui tale opus facere promisisset. Contrafacenti vero nomine pene .c. sold. den. Camerarius dicte artis accipere teneatur; et nichilominus tale opus ad manus primi accipientis debeat pervenire.

Capitulo VIJ.

Item dicimus et ordinamus quod si quis ex dicta arte ab aliquo ad faciendum aliquod opus acceperit quod ipsum facere et restituere debeat, teneatur illi a quo acceperit in termino quem ei dicte artis Camerarius assignabit. Contrafacienti vero .c. sold. den. nomine pene Camerarius accipere teneatur.

Capitulo VIIJ.

Item dicimus et ordinamus quod Camerarius et Rectores artis predicte per unum mensem ante festum beati Herculani teneantur et debeant homines dicte artis congregare et adunare et ibidem proponere et tractare de honore faciendo in festo beati Herculani. Et si im *(sic)* predictis fuerint negligentes, Comunitati dicte artis .xl. sold. den. pro vice qualibet solvere teneantur.

Capitulo IX.

Item dicimus et ordinamus quod si alicui ex dicta arte preceptum fuerit per Camerarium vel Rectores artis prefate quod veniret ad adunantiam, vel per alium nomine ipsorum, et non venerit, Camerarius predictus tali vel talibus nomine pene pro vice qualibet .x. sold. den. accipere teneatur.

Capitulo X.

Item dicimus et ordinamus quod Camerarius artis prefate in qualibet adunantia, que fiet per artifices supradictos, omnes scripturas et ordinamenta artis predicte portare omni modo teneatur. Quod si non ferrit Comunitati artis predicte, pro vice qualibet .xl. sold. den. solvere teneatur.

Capitulo XI.

Item dicimus et ordinamus quod Camerarius et Rectores artis predicte teneantur et debeant omnes condempnationes et banna que pro tempore fient excutere et executioni mandare infra unum mensem post condempnationes factas. Et si im *(sic)* predictis fuerint negligentes seu predicta non facerent, solvere debeant Comunitati dicte artis tantum quantum predicte condempnationes caperent.

Capitulo XIJ.

Item dicimus et ordinamus quod Camerarius, qui nunc est, et pro tempore erit, teneatur et debeat Camerario sequenti dare et restituere scripturas comunes et den., quos et quas haberet, infra unum mensem post exitum sui offitij. Et si contrafecerit, Comunitati dicte artis nomine pene .xl. sold. den. solvere teneatur.

Capitulo XIIJ.

Item dicimus et ordinamus quod omnia bona et condempnationes deveniant apud Camerarium dicte artis.

Capitulo XIIIJ.

Item dicimus et ordinamus quod nullus artifex artis predicte debeat aliquem discipulum retinere qui stare promisisset cum aliquo dicte artis sine licentia illius cum quo stare promisisset. Et qui contrafecerit .c. sold. den. Comunitati dicte artis nomine pene solvere teneatur.

Capitulo XV.

Item dicimus et ordinamus quod Camerarius et Rectores artis prefate et quilibet eorum teneatur et possit reddere ius omnibus petentibus rationem dicte artis usque in quantitatem .c. sold. den.

Capitulo XVJ.

Item dicimus et ordinamus quod Camerarius et Rectores dicte artis qui pro tempore erunt teneantur et debeant facere generalem adunantiam de artificibus predictis .viij. diebus ante festum beate Marie, quod est de mense augusti, et in ipsa adunantia tractare et ordinare de lumine et cera causa eundi ad processionem beate Marie cum aliis artificibus perusinis.

Capitulo XVIJ.

Item dicimus statuentes quod si aliquis dicte artis moriretur, quod Camerarius et Rectores qui pro tempore erunt et nunc sunt teneantur et debeant requirere et adunare omnes homines dicte artis et ire ad cadaver cum torticiis dicte artis. Et si quis requisitus fuerit et non venerit, Comunitati dicte artis .v. soldos den. solvere teneatur. Et si Camerarius et Rectores essent negligentes hoc facere, solvat quilibet eorum Comunitati predicte .xx. sold. den.

Capitulo XVIIJ.

Item dicimus et ordinamus quod si aliquis dicte artis brigam haberet in curia perusina ex qua in palatio vel carcere Comunis detineretur, vel infirmitatem corporalem pateretur et ex suo bene vivere non posset, quod Camerarius et Rectores dicte artis possint tali detento et egrotanti dare et providere usque in quantitatem .x. lib. den., sine aliqua adunantia faciendo de den. dicte artis. Et cuicumque preceptum fuerit per Camerarium seu Rectores dicte artis quod iret ad custodiendum talem infirmum et non iverit seu ire recusaret, tali contrafacienti Camerarius dicte artis teneatur et possit nomine pene auferre pro vice qualibet .v. sold. den.

XVIIIJ Capitulo.

Item dicimus et ordinamus quod si questio et discordia aliqua oriretur inter aliquos dicte artis, talis questio et discordia poni debeat in manibus Camerarii et hominum dicte artis. Et id quod per Camerarium et homines artis predicte dictum, declaratum et sententiatum fuerit, illi inter quos esset discordia seu questio ratum et firmum habere debeant et teneantur tamquam si sententiatum esset per Curiam perusinam. Contrafacientes vero pro vice qualibet qua contravenerint Comunitati dicte artis .c. sold. den. solvere teneantur.

Capituto XX.

Item dicimus et ordinamus quod notarius dicte artis habere debeat a Comunitate predicta lumen ab hominibus dicte artis in festivitatis *(sic)* supradictis.

Capitulo XXJ.

Item dicimus et ordinamus quod nullus ex dicta arte audeat nec presumat dicere nec improperare aliquam iniuriam alicui de dicta arte in aliqua adunantia que fieret per artifices dicte artis. Contrafacientem vero Camerarius dicte artis Comunitati dicte artis in .xx. sold. den. pro vice qualibet debeat condempnare.

Capitulo XXIJ.

Item dicimus quod Camerarius novus teneatur et debeat semper de mense Januarij facere congregari artifices dicte artis in loco quem eligere voluerit et erit conveniens, et in ipsa adunantia Camerarius veter *(sic)* administrationis sui offitij omnium introituum per eum abitatorum et omnium expesarum per eum factarum tempore sui offitij reddere debeat rationem. Et si contrafecerit vel facere recusaverit eum Camerarius novus Comunitati dicte artis in .c. sold. den. debeat condempnare. Et nichilominus rationem predictam reddere teneatur.

Capitulo XXIIJ.

Item dicimus et ordinamus quod si quis ex dicta arte acceperit ab aliquo aliquod opus ad faciendum et ille a quo acceperit ei non solverit nullus de dicta arte tali debeat laborare si ei contradictum fuerit, donec illi, qui opus accepisset, erit de suo labore plenarie satisfactum. Et qui contrafecerit nomine pene Comunitati dicte artis .c. sold. den. solvere teneatur.

Capitulo XXIIIJ.

Item dicimus et ordinamus quod Camerarius dicte artis, qui nunc est, et pro tempore erit, possit ponere penam et bannum hominibus dicte artis ei non obedientibus ecclesie dicte artis usque in .xx. sold. den. quantitatem et ipsam penam auferre pro Comunitate dicte artis pro vice qualibet qui non obedierunt eidem Camerario.

Capitulo XXV.

Item dicimus et ordinamus quod quicumque de dicta arte promittet alicui dare corium asininum in aliquo opere et dabit corium pecudinum, nomine pene Comunitati dicte artis pro vice qualibet .c. sold. den. solvere teneatur: cuius pene medietas sit Comunis Perusij et altera medietas sit Comunitatis dicte artis.

Capitulo XXVI.

Cum festum beate Marie Virginis sit honorifice celebrandum, nec non festum Beati Herculani patroni et gubernatoris totius populi perusini et ut precibus Beate Virginis Marie et Beati Herculani artifices dicte artis de bono in melius augeantur; id circo dicimus et ordinamus quod quilibet artifex dicte artis sit et esse debeat in vigilia festi Beate Virginis Marie que est de mense augusti et in vigilia festi beati Herculani, quod est de mense martij, in platea Comunis Perusij coram suo Camerario congregatus ad eundum cum faculis sive cereis in manibus in processionem una cum aliis artificibus nostre terre. Contrafacienti autem Camerarius dicte artis .x. sold. den. nomine pene auferre teneatur. Et nichilominus facule seu facula illius vel illorum qui non adessent vel adesset portari debeant adcense seu acensa eius vel eorum expensis ad ecclesias beate Marie et beati Herculani, ac si personaliter interessent.

Capitulo XXVIJ.

Item dicimus et ordinamus quod postquam adunantia dictorum pictorum facta fuerit et adunata et aliquis surrexerit ad arengandum vel dicendum in ipsa adunantia et Camerarius preceperit hominibus dicte artis in ipsa adunantia congregatis quod debeant silere et non loqui donec ille steterit ad arengandum vel dicendum, et aliquis interim loqueretur, puniri possint et condempnari per dictum Camerarium post preceptum factum per eundem in .v. sold. den. et plus et minus prout de ipsius Camerarii processit voluntate.

Capitulo XXVIIIJ.

Item dicimus et ordinamus quod postquam dicta adunantia fuerit facta et adunata, nullus debeat secedere de dicta adunantia sine expressa licentia Camerarii dicte artis. Et qui contrafecerit puniatur pro vice qualibet in .v. sold. den.

Capitulo XXIX.

Item dicimus et ordinamus quod omnes pictores debeant et teneantur stare in iuditio ecclesie dicte artis coram Camerarium dicte artis de omni eo et toto quod unus alteri eorum petere posset quocumque modo iure vel causa; dummodo petens teneatur mictere decimum pro libra qualibet .vj. den. et ipsum decimum sit camerarii et nullus de dicta arte debeat nec possit trahere aliquem pictorem ad aliam curiam quam ad curiam

Camerarii dicte artis et ecclesie dicte artis. Et si quis contrafecerit puniatur et puni possit per Camerarium dicte artis pro vice qualibet in .xl. sold. den.; quam penam dictus Camerarius accipere possit et exigat cum effectu pro Comunitate dicte artis totiens quotiens contraventum fuerit per aliquem artificem dicte artis.

Et Potestas et Capitaneus vel alter eorum teneatur dicto Camerario dare auxilium, consilium et favorem ad dictam penam petendam, exigenda [*m*] et recipiendam et faciendum observari omnia et singula supra et infrascripta capitula et ordinamenta a dictis artificibus sub pena contenta in ordinamentis artium civitatis Perusij.

Capitulo XXX.

Item dicimus et ordinamus quod Camerarius dicte artis eligatur de sex mensibus in sex mensibus et in ea porta que videbitur et placuerit Camerario dicte artis, et quicumque de dicta arte de quacunque porta fuerit electus vel vocatus in Camerario dicte artis sit Camerarius ipsius artis et pro Camerario habeatur, non obstante aliquo alio capitulo quod in contrarium loqueretur.

Capitulo XXXJ.

Item dicimus et ordinamus quod nulla persona dicte artis possit vel debeat in futurum facere quacumque de causa aliquod statutum vel ordinamentum quod esset contra aliquod ordinamentum in hoc libro contentum; et si secus fieret puniatur contrafaciens Comunitati dicte artis in .x. libris den. Quos dominus Camerarius dicte artis qui pro tempore fuerit exigere possit et debeat de facto pro dicta arte, silicet medietas; et alia medietas sit Comunis Perusij: et quod talis contrafaciens non possit absolvi per universitatem dicte artis modo aliquo sive causa.

Capitulo XXXIJ.

Quia aliqui inobedientes recusant aliquando parere mandatis sui Camerarij, et pena ordinamentorum artis pictorum civitatis, et burgorum Perusij de inobedientia loquentium sit valde brevis propter quam Camerarius inobedientia non cessaret, set potius cederet sibi locum, ideo statuerunt ordinaverunt et deliberaverunt quod quicumque non obediret Camerario presenti et futuris de quibuscumque preceptis faciendis sibi per Camerarium dicte artis quacumque causa quod pro quolibet precepto inobedito penam .x. sold. den. incurrat. Et possit dictus Camerarius et ei liceat precipere usque ad decimum preceptum et pro quolibet incurrat penam predictam; quam penam dictus Camerarius sui Camerariatus tempore auferri faciat et executioni mandari pro suo posse. Et si non fecerit, quod dictam penam de suo totali solvere teneatur. De qua pena inobedientium preceptis Camerarii dicte artis medietas sit et esse debeat Comunis Perusij et alia medietas perveniat in Comunitatem artis predicte et aliquibus ordinamentis; statutis et reformationibus in contrarium loquentibus non obstantibus ullo modo.

Capitulo XXXIIJ.

Item ad hoc ut cesset materia inregiorum *(sic)* statuerunt et ordinaverunt quod nulli Camerario liceat neque possit mictere nec recipere aliquem hominem in ipsa arte sine licentia et consensu duarum partium hominum artis predicte. Et qui contra hoc duxerit faciendum penam .xxv. libr. incurrat, quam quidem penam Camerarius sucessor ipsius ipsam penam auferri faciat dicto contrafacienti. Et si ad ipsam penam foret negligens ad exequendum, de suo solvere teneantur dictam penam. Et quod Rectores dicte artis aliquem mictere vel recipere non presumant nec possint sine licentia Camerarii et duarum partium hominum artis, ut superius est

expressum. Et quod talis missus seu receptus contra formam predictam de dicta arte sit et esse debeat totaliter expellendus et pro artifice nullatenus habeatur.

Capitulo XXXIIIJ.

Item statuerunt, ordinaverunt et declaraverunt aliquibus capitulis et reformatione non obstantibus pro eo quod plures contingit in ipsa arte pictorum disidia et contemptiones oriri cum sunt super electione Camerarij novi et Rectorum facienda, et ne in futurum oriatur, sit dubium quod nulli de dicta arte vel nullus liceat nec possint facere aliquam adunantiam et congregationem super tractanda electionem *(sic)* Camerarij et Rectorum sine licentia et requisitione et mandato Camerarij vel sui nunctij: et quod nichilominus dictus Camerarius et Rectores modo et forma predictis et quicunque contra hec duxerit faciendum penam .x. libr. den. se noscat incursurum. De qua pena medietatem habere debeat Comune Perusii et aliam medietatem dicta ars. Et quod Camerarius qui pro tempore fuerit exequi faciat dictam penam suo tempore pro suo posse. Et si non faceret, dictam penam de suo solvere teneatur.

Capitulo XXXV.

Item statuerunt, ordinaverunt et reformaverunt quod nullus de dicta arte et ex dictis artificibus possit nec debeat ire in domo alicuius persone ad laborandum aliquod opus armorum; videlicet pavese, targiottos, sellas, cofanos, nec çendados, nec pannum lini, nec covertas sub pena .c. sold. den. pro qualibet vice.

Capitulo XXXVI.

Item statuerunt ei ordinaverunt et reformaverunt quod si aliquis de dictis artificibus serviret vel adiuvaret aliquem ad faciendum aliquod opus de quo et pro quo non concordaret vel non concordasset cum eo de pacto et convengna, quod Camerarius dicte artis non debeat eum intelligere de dicto opere nec de pretio ipsius operis.

Capitulo XXXVIJ.

Item quod si aliquis de dicta arte et de dictis artificibus inceperit aliquod opus, quod nullos de dicta arte possit nec debeat facere nec accipere dictum opus sine licentia ipsius qui acceperit et accepisse primo dictum opus, vel sine licentia Camerarii dicte artis sub pena .c. sold. den. pro quolibet et qualibet vice; et nichilominus teneatur solvere et dare dicto artifici den. quos recipere deberet vel debebat de dicto opere.

Capitulo XXXVIIJ.

Item quod si acciderit et eveniret per aliquod tempus quod matricula et ordinamenta dicte artis perderetur, quod Camerarius penes quem esset dicta matricula et dicta ordinamenta quod teneatur refacere omnibus suis expensis, pena .c. sold. den.

Capitulo XXXVIIIJ.

Item statuerunt, ordinaverunt et reformaverunt quod si Camerarius accipi faceret ab aliquo de dicta arte aliquod pingnus pro aliqua factione de dicta artis *(sic)*, quod ille a quo accepta fuerint dicta pignora et pignoratus fuerit teneatur et debeat pignora recolligere infra unum mensem. Quod si non recolligunt infra terminum predictum, quod sit licitum Camerario dicte artis qui pro tempore fuerit dicta pignora vendere cum bannimentis et sine bannimentis, et pretium ipsorum vel ipsarum rerum deveniat in utilitatem dicte artis.

Capitulo LX.

Item statuerunt, ordinaverunt et reformaverunt quod si dicta ars et dicti artifices incurrerent in aliqua vel ad aliquam penam pro defectu et

negligentia, Camerarius dicte artis qui pro tempore fuerit de suo proprio dictam penam solvere teneatur Comuni Perusii.

Capituto XXXXJ.

Item statuerunt, ordinaverunt et reformaverunt quod si appareret aliqua reformatio vel ordinamentum dicte artis scriptum manu alicuius alterius notarij quam manu mei notarij infrascripti quod ex nunc, prout ex tunc, dicta ordinamenta et reformationes cassaverunt et nullaverunt et pro cassa habere voluerunt. Et predicta ordinamenta, et reformationes et statuta superius declarata et facta, prout patet manu mei notarij infrascripti, affirmaverunt et rata et firma habere voluerunt.

Capitulo XXXXIJ.

Item statuerunt, ordinaverunt et reformaverunt quod quicumque artifex dicte artis pictorum faciet sequestrari aliquod opus sive pecuniam vel aliquam aliam rem pro den. vel aliqua alia re quod vel quam et quos recipere deberet ab aliqua persona pro aliquo opere, sive pictoria, facto, quod Camerarius dicte artis credi debeat et stare sacramento dicti artificis usque in quantitatem .c. sold. den., et a centum soldis supra, debeat credi suo sacramento cum uno teste de visu et auditu, dummodo dictus vel talis artifex probet dictum opus fecisse suo sacramento cum uno teste. Semper vero tamen de omnibus supradictis remaneat in providentia et pectore Camerarius dicte artis qui pro tempore fuerit. Et quod Camerarius qui pro tempore fuerit tales sequestrationes facere possit ad petitionem cuiuscumque petentis.

Capitulo XXXXIIJ.

Item statuerunt, ordinaverunt quod quicumque exercitasset aliquo modo dictam artem ad discendum vel laborandum dictam artem, solvat et solvere debeat dicte arti expensas que fuerint in dicta arte, salvo quod non intelligatur in fratre carnali vel filio alicuius artificis dicte artis pictorum, qui scriptus esset in matricula dicte artis.

Ratifficata, approbata et confirmata fuerunt suprascripta ordinamenta et reformationes inviolabiliter valitura in generali adunantia artis predicte de mandato supradicti Francisci Camerarij in ecclesia sancti Laurentij more solito convocata et adunata. Sub Annis Domini Millesimo IIJ^{c} LXVJ. Indictione .IIIJ. tempore domini Urbani pp. quinti, die .VJ. mensis Junij anni predicti.

(Segno del Notaio). Et ego Johannes Lippoli de Perusio porte Santi Petri et par. santi Silvestri inperiali auctoritate notarius et nunc notarius dicte artis pictorum, predictis omnibus interfui et de eis rogatus ideo me subscripsi et fideliter publicavi.

Ordinamenti degli uomini dell'arte dei pittori della città di Perugia (1).

[*Testo volgare*]

Nel nome del Signore così sia ecc. Ad onore e riverenza dell'Onnipotente Iddio e della Beata Maria sempre Vergine nonchè dei Beati martiri tuoi Lorenzo ed Ercolano e dei Beati Apostoli Pietro e Paolo e di tutti i Santi e Sante del Signore. E ad onore e riverenza della Santa Romana Chiesa e ad onore e al buono e pacifico stato del Comune e del popolo della città di Perugia.

Questi sono gli ordinamenti degli uomini dell'arte dei pittori della città di Perugia editi e composti e corretti per gli uomini e gli artisti di detta arte al tempo del camerlengato di Francesco Ceccarelli. E in vigore della riforma fatta a richiesta del detto Francesco Camerlengo per gli artisti di detta arte nell'adunanza generale fatta dai medesimi artisti nella chiesa di S. Lorenzo, scritti per mano di Giovanni Lippoli notaio infrascritto sotto l'anno del Signore Mille CCCLXVJ. Indizione quarta al tempo del Signore Urbano papa V.

Capitolo I.

In prima diciamo ed ordiniamo che il Camerlengo ed i Rettori che per il tempo saranno, sieno tenuti e debbano in ciascun anno nei mesi di decembre e giugno adunare gli artisti di detta arte in luogo dove sembrerà essere espediente ed ivi proporre, trattare e ordinare come e in qual modo si debba eleggere un buono ed idoneo Camerlengo e cinque Rettori per l'arte predetta, i quali durino secondo l'ordine delle arti della città di Perugia.

Capitolo II.

Similmente diciamo ed ordiniamo che il Camerlengo ed i Rettori i quali nel tempo saranno eletti non possano rinunciare al loro ufficio, e quelli che contraffarranno sieno tenuti a dare a titolo di pena alla Comunità di detta arte .c. *(cento)* soldi di denari.

Capitolo III.

Similmente diciamo ed ordiniamo che chiunque di detta arte prometterà di dare ad alcuno oro fino per alcuna opera e darà argento indorato a titolo di pena sia tenuto di pagare .c. soldi di denari.

Capitolo IV.

Similmente diciamo ed ordiniamo che chiunqne prometterà di dare ad alcuno argento fino e darà stagno per argento, per titolo di pena sia tenuto di pagare soldi quaranta di denari alla Comunità di detta arte.

Capitolo V.

Similmente diciamo ed ordiniamo che chiunque prometterà dare ad alcuno azzurro oltremarino e darà azzurro di Germania sia tenuto per titolo di pena di dare .c. soldi di denari alla Comunità di detta arte.

Capitolo VI.

Similmente diciamo ed ordiniamo che chiunque di detta arte avesse avuto o avesse ricevuto alcuna opera da fare da qualche persona, e di detta opera avesse ricevuta la caparra, niuno di detta arte tale opera poscia ricevere possa da fare nè presuma se gli venisse contradetto da quello che tale opera avesse promesso di fare. Al contraffacente quindi a titolo

(1) Avendo mantenuto la traduzione fedelmente letterale, le parole che per l'esigenza della lingua si sono dovute aggiungere sono state poste in corsivo tra due parentesi quadre.

di pena .c. soldi di denari il Camerlengo di detta arte sia tenuto di prendere, e nonostante alle mani del primo ricevente tale opera debba pervenire.

Capitolo VII.

Similmente diciamo ed ordiniamo che se alcuno di detta arte da alcuno accettasse di fare qualche opera che questo debba e sia tenuto di fare e restituire la stessa a quegli, da cui la ricevette nel termine che a lui il Camerlengo di detta arte assegnerà. Dal contraffacente quindi il Camerlengo sia tenuto ricevere a titolo di pena soldi .c. di denari.

Capitolo VIII.

Similmente diciamo ed ordiniamo che il Camerlengo ed i Rettori dell'arte predetta per un mese avanti alla festa del beato Ercolano siano tenuti e debbano congregare ed adunare gli uomini della detta arte ed ivi proporre e trattare dell'onore da farsi nella festa del beato Ercolano, e se nelle predette cose fossero negligenti, alla Comunità della detta arte .xl. soldi di denari per ogni volta sieno tenuti di pagare.

Capitolo IX.

Similmente diciamo ed ordiniamo che se ad alcuno di detta arte fosse stato ordinato dal Camerlengo o dai Rettori della prefata arte che venisse all'adunanza o per altra persona in nome dei medesimi, e non venisse, il Camerlengo predetto da uno o dai più [*contraffacenti*] a titolo di pena per ogni volta sia tenuto di ricevere .x. soldi di denari.

Capitolo X.

Similmente diciamo ed ordiniamo che il Camerlengo dell'arte prefata in qualunque adunanza che si faccia per gli artisti sopradetti tutte le scritture e gli ordinamenti dell'arte predetta in ogni modo sia tenuto di portare. Che se ciò non facesse, alla Comunità dell'arte predetta sia tenuto pagare .xl. soldi di denari per ogni volta.

Capitolo XI.

Similmente diciamo ed ordiniamo che Camerlengo e Rettori dell'arte predetta sieno tenuti e debbano tutte le condanne e bandi, che nel tempo si fossero fatte, riscuotere e spedirne l'esecuzione dentro un mese dopo le condanne fatte. E se nelle predette cose fossero negligenti o le predette non facessero, debbano pagare alla Comunità di detta arte tanto quanto è l'importo di dette condanne.

Capitolo XII.

Similmente diciamo ed ordiniamo che il Camerlengo che ora è, e sederà in quel tempo, sia tenuto e debba dare e restituire al Camerlengo che gli succede le scritture comuni e i denari che avesse [*in custodia*] dentro un mese dalla [*sua*] uscita dall'uffizio. E se contraffarrà, alla Comunità di detta arte a titolo di pena sia tenuto pagare .xl. soldi di denari.

Capitolo XIII.

Similmente diciamo ed ordiniamo che tutti i bandi e le condanne vengano [*in mano*] del Camerlengo della detta arte.

Capitolo XIV.

Similmente diciamo ed ordiniamo che niuno artefice dell'arte predetta debba tenere alcun discepolo che avesse promesso di stare con un altro di detta arte senza licenza di quello, con cui aveva promesso [*anteriormente*] di stare. E chi contraffarrà sia tenuto di dare .c. soldi di denari alla Comunità di detta arte.

Capitolo XV.

Similmente diciamo ed ordiniamo che il Camerlengo ed i Rettori dell'arte prefata e chiunque di loro sia tenuto e possa rendere giudizio a tutti i richiedenti la ragione di detta arte sino alla somma di soldi cento di denari.

Capitolo XVI.

Similmente diciamo ed ordiniamo che il Camerlengo ed i Rettori che in quel tempo saranno, siino tenuti e debbano fare l'adunanza generale degli artefici predetti otto giorni avanti la festa della Beata Maria, la quale è del mese d'agosto ed in quell'adunanza trattare ed ordinare intorno al lume e alla cera a cagione dell'intervenire alla processione della Beata Maria assieme agli altri artisti perugini.

Capitolo XVII.

Similmente diciamo e stabiliamo che se alcuno di detta arte morisse il Camerlengo ed i Rettori, che nel tempo saranno e che adesso sono, siino tenuti e debbano cercare ed adunare tutti gli uomini della detta arte ed andare al cadavere con torcie della detta arte. E se alcuno che fosse ricercato non venisse sia tenuto dare cinque soldi di denari alla Comunità di detta arte. E se il Camerlengo ed i Rettori fossero negligenti nel far ciò, paghi ciascuno di essi venti soldi di denari alla Comunità predetta.

Capitolo XVIII.

Similmente diciamo ed ordiniamo che se alcuno di detta arte avesse questione nella curia perugina, per cui nel palazzo o nel carcere del Comune fosse detenuto o infermità corporale patisse, e del suo non potesse viver bene, i Camerlenghi ed i Rettori di detta arte possino a tale detenuto o ammalato dare e provvedere coi denari della detta arte sino alla quantità di lire dieci di denaro senza alcuna adunanza da farsi. E chiunque fosse ordinato per il Camerlengo o per i Rettori di detta arte che andasse a custodire tale ammalato non v'andasse o si rifiutasse d'andarvi, a tale contraffacente il Camerlengó di detta arte sia tenuto e possa a titolo di pena tôrre per ogni volta soldi cinque di denari.

Capitolo XIX.

Similmente diciamo ed ordiniamo che se questione e discordia alcuna nascesse tra taluni di detta arte si debba porre nelle mani del Camerlengo e degli uomini di detta arte; e ciò che per il Camerlengo e gli uomini dell'arte predetta fosse stato detto, dichiarato e sentenziato, quelli, tra cui fosse la discordia o la questione, debbano avere e tener per fermo e rato come se fosse sentenziato per la curia perugina. I contraffacenti per ogni volta che contraffarranno siino tenuti pagare soldi cento di denari alla Comunità di detta arte.

Capitolo XX.

Similmente diciamo ed ordiniamo che il notaio della predetta arte debba avere il lume dalla Comunità predetta degli uomini di detta arte nelle festività predette.

Capitolo XXI.

Similmente diciamo ed ordiniamo che niuno di detta arte osi nè presuma dire alcuna ingiuria nè improperii ad alcuno di detta arte in qualsiasi adunanza che si facesse dagli artefici della detta arte. Il contraffacente poi il Camerlengo di detta arte debba condannare a [*pro*] della Comunità di detta arte a soldi venti di denari per ogni volta.

Capitolo XXII.

Similmente diciamo che il nuovo Camerlengo sia tenuto e debba sempre del mese di gennaio fare adunare gli artefici di detta arte in luogo che vorrà scegliere e sarà conveniente, e in essa adunanza il Camerlengo vecchio debba render conto dell'amministrazione del suo ufficio, di tutte le entrate di denaro fatte e di tutte le spese di denaro incontrate nel tempo del suo ufficio. Chi contraffarrà o ricuserà di farlo il Camerlengo nuovo debba quello condannare a pro della Comunità di detta arte in cento soldi di denaro. E ciò nullameno sia tenuto rendere la predetta ragione.

Capitolo XXIII.

Similmente diciamo ed ordiniamo che se alcuno di detta arte accettasse da taluno alcuna opera da fare, e quegli, da cui l'avesse presa, non lo pagasse, niuno di detta arte debba lavorare per questo tale [*anche*] se vi fosse questione fino a che quegli che accettò l'opera [*in principio*] non fosse completamente soddisfatto del suo lavoro. E chi contraffarrà sia tenuto a titolo di pena di pagare soldi cento di denari alla Comunità di detta arte.

Capitolo XXIV.

Similmente diciamo ed ordiniamo che il Camerlengo di detta arte il quale è al presente e che nel tempo sarà, possa imporre penalità e bando agli uomini di detta arte e ai non obbedienti alla chiesa di detta arte sino alla quantità di venti soldi di denari, ed essa penalità ritirare [*possa*] a vantaggio della Comunità di detta arte per ogni volta da chi non obbedirà al medesimo Camerlengo.

Capitolo XXV.

Similmente diciamo ed ordiniamo che chiunque di detta arte prometterà di dare ad alcuno cuoio asinino per alcuna opera, e darà cuoio pecorino cadrà in multa presso il comitato di detta arte e per ogni volta sarà tenuto a pagare .c. soldi di denari, della qual tassa metà sarà del Comune di Perugia, e l'altra metà della Comunità dell'arte.

Capitolo XXVI.

Dovendosi con onore celebrare la festa della Beata Vergine, nonchè la festa del Beato Ercolano patrono e governatore dell'intero popolo perugino, e affinchè per le preghiere della Beata Vergine Maria e del Beato Ercolano gli artefici di detta arte di bene in meglio prosperino, perciò diciamo ed ordiniamo che ciascuno artefice di detta arte sia e debba essere nella vigilia della festa della Beata Vergine Maria, la quale è del mese d'agosto, e nella vigilia della festa del Beato Ercolano, che è del mese di marzo, nella piazza del Comune di Perugia alla presenza del suo Camerlengo congregato per andare con facole cioè ceri in mano in processione insieme cogli altri artefici della nostra città. Al mancante poi il Camerlengo di detta arte sia tenuto imporre a titolo di pena dieci soldi di denari. E ciò nullameno le facole o facola di quegli o di quelli che non fosse o non fossero presenti si debbano portare accesa o accese a spesa di quegli o di quelli che [*mancasse o mancassero*] alle chiese della Beata Maria e del Beato Ercolano come se [*i mancanti*] personalmente fossero intervenuti.

Capitolo XXVII.

Similmente diciamo ed ordiniamo che dopo che l'adunanza dei detti pittori fosse stata fatta e convocata et alcuno fosse sorto ad aringare e a dire in essa adunanza, e il Camerlengo avesse comandato agli uomini di detta arte in essa adunanza congregati che debbano far silenzio e non parlare fino a tanto che quegli stesse ad aringare o a dire, ed alcuno nel frattempo parlasse possa esser punito e condannato dallo stesso Camerlengo dopo avviso dato per il medesimo in soldi cinque di denari e più o meno come sarà in volontà dello stesso Camerlengo.

Capitolo XXVIII.

Similmente diciamo ed ordiniamo che dopo che detta adunanza fosse stata fatta e radunata niuno debba partirsi da detta adunanza senza espressa licenza del Camerlengo di detta arte. E chi contraffacesse sia punito per ogni volta in cinque soldi di denari.

Capitolo XXIX.

Similmente diciamo ed ordiniamo che ogni pittore debba e sia tenuto stare nel giudizio della chiesa di detta arte alla presenza del Camerlengo

di detta arte di tutto quello e di quanto che l'uno all'altro potrà chiedere per qualsiasi ragione o causa, purchè il richiedente sia tenuto di mettere il decimo per ogni lira e sei denari, e lo stesso decimo sia del Camerlengo. E niuno di detta arte debba o possa trarre alcun pittore ad altra curia che a quella del Camerlengo di detta arte e della chiesa di detta arte. E se alcuno contraffarrà sia punito, e possa esser punito dal Camerlengo di detta arte per ogni volta in quaranta soldi di denari. La qual pena il detto Camerlengo possa ricevere ed esiga effettivamente a vantaggio della Comunità di detta arte tante volte quante la contravvenzione sarà fatta ad alcuno artefice di detta arte.

E il Podestà e il Capitano o altri per essi sian tenuti dare a detto Camerlengo aiuto e consiglio ed appoggio per detta pena richiedere, esigere e ricevere, e per fare osservare tutti e singoli gli infrascritti capitoli ed ordinamenti a detti artisti a seconda delle penalità stabilite negli ordinamenti delle arti della città di Perugia.

Capitolo XXX.

Similmente diciamo ed ordiniamo che il Camerlengo di detta arte sia eletto di sei mesi in sei mesi in quella porta che piacerà e sembrerà. Il Camerlengo di detta arte, e chiunque di detta arte e di qualsiasi porta [*che*] sarà eletto o chiamato in Camerlengo di detta arte sia Camerlengo di detta arte e per Camerlengo si abbia nonostante qualsiasi altro capitolo che disponga in contrario.

Capitolo XXXI.

Similmente diciamo ed ordiniamo che niuna persona di detta arte possa e debba in futuro fare per qualsiasi causa alcun statuto od ordinamento che sia contrario ad alcuno statuto in questo libro contenuto, e se altrimenti si facesse si punisca il contraffacente in lire dieci di denari [*da pagare*] alla comunità di detta arte. I quali denari il Camerlengo di detta arte, che per il tempo sarà, possa esigere e lo debba di fatto a vantaggio di detta arte cioè per la metà, e l'altra metà sia del Comune di Perugia, e chi a tale [*delibera*] contraffarrà non possa essere assoluto dall'università di detta arte o per alcun modo o senza causa.

Capitolo XXXII.

Perchè taluni disobbedienti ricusano talvolta di ottemperare ai mandati del loro Camerlengo e la pena degli ordinamenti dell'arte dei pittori, [*si*] della città e [*si*] dei borghi di Perugia, che trattono dell'inobbedienza sia molto piccola; a cagione [*di essa*] il Camerlengo non deve cedere *(sic)* alla inobbedienza. Ma piuttosto che cedere alle pressioni stabilirono, ordinarono e deliberarono che chiunque non obbedisse al Camerlengo presente e futuri su qualsiasi comandamento da farsi per il Camerlengo di detta arte, per qualunque causa o per qualsiasi ordinamento non obbedito incorra nella pena di soldi dieci di denari. E possa detto Camerlengo e a lui sia lecito imporre sino al decimo precetto e per ciascuno [*che*] incorra nella pena predetta, [*e*] questa pena il detto Camerlengo al tempo del suo camerlengato faccia togliere e possa mandare in riscossione con ogni suo potere. E se ciò non farà detta pena del suo totale sia tenuto di pagare. Della qual pena degli inobbidienti ai precetti del Camerlengo di detta arte la metà sia ed esser debba del Comune di Perugia e l'altra metà pervenga alla Comunità dell'arte predetta, nonostante qualsiasi ordinamento, statuto o riforme parlanti in contrario.

Capitolo XXXIII.

Similmente affinchè cessi la materia *in regiorum (sic)* stabilirono e ordinarono che a niuno Camerlengo sia lecito nè possa mettere nè rice-

vere alcun uomo in essa arte senza licenza e consenso di due parti degli uomini dell'arte predetta. E chi in contrario adopererà che incorra nella pena di venticinque lire, la qual pena il Camerlengo successore di quello [*che lo mise*] faccia riscuotere da detto contraffacente. E se a ritirare detta pena fosse negligente, sia tenuto pagare del suo detta pena. E che i Rettori di detta arte non presumano nè possino mettere nè ricevere alcuno senza licenza del Camerlengo e di due parti degli uomini dell'arte come superiormente è espresso. E quegli che fu messo o ricevuto contro la forma predetta di detta arte sia e debba essere totalmente espulso e non si abbia in niun modo per artista.

Capitolo XXXIV.

Similmente stabilirono, ordinarono e dichiararono, nonostante alcuni capitoli e riforme, per ciò che più volte accade che nella stessa arte dei pittori sorgano dissidii e contese sull'elezione da farsi del Camerlengo nuovo e dei Rettori, ed affinchè non nascano [*più*] in futuro [*e nè vi*] sia dubbio, che a nessuno di detta arte sia lecito nè alcuno possa fare alcuna adunanza e congregazione per trattare dell'elezione del Camerlengo o dei Rettori senza licenza, richiesta e mandato del Camerlengo o del suo nuncio. E nullameno il detto Camerlengo e Rettori nella forma e modo predetto e chiunque a far ciò contraffarrà, nella penalità di dieci lire di denari sappia che sarà per incorrere. Della qual pena metà debba avere il Comune di Perugia e l'altra metà la detta arte. E che il Camerlengo che nel suo tempo sarà faccia eseguire detta penalità nel suo tempo. E se non lo farà sia tenuto pagare del suo detta pena.

Capitolo XXXV.

Similmente stabilirono, ordinarono e riformarono che niuno di detta arte e di detti artefici possa nè debba andare in casa di alcuna persona a lavorare alcuna opera di armi, cioè di pavese, targhe, selle, cofani, nè zendadi, nè panni di lino, nè coperte, sotto la pena di soldi cento di denari per ciascuna volta.

Capitolo XXXVI.

Similmente stabilirono, ordinarono e riformarono che se alcuno di detti artefici servisse o aiutasse alcuno a fare qualche opera intorno alla quale e per la quale non concordasse o non si fosse concordato con lui nel patto convenga il Camerlengo di detta arte non debba sapere di detta opera nè del prezzo di detta opera.

Capitolo XXXVII.

Similmente che se alcuno di detta arte e di detti artefici incomincerà alcuna opera che niuno di detta arte possa nè debba fare nè ricevere detta opera senza licenza di quello che riceverà o avesse ricevuto per primo detta opera senza licenza del Camerlengo di detta arte sotto la pena di cento soldi di denari per ciascuna [*opera*] e per ciascuna volta, e ciò nonostante sia tenuto pagare e dare al detto artefice i denari che ricevere dovesse o doveva di detta opera.

Capitolo XXXVIII.

Similmente se accadrà o avverrà per qualche tempo che la matricola e gli ordinamenti di detta arte si perdessero, il Camerlengo presso cui fosse detta matricola e detti ordinamenti che sia tenuto rifare il tutto a sue spese, sotto pena di cento soldi di denaro.

Capitolo XXXIX.

Similmente stabilirono, ordinarono e riformarono che se il Camerlengo ricevesse da alcuno di detta arte qualche pegno per [*prestarsi a favorire*] qualche fazione di detta arte che egli da quello, da cui furono rice-

vuti detti pegni e fosse pignorato sia tenuto e debba i pegni raccogliere dentro un mese e che se non saranno raccolti dentro il tempo predetto, che sia lecito al Camerlengo di detta arte, che sarà nel tempo, detti pegni vendere con bando e senza bando, ed il prezzo di quelli e delle dette cose divenga in utilità dell' arte.

Capitolo XL.

Similmente stabilirono, ordinarono e riformarono che se detta arte o detti artefici incorressero in alcuna pena per difetto o negligenza il Camerlengo di detta arte, che sarà nel tempo, sia tenuto pagare detta pena al Comune di Perugia.

Capitolo XLI.

Similmente stabilirono, ordinarono e riformarono che se comparirà alcuna riforma o ordinamento di detta arte scritta di mano di qualsiasi altro notaio che non sia di mano di me notaio infrascritto sin da ora per allora, detti ordinamenti e riforme siino cassate ed annullate e si voglino avere per cassate. E predetti ordinamenti e riforme e statuti superiormente dichiarati e fatti come si manifesta per mano di me notaio infrascritto si confermarono e vollero avere per noti e fermi.

Capitolo XLII.

Similmente stabilirono, ordinarono e riformarono che qualunque artefice di detta arte dei pittori farà sequestrare alcuna opera o denaro e qualsiasi altra cosa per denaro o per qualunque altra cosa, la quale o i quali ricevere dovesse da alcuna persona per alcuna opera ossia pittura, sia stabilito che il Camerlengo di detta arte debba credere e stare al versamento di detto artefice sino alla quantità di cento soldi di denari. E sopra a cento soldi debba credere al suo giuramento con un testimone di presenza e di udito, purchè il detto artefice provi con suo giuramento [*e*] con un testimonio di avere fatto detta opera. Sempre per vero nullameno di tutte le sopradette cose rimanga nella provvidenza e nella coscienza del Camerlengo della detta arte, che sarà in quel tempo. Ed il Camerlengo, che sarà nel tempo, possa fare tali sequestri a petizione di qualsiasi richiedente.

Capitolo XLIII.

Similmente stabilirono ed ordinarono che chiunque esercitasse in alcun modo detta arte ad insegnare detta arte o lavorarvi paghi e pagare debba a detta arte le spese che fossero in detta arte salvo che non s' intenda del fratello carnale o del figlio di alcun artefice di detta arte dei pittori il quale fosse inscritto nella matricola di detta arte.

Ratificati, approvati e confermati furono i sopradetti ordinamenti e riformanze da valere inviolabilmente nella generale adunanza dell'arte predetta per ordine del sopradetto Francesco Camerlengo nella chiesa di S. Lorenzo secondo il costume solito convocata ed adunata. Sotto gli anni del Signore Millesimo IIJ^{c} LXVI. Indizione .IIIJ. al tempo di Urbano Papa quinto nel giorno .VJ. del mese di giugno dell' anno predetto.

(Segno del Notaio). Et ego Johannes Lippoli de Perusio porte Santi Petri et par. Santi Silvestri inperiali auctoritate notarius et nunc notarius dicte artis pictorum, predictis omnibus interfui et de eis rogatus ideo me subscripsi et fideliter publicavi.

ELENCO ALFABETICO

DEGLI ARTISTI

NOMINATI NELLE TRE MATRICOLE

ELENCO DEGLI ARTISTI

CHE SI TROVANO NOMINATI NELLE TRE MATRICOLE (1)

Adamo da ....., S, 162.
Adamo d'Arcidosso, S, 182.
Agamenon Franciscí, P, 11.
Agatone Niccolò, P, 74, **A.**
Agnelus Sebastiani, P, 269.
Agnolo di Baldino, F, 38.
Agnolo di Cristofano, F, 89.
Agnolo di Lippo, F, 40.
Agnolo di Nalduccio, S, 9, 68, 217.
Agostino di Ristoro, F, 20.
Albertus Iacobi, P, 62, 130.
Albizo di Iacopo, F, 37.
Alesso di Baldovinetto, F, 71.
Alex. Marcant. de Brunellis, P, 249.
Alex. fil. q. Silverij Angelini, P, 277.
Allegrucci Marc. Ant., P, 74, **A.**
Ambruogio di Baldese, F, 23.
Andrea Cioni, F, 9.
Andrea Dalesso bat., F, 39.
Andrea di Bartalo, S, 85.
Andrea di Bart. di Fredi, S, 134, 163.
Andrea del Boña, S, 92.
Andrea di Donato Tronfa, F, 84.
Andrea di Franciescho, S, 23.
Andrea di Giovanni, F, 72.
Andrea di Giov. dell'Armario, F, 82.
Andrea di Giusto, F, 46.
Andrea di Ghindo, S, 47.
Andrea di Matteo, F, 70.
Andrea di Pagholo or., F, 28.
Andrea di Puccino, F, 24.
Andrea di Salvi Valeri, F, 84ᵃ.
Andrea del Sarto, F, 81.
Andrea di Turino, S, 25.
Andrea di Vanni, S, 12, 69, 195.
Andreas Johannis, P, 16, 97.
Andreas Rodolfi de Floris, P, 23.
Andreolus Martini, P, 68.
Angeli Giuseppe, P, 74, **V.**
Angelini Gius., P, 74, **C, G, N, Q.**
Angelini Silverio, P, 74, **B, F, L, M, O, P, U.**
Angelus Alex. De Angelinis, P, 289.
Angelus Baldas. Mathioli, P, 35, 112.
Angelus Ciatus, P, 234.
Angelus fil. Io. Bap. Palmacci P, 330.
Angelus Mathei, P, 191, 209, 225.
Agniolo di Cosimo il Bronzino, F, 90.
Angniolo di Taddeo, F, 35.
Angnolino di Gintile, S, 36.
Angnolinus Andrutij, P, 64.
Anselmi Giov. Maria, P, 74, **A, E, S.**
Anselmus Iohannis, P, 141.
Antognio d'Andreoc. di Bindo, S, 151.

(1) Per facilitare la intelligenza e le ricerche dei nomi qui sotto riportati è bene avvertire che la lettera F dopo un nome indica la matricola di Firenze, che la lettera P addimostra la matricola di Perugia, e che la lettera S serve per i nomi della matricola di Siena; e che i numeri posti dopo queste lettere sono quelli che ciascun nome ha in ogni singola matricola.

Così le lettere grassette poste dopo la segnatura P, 74 servono a richiamare i nomi degli artisti della matricola della città di Perugia che si leggono in detta pagina 74.

Antonio di ..... da ....., F, 86.
Antonio d'Arcang. di Giul., F, 79.
Antonio di Cristof. del bat., F, 85.
Antonio di Didino, F, 67.
Antonio di Filipo da Pistoia, S, 181.
Antonio di Francescho, F, 27.
Antonio di Gian Simone, F, 88.
Antonio di Giovanni, F, 66.
Antonio di Giovanni, S, 51.
Antonio di Giussa, S, 179.
Antonio di Iacopo, F, 34.
Antonio di Iacopo Gallo, F, 83.
Antonio di Lorenzo di Tom., F, 80.
Antonio di Mazzano bat., F, 75.
Antonio di Michele, F, 31.
Antonio di Nado, S, 190.
Antonio di m. Simone, S, 176.
Antonio di Stefano bat., F, 65.
Antonius Angelutij, P, 65.
Antonius Angustini, P, 105.
Antonius Contoli, P, 48.
Antonius de Cecchinis, P, 268.
Antonius Horatius Giorgetti, P, 238.
Antonius Pauli, P, 29, 46.
Antonius Trohani Iohannis, P, 213.
Aquilantes Iacobi Pauli Jacobi, P, 223.
Arcolano de m. Pietro, P, 148.
Archangelo di Iacopo, F, 77.
Ardoinus Giovachini, P, 47.
Augustinus Piermathei, P, 155.
Aurelius Anselmi Iohannis, P, 138.
Bacelli Franc., P, 74, **A, E, S, T.**
Baldasar Mathioli, P, 7, 36.
Baldassar Dionisij Mariocti, P, 247.
Baldo di Giovanni, F, 121.
Baldo di Piero, F, 129.
Baldo di Rusticho, F, 105.
Baptistas M.° Baldas· Math., P, 115.
Barnaba di Michele fat., F, 107.
Barnabeus Donati, P, 6.
Bartalo del m. Fredi, S, 10, 67, 199.
Bartholomei Caroli Valentini, P, 173.
Bartholomeus Cole, P. 53.
Bartholomeus Francisci, P, 8.
Bartholomeus Ianuarij, P, 43.
Bartholomeus Johannis Vitij, P, 24.
Bartholomeus Petri, P, 28.
Bartholomeus Thome degli specchie, P, 151.
Bartoletti Gaspare, P, 74, **C, N, Q, V.**
Bartolo Bruni, F, 96.
Bartolo di Giovanni, F, 117.
Bartolomeo di ... al pon. Vec., F, 139.
Bartolomeo di ... di Mamo, F, 137.
Bartolomeo di ....., F, 134
Bartolomeo d'Antonio schul., F, 140.
Bartolomeo di Dom. bat., F, 115.
Bartolomeo di Donato, F, 118.
Bartolomeo di Filipo, F, 109.
Bartolomeo di Fruosino, F, 110.
Bartolomeo di Giovanni, F, 95.
Bartolomeo di Lorenzo, F, 102, 104.
Bartolomeo di Notino, S, 60, 99.
Bartolomeo di Pietro, F, 113.
Bartolomeo di Piero, F, 133.
Bartolomeo di Tomaso, F, 119.
Bartol. Caporali, P, 71, 92, 163, 218.
Bartol. di Raf. del Gharbo, F, 141.
Bartolomeus Bolgarini, S, 202.
Bartorelli Gaspare, P, 74, **G, H.**
Bastiano di Giovanni bat., F, 116.
Bastiano di Michele, F, 138.
Bastiano di Michele, F, 101.
Bastiano di Niccolò, F, 103.
Batistas Baldassaris, P, 39.
Beduzzi Paolo Ant., P, 74. **A, E.**
Benedetto di Bindo, S, 155.
Benedetto di Domenicho, F, 128.
Benedetto di Matteo, F, 124.
Benedetto di Nardo zoppo, S, 126.
Benedetto di Simone sin., F, 120.
Benedictus Bonfigli, P, 37, 113.
Benedictus m. Petri, P, 75, 144.
Benedictus Tancr. et Rain., P, 18, 99.
Benozzo Gozzoli, F, 125.
Bernabeus Donati, P, 34.
Bernardino di Betto, P, 136, 194.
Bernardino di Giovagnie, P, 102.
Bernardino di Iac. di Giusto, F, 132.
Bernardino di Simone, F, 136.
Bernardinus Ant. de Quadris, P, 253.
Bernardinus Bartholi, P, 72.
Bernardinus Hieronimi de Gagliardis, P, 267, 321.
Bernardinus Hier. de Quadris, P, 237.
Bernardinus Laurentij, P, 205.
Bernardinus Rentij, P, 152.
Bernardo Daddi, F, 92.

Bernardo di Francesco bat., F, 130.
Bernardo di Franc. Grilli, F, 131.
Bernardo di Franciesco, F, 111.
Bernardo di Vianni, F, 106.
Bertino di Pucino, F, 100.
Bertto di Giovanni, F, 123.
Bertto di Segnia, F, 122.
Berlus Iohannis, P, 109, 179.
Bettino di Zanobi, F, 112.
Biagio d' Antonio, F, 127.
Biagio di Franc. Pacini, F, 135.
Biagio di Ghoro, S, 15.
Bianchino del Leone v. *Iosep. Cosmi.*
Bicci di Lorenzo Bicci, F, 108.
Bindino di Cialli, S, 142.
Bindino di Jacopo, S, 103.
Bindo di Nicholò, F, 114.
Blasius Gori, S, 211.
Blasius Masinelli, S, 210.
Boccio di Mariano, S, 113.
Bogio di Charluccio, S, 118, 147.
Bogio da Cinello, S, 117.
Bonacchorso orafo, F, 98.
Bonaiuto di ..... Bonaviti, F, 99.
Bonaiuto di Giovanni, F, 126.
Bonamico Cristofani *detto Buffalmacco*, F, 94.
Bonsi Lapi, F, 93.
Braccio di Nichola, F, 97.
Brandino di Cieio, S, 50.
Bronzino v. Agnolo di Cosimo.
Bruno Giovanni p. s. Sim., F, 91.
Bucciarini v. *Piero Francesco.*
Buffalmacco v. Bonamico Cristofani.
Buonacursus Paris, S, 203.
Buonaroli v. *Michelang. Buonaroti.*
Buriano v. Giovanni di Bartolo.
Buto di Nāni, S, 111.
Caesar Bernabei Bernardini, P, 283.
Caesar Dominicj Paridis, P, 222.
Caesar Meneci Paridis, P, 312.
Caffarellis Vincentius, P, 74, **T.**
Carlo di Antonio, P, 63.
Carolus Anthonij, P, 131.
Carolus de Landis, P, 295.
Carolus Iulianus, P, 294.
Cecco di Tomasso, S, 109.
Ceccho Lapi p. s. Piero, F, 144.
Cechus de Bozoli, S, 223.
Cenni di Francescho, F, 148.
Chalvano di Cristofano, F, 153.
Charlo d'Ambruogio, S, 93.
Checcho di Māno, S, 86, 132.
Chele di Vāni, S, 27, 74, 222.
Chiancianese v. Francesco di Vanni.
Chimenti Raffaele, F, 157.
Chontro di Giovanni, F, 150.
Christofano del m. Bindoccio, S, 16, 128, 224.
Christofano di Chosona, S, 4.
Christoforus Nicolutij, P, 20.
Ciardo Donati p. s. Ambr., F, 146.
Cimenti di Piero, F, 156.
Cione di Iacopo, F, 152.
Cipriano di Simone, F, 154.
Cisti di Ciardo p. s. Ambr., F, 145.
Cola d' Antonio, F, 155.
Consiglio Gherardi, F, 143.
Constantin. Andr. *Urcio*, P, 94, 165.
Contulus Todini, P, 50.
Corradini Giov., P, 74, **C, G, H, N, Q, V.**
Corsino di Bonaiuto, F, 142.
Costantinus Ioannis Baptiste Ugolinis, P, 231, 288.
Coslantius Corstitj, P, 157.
Costanzo di Franc. di Tancio, P, 135.
Crescie Herculanj, P, 93, 164.
Cristofano d'Andrea, F, 151.
Cristofano di Benedello, S, 123, 168.
Cristofano di Giovanni, F, 149.
Cristofano di Stefano, F, 147.
Cristoforus Gregorij, P, 5.
Cristoforus Iacobi, P, 41, 117.
Curtuis Julij Gori, P, 264.
Daniello di Leonardo, S, 119, 154, 175.
Dionisius Mariotti Ioha., P, 159, 210.
Dolfo di Baldino, F, 159.
Domenicho d' Andrea min., F, 174.
Domenicho di Bartolo, S, 191.
Domenicho di Bartolo bat., F, 173.
Domenicho di Bernar. di Iac., F, 175.
Domenicho di Buonachorso, S, 46, 90.
Domenicho di Cristofano, S, 194.
Domenicho di Francescho, F, 171.
Domenicho di Lazero, F, 169.
Domenicho di Nicolajo, F, 170.
Domenicho di Nicholo, F, 161.

Domenicho di Puccio, F, 162.
Domenicho di Tommaso del Ghirlandajo, F, 176.
Domenicho di Zanobi or., F, 168, 172.
Domenico di Francescho, F, 166.
Domenico di Nuccio, F, 158.
Domenico di Stefano, F, 164.
Domin. fil. Valentini Torelli, P, 302.
Domin. Paridis Alphani, P, 175, 221.
Domin. q. Ioh. de Priorellis, P, 319.
Donato di Nicolò or. e scar., F, 167.
Donato d'Ugholino, F, 160.
Donnino di Cino, F, 163.
Donnino di Giovanni, F, 165.
Ercul. Franc. de Arculanettis, P, 236.
Eusepius Iacobi Christof., P, 139, 196.
Fabius Bernabei Bernar., P, 245, 284.
Fede di Franciescho, F, 190.
Fede di Giannino, F, 192.
Fede di Nalduccio, S, 5, 66, 209.
Felice Iohannis Petri, P, 57, 90.
Felix fil. Iosephi Sancti, P, 256.
Feriano Iohannis, P, 188.
Filippo di Bartolo Naldi, F, 195.
Filippo di Corso, F, 187.
Filippo di Filippo, F, 205.
Filippo di Franc. di Piero, S, 96.
Filippo di Giov. Bernardini, F, 207.
Filippo di Giuliano, F, 201.
Filippo di Lorenzo di Filippo, F, 202.
Filippo di Marcho, F, 197.
Filippo Guidi p. s. Friano, F, 177.
Filippo Lippi, F, 179.
Filippus Vannis, S, 200.
Fioravante Andree, P, 56.
Fiorenzo de Lorenzo, P, 147, 204.
Florentius Magij, P, 88, 161.
Fonticelli Girol., P, 74, A, E, O, T.
Fortino d'Amadore, F, 191.
Francescho d'Arrigo, F, 183.
Francescho di Bened. Pacini, F, 203.
Francescho di Cino, F, 182.
Francescho di Domenico m., F, 193.
Francescho di Giovanni F, 194.
Francescho di Iacopo, F, 186, 188.
Francescho di Lorenzo, F, 196.
Francescho di Michele, F, 184.
Francescho di Stefano, F, 198.
Francesco d' Angniolo, F, 212.
Francesco di Bitlino, F, 208.
Francesco de Dom. Lecchini, P, 252.
Francesco di Dom. Rossegli, F, 209.
Francesco di Filippo di Ant., F, 206.
Francesco del m. Giotto, F, 178.
Francesco di Giovanni Nichomanni, F, 210.
Francesco di Neri, F, 180.
Francesco di Nichola, F, 181.
Francesc. di Piero dell'horlo, F, 204.
Francesco di Pier Matteo, F, 211.
Francho di Piero, F, 185.
Franciescho d'Agniolo, S, 122, 156.
Franciescho d'Antonio, S, 55.
Franciescho di Māno, S, 48.
Franciescho di Neri, S, 20, 198.
Franciescho di Piero, F, 189.
Franciescho di Piero, S, 17, 219.
Franciescho di Vāni, S, 28, 39, 75.
Franciescho di Vānuc. Martini, S, 83.
Francio di Vānuccio, S, 22, 72.
Francischinus Nicolaj, P, 12, 95.
Francischus Antonij, P, 4.
Francischus Iohannis, P, 30.
Franciscus Andree Marie, P, 317.
Franciscus m. Angeli, P, 182.
Franciscus Antonius fil. Ioh. Bapt. Palmacci, P, 329.
Franciscus Barca d'Anversa, P, 229.
Franciscus Cecarelli, P, 1.
Franciscus de Bacellis q. Bern., P, 272.
Franciscus de Zecchettis, P, 291.
Franciscus Gezzi Trecoli, P, 78.
Franciscus Iacobi de Savellis, P, 305.
Franciscus Maria q. Ludovici, P, 307.
Franciscus Maria q. Matthiutij de Saluutijs, P, 266, 322.
Franciscus Tancij Bened., P, 61, 129.
Franciscus Vannis, S, 201.
Fruosino di Bartolo, F, 200.
Fruosino di Nofrio, S, 171.
Fruosino di Piero, F, 199.
Gabriel de Sassis, P, 296.
Galeottus de Bartoletti, P, 254.
Galgano del m. Minuccio, S, 14, 221.
Galiano di Michele ric., F, 247.
Gaspar fil. Iosephi Bartoletti, P, 275.
Ghabriello di Saracino, S, 29, 73.
Ghatilio di Girolamo, F, 254.

Gherardo di Iacopo, F, 223.
Ghirighoro di Benedetto, F, 237.
Ghirlandajo v. *Dom. di Tommaso.*
Ghualtieri di Giovanni, S, 157, 180.
Ghuido di Dom., Tantucci, S, 87, 131.
Ghuido di Domenico, S, 52.
Gianiacopo di Bartolomeo, F, 258.
Gianiacopo di Fruosino, F, 259.
Gianino ....., S, 63.
Gianino di Giovāne, S, 102.
Giannuzzo di Monte, F, 214.
Giliano d'Arrigo, F, 228.
Gilius Nofrij, P, 52.
Giorgetti Giovanni, P, 74, T.
Giorgio d'Andrea di Bartalo, S, 143.
Giorgio d' Antonio di m. Lorenzo Vasari, F, 262.
Giorgio di Checcho di Lucha, S, 146.
Giosuè di Santi, F, 238.
Giotto di m. Stefano, F, 216.
Giovachinus Nicholay, P, 31.
Giovambaptista de m. Bartol., P, 174.
Giovambat. d'And. Bronchi, F, 241.
Giovambat. di Tom. di Cola, F, 251.
Giovangelo Montersoli scul., F, 263.
Giovanni di ....., S, 125.
Giovanni d'Agnolo 1401, F, 229.
Giovanni d'Antonio ric., F, 233.
Giovanni d'Antonio, F, 236, 243.
Giov. d'Ant. di Dom. bat., F, 242.
Giovanni d'Antonio di Fran., F, 250.
Giovanni d'Antonio Ghugeri, F, 244.
Giovanni di Baccio Rigo isc., F, 261.
Giovanni di Bart. di m. Lapo, F, 257.
Giovanni di Berto, F, 227.
Giovannj di Bindino, S, 145.
Giovanni di Bindino, F, 215.
Giovanni di Domenicho, F, 245, 260.
Giovanni di Donino di Fran., F, 230.
Giovanni di Francesco, F, 232, 249.
Giovanni di Francho, F, 239.
Giovanni di Gherardo bat., F, 221.
Giovanni di Giul. Barzutini, F, 253.
Giovāni di Iacomo, S, 80, 127.
Giovanni di Iacopo bāt., F, 225.
Giovanni di Loren. Chartini, F, 255.
Giovanni del m. Lippo, S, 49.
Giovanni di Luca, F, 231.
Giovanni d. Marcho ric., F, 234.
Giovanni di Michele, F, 246.
Giovani di Pavolo, S, 173.
Giuliano di Pier Bugiardini, F, 248.
Giovanni di Puccio, F, 226.
Giovanni da Rovigo m., F, 218.
Giovanni di m. Salluj, F, 252.
Giovanni di Sandro or., F, 222.
Giovanni di Sera, S, 6.
Giovanni di Titano, F, 224.
Giovannicolaus Pauli, P, 189.
Giovannino di Lippo m., F, 213.
Giovant. di Fran. Fogliari, F, 256.
Giuliano di Bartolomeio, S, 115.
Giulio de Giov. Bat. Caporali, P, 261.
Girolamo di Cernarda, P, 169.
Gismundus Vincentij de Barignanis, P, 233.
Giunta di Giov. cof., F, 220.
Giunta di Iacopo de Rosso, F, 235.
Giusa di Fruosino, S, 112, 140, 165.
Giusaffà di Filippo, S, 32, 76.
Giusto d'Andrea di Giusto, F, 240.
Godius Nofrij, P, 44.
Gratiosus Pauli, P, 13, 96.
Gualtierii da Pisa, S, 120.
Guccio del Sere da Ghinetto F, 217.
Guido di Domenicho, F, 219.
Heronimo di Betto di Giov., P, 198.
Heugenius Iulij Costantini, P, 316.
Hieronimus q. Alexandri de Fonticellis, P, 299, 325.
Hieron. Marci Ant. Brunellis, P, 265.
Honuphrius de Rinaldis, P, 297, 327.
Horatius Dominici Paridis Alfani, P, 212, 242, 314.
Iachomo di Ghuido, S, 114, 141, 170.
Iachomo dal Vetro, S, 57.
Iacobus fil. Ioseph Raiter, P, 311, 326.
Iacobus Mariotti, P, 76, 145.
Iacomo Morelli, P, 290.
Iacomo di Bindo, S, 19, 216.
Iacomo di Chastello, S, 88.
Iacomo di Cino Arrigo, S, 11, 218.
Iacomo di frate Mino, S, 2, 64, 205.
Iacomo di Giovanni, S, 149.
Iacomo di Pepo, S, 150.
Iacomo di Piero, S, 41.
Iacopo di Bartol. da Pontorno, F, 279.
Iacopo di Bernardino, F, 281.

Iacomo di Meio da Magiano, S, 185.
Iacopo Corsi, F, 267.
Iacopo del Chontc, F, 283.
Iacopo del Manicho, F, 277.
Iacopo detto Iaconti, F, 280.
Iacopo di Buccino bat., F, 269.
Iacopo di Casentino, F, 264.
Iacopo di Cione, F, 268.
Iacopo di Cristophano, F, 272.
Iacopo di Dom. di Nuccio, F, 271.
Iacopo di Domcn. Roselli, F, 282.
Iacopo di Franc. Filippi, F, 278.
Iacopo di Gherardo, F, 270.
Iacopo di Marcangclo, F, 276.
Iacopo di Matteo Roselli, F, 265.
Iacopo di Piero da Miliano, F, 275.
Iacopo di Piero Piccino, F, 274.
Iacopo Gilij or., F, 266.
Iacopocho di Pagino, F, 273.
Iahomo di Lippo, S, 54.
Io. Ant. Io. Franc. Marini, P, 258.
Io. Bapt. Bartol. Caporale, P, 219.
Io. Bapt. q. Fabij de Gratiosis, P, 235.
Io. Bapt. Palmacci fil. Floren., P, 328.
Io. Bapt. q. Petri de Bonutij, P, 292.
Io. Francisci de Caleardi, P, 303.
Io. Maria de Ansel. q. Angeli, P, 306.
Io. Nicolay Anselmi, P, 220.
Ioannes q. Dom. de Coradinis, P, 308.
Ioh. Antonius Ioh. Francisci, P, 184.
Ioh. Maria de Vermiliolibus, P, 181.
Ioh. Tomassi Angeli, P, 100, 176.
Ioh. Tomassini Crevelli, P, 58, 127.
Iohannes Bartholj, P, 74.
Iohanncs Bartholi Celli, P, 77, 146.
Iohannes Francisci, P, 110, 180.
Iohannis Gratie Iohannis, P, 86.
Iohannes m. Grcgorii, P, 158.
Iohannes Lelli Herculani, P, 45.
Iohannes Nardi, P, 19.
Iohannes Petri Picci, P, 66.
Iohanne de Pietro de Massolo, P, 73.
Iohannes Sere, S, 207.
Iohanncs m. Thome, P, 167.
Ioseph Cosmi Blanchini Leonis, P, 214, 226.
Ioseph de Pastorinis Io. Bapt., P, 239.
Ioseph fil. Baltaxarii Paoletti, P, 279.
Ioseph fil. D.... Lucacchini, P, 278.
Ioseph fil. Francisci Ludovici, P, 309.
Ioseph fil. Gasp. Bartoletti, P, 276.
Ioseph q. Iacobe Raiter, P, 324.
Ioseph fil. Silverij de Angelini, P, 214.
Iulius Ioh. Bat. Caporali, P, 202, 227.
Ivo di Pietro, S, 107.
Johannes Baronis, P, 79.
Johannes Georgij, P, 208.
Johannes Nicholay, P, 10.
Johannes Pacis, P, 22.
Lando di Stefano, S, 37, 81, 130, 164.
Landus Dominici, S, 220.
Lapo di Francescho, F, 294.
Latantius Iohannis, P, 140, 195.
Laurentius Colae Vitalis, P, 259.
Lauro Relli Becti, P, 81.
Lazaro di Lonardo da Urvieto, S, 116, 153, 174.
Leonardo di Checcho 1372, F, 287.
Leonardo di Piero, F, 300.
Leonus Antonj Thome, P, 201.
Leopardus Johan. al. Ragnj, P, 87.
Lionardo di Piero da Vinci, F, 301.
Lippo d'Andrea p. s. Pagolo, F, 293.
Lippo di Vanni, S, 1.
Lisandro di Dom. del Calzol., F, 305.
Lodovicho Simonis, P, 207.
Lodovicus m. Angcli, P, 122, 186.
Lonardo di Nanni barb., S, 193.
Lorenzo di Andrea, F, 302.
Lorenzo di Bartolo or., F, 296.
Lorenzo di Bartolomeo Marigniolli scul., F, 306.
Lorenzo di Bicci, F, 289.
Lorenzo di Chorso, F, 286.
Lorenzo di Filippo, F, 291.
Lorenzo di Giovanni, F, 303.
Lorenzo de Martino, P, 51.
Lorenzo di Nazareno da s. Geminiano, F, 304.
Lorenzo di Nicholo, F, 290.
Lorenzo di Piero, S, 189.
Lorenzo di Piero, F, 298.
Lorenzo di Piero Aguga, F, 299.
Lorenzo di Pucco, F, 297.
Lorenzo di Vāni, S, 30, 78.
Loro d'Antonio 1419, F, 295.
Lovigius Francisci, P, 80.
Luca Baldanza, F, 285.

Luca di Checco, F, 288.
Luca di Ghuccio, F, 292.
Luccachini Giuseppe, P, 74, D, K.
Lucas Tonis, S, 196.
Lucchino Puccini, F, 284.
Lucha di Thomè, S, 3, 65.
Luctinus Piovani, S, 197.
Ludovisi Giuseppe, P, 74, D, H, I, K.
Maffio di Giov. bat., F, 319.
Marcho del Buono, F, 329.
Marcho di Filippo, F, 330.
Marchus Antonius q. Bartholomei Allegruccis, P, 273.
Marchus Nicolaj Cipriani, P, 124.
Mariano de Bern. de Golino, P, 171.
Mariano di Bindino, S, 144.
Marianus Antoni, P, 70.
Marianus Bernardini, P, 199, 280.
Mario d'Antonmaria Massari, P, 287.
Marioctus Augustini, P, 105, 177.
Mariotto di Nardo, F, 317.
Mariottus Adamj Iohannis, P, 14.
Martino di m. Agustino, S, 104, 137.
Martino di Bartal., S, 124, 139, 166.
Maso Banchi, F, 312.
Maso di Ciaccho, F, 309.
Maso di Cristofano, F, 327.
Massaio di Iacopo, F, 322.
Masseio da Pisa di Lupo, S, 159.
Math. di Piero di Baccharello, S, 106.
Matheus Angeli Iohan., P, 128, 257.
Matheus Benedicti, P, 26.
Matheus Laurentij, P, 243.
Matheus Mei, S, 212.
Matheus fil.... vecchi, P, 331.
Matiuccius Francisci Laurenti Salvucij, P, 232.
Matteo d'Antonio bat., F, 328, 331.
Matteo Balzanello, F, 313.
Matteo Iacopi di Casentino, F, 315.
Matteo di Pello, F, 326.
Matteo Roselli, F, 307.
Matteus Angelii m. Mattei, P, 183.
Mazza di Segna, F, 316.
Melchior Mathei, P, 55, 126.
Menno Cambi p. s. Lor., F, 308.
Mentuccio Nucci, F, 311.
Meo di Michele, F, 323.
Meo di Piero, S, 34, 79.
Meus Bernabei, P, 89, 166.
Meus Dominici, P, 3.
Michelangelo di Lodovico Buonarroti iscul., F, 332.
Michele d'Agniolo, F, 325.
Michele di Benedetto, F, 324.
Michele Bruni p. s. Lor., F, 310.
Michele di Giovanni, F, 318.
Michele di Giov. d'Ericho, F, 321.
Michele di Giov. Mei, F, 320.
Michele Masi, F, 314.
Micho di Piero Michi, S, 183.
Mochata di Contro, S, 58, 94.
Modestus Alexan. Rocanelli, P, 248.
Monotti Vincenzo, P, 74, D, H, I, K.
Nāni di Giov. Cecchi, S, 98, 135, 169.
Nāni di Lorenzo *detto Serpe,* S, 110.
Nāni di Piero da Ravaciano, S, 186.
Nannes Vive, P, 32.
Nanni di Franciescho, S, 35.
Nanni di Giovanni, S, 61.
Nardo Cioni, F, 335.
Nardo di Mona, F, 338.
Nastagio di Gaspare or. S, 192.
Nello Betti, S, 18.
Neri del Bicci di s. Lor., F, 344.
Neri di Franciescho di Neri, S, 40.
Neri di Mone p. s. Lor., F, 336.
Neri di Monte di Cola, P, 133, 170, 216.
Nerino di Iacomo, S, 43.
Niccholò di Piero, F, 339.
Niccholò del m. Vānuccio, S, 21, 71.
Niccolaio Masi, F, 334.
Niccolò d'Antonio bat., F, 343.
Niccolò di Piero scarp., F, 341.
Niccolò di Piero de vetri, F, 342.
Nicholò di Buonachorso, S, 13.
Nicholò di Giov. Venture, S. 188.
Nicholò di Guardi forbic., S, 148.
Nicholò di Lapo, F, 340.
Nicholò di Magino, S, 59, 97.
Nicholò di Naldo da Norccia, S, 158.
Nicholò di Rafaello scultore alias il Tribolo, F, 347.
Nicholò di Simone Faccio, F, 346.
Nicolaus Albonecti, P, 25.
Nicolaus Angeli Palmacci, P, 310.
Nicolaus Caroli Viridis, P, 215, 282.
Nicolaus Johannis Rustici, P, 84, 160.

Nicolaus Mascij Malhei, P, 15, 40, 116.
Nicolaus Mathei, P, 2.
Nicolaus Nicolai Pocioli, P, 134.
Nicolaus q. Petri de Bonutij, P, 293.
Nieolaus Prioris, P, 119.
Nicholaus Soczi, S, 204.
Nicolò d' Ambruogio, S, 56, 105.
Nofrio di Doddo, F, 337.
Nofrius Gilij Nofrij, P, 59.
Nuccio Iacopi, F, 333.
Nuccio di Neruccio, S, 33, 89.
Nunziato d' Antonio, F, 345.
Oclavianus Pulidori Slephani, P, 200.
Organlinus Mariani, P, 192.
Orsinus Anlonii, P, 224.
Pagliarinus Baptista de Pagliarinis, P, 230, 318.
Pagolo di Nofri, F, 356.
Palmacci Francesco, P, 74, **C, D, G, H, I, K, N, V.**
Palmacci G. Battista, P, 74, **B, F, L, M, O, P, Q, U.**
Paolo del m. Neri, S, 8, 213.
Pasquino Cenni, F, 348.
Pastorini Giovanni, P, 74, **E, S.**
Pastorini Giuseppe, P, 74, **B, F, L, M, O, P, T, U.**
Paulus Antonius fil. Julij Cesaris de Beduzzis, P, 298.
Pavolo di Giov. Fei, S, 38, 42, 82, 129.
Pavolo di Viva, S, 24.
Peregrinus Iohannis, P, 82.
Permalheus Angeli Iohannis, P, 60, 137, 149, 153.
Perosellus Branche Felippi, P, 206.
Petrus Bartholomei, P, 21.
Petrus Clirislophori m., P, 123, 187.
Petrus Dote, S, 206.
Pelrus m. Galeocli, P, 154.
Petrus Iacobi Angeli, P, 101.
Pelrus Iovenalis, P, 83.
Petrus Johan. Helemosine, P, 67, 143.
Petrus Mariae de Sassi, P, 323.
Petrus Paulus Ber. de Torellis, P, 246.
Petrus Simonis Angeli, P, 162.
Philippus Gori, P, 27.
Philippus Ugolinj Roberti, P, 17, 98.
Pierantonio de Nic. di Paolo, P, 132.
Pier Franc. al. Buceiarinus, P, 120.
Pierfranciscus Francischina, P, 178.
Pierino Cesario Cesarii, P, 315.
Piermareus Franceschini, P, 107.
Piero d'Antonio bat., F, 359, 361.
Piero di Baccharello, S, 77,
Piero di Benedetto, F, 357.
Piero di Chellino, F, 355.
Piero Fortini p. s. Rep., F, 349.
Piero di Franc. bat., F, 354, 360.
Piero di Frāciescho di Piero, S, 100.
Piero dl Giovanni, F, 351.
Piero di Jachomo Pieri, S, 108, 167.
Piero di Lorenzo, F, 358.
Piero di Nello, F, 353.
Piero di Pascharello, S, 31.
Pierus de Gerfalco, S, 215.
Pietro de Alessan. Raganelli, P, 262.
Pietro di Dota, S, 7.
Pietro di Donato, S, 45.
Pietro di Miniato, F, 352.
Piettro di Giov. d'Anbruogio, S, 184.
Policretus Cole, P, 69.
Pompeus Camilli, P, 193.
Pompeus Pergentili Cocchi, P, 190.
Ponpeus Anselmi, P, 172, 217.
Pontorno v. Iacopo di Bartolomeo.
Puccio di Firenze Campana, F, 350.
Raiter Giacomo, P, 74, **A.**
Raiter Giuseppe, P, 74, **A, E, S, T.**
Ricardo de Luca di Siccardo, P, 263.
Robertus Mariocli Adami, P, 103.
Rodulfus Liberati Andre, P, 104.
Rodulphus Pastorini, P, 274.
Romanus m. Mini, S, 214.
Ruslicus Serracini di M. Melino, P, 91.
Salon Obtavian, P, 121.
Saluutius Vinc. de Saluutijs, P, 320.
Salvestro di Domenicho, S, 160.
Sanctes fil. Cristoph. Albani, P, 300.
Sandro di Galluzzo, F, 362.
Sanno di Pietro, S, 178.
Sano d'Agniolo di Nalduccio, S, 95.
Sanle di Polonio del Celandro, P, 150.
Santi Felix, P, 74, **R.**
Savelli Francesco, P, 74, **A, T.**
Saxis Petrus, P, 74, **T.**
Scipio Pelri Bartoli, P, 156, 168.
Sebastianus Sebastiani, P, 271.
Secundus Galiani, P, 244.

Severus de Angelinis q. Fran., P, 240.
Silla Picinini, P, 285.
Simone di Giovanni, S, 44, 91.
Simone di Salvestro, S, 187.
Simonis Ludovicus, P, 185.
Sinibaldus Ibi, P, 142, 197.
Sismun. Vinc. de Barignanis, P, 251.
Stefano di Giovāni, S, 177.
Taddeo di Bart. Giorgi 1371, F, 366.
Taddeo di Francesco bat., F, 370.
Taddeo Gaddi 1366, F, 363.
Tadeio di Franciescho, S, 62, 101, 136.
Tadeo di Bartalo, S, 53, 84, 133.
Tadeus Simonis, P, 54.
Tancius Benedicti, P, 49.
Tavianus Laurenlij, P, 38, 114.
Thomas Johannis, P, 33, 108, 111.
Tiberio di Lapo Zati 1356, F, 365.
Tiburtius Mariani Bernardini, P, 203.
Tiburtius Marini, P, 281.
Tomas Francisci, P, 9.
Tommaso di Bart. di Giov., F, 369.
Tommaso del Mazza 1390, F, 368.
Tommaso di Niccholuccio, S, 26.
Torelli Domen., P, 74, D, H, K, R.
Torelli notaio, P, 74, N.
Torelli Valentino, P, 74, B.
Tribolo v. *Nicholò di Raffaello.*
Troianus Ioh. Barcholi Spina, P, 211.
Trottus Iacobj, P, 85.
Tuccio di Vanni 1350, F, 364, 367.
Ugolino di Tommaso 1370, F, 371.
Urcio v. Costantino d'Antonio.
Valentinus Ang. de Martellis, P, 228.
Valentius Torelli, P, 301.
Valerio d'Agost. Uliveri, P, 260, 286.
Vallarianus Pauli, P, 42.
Vallarianus Pauli Nati, P, 118.
Vanni di Giovanni 1366, F, 372.
Vannino da Perugia, S, 152.
Vasinus Antonij Caroti, P, 313.
Ventura di Moro 1416, F, 373.
Vellorio di Dom. di giacū, S, 121, 138.
Vico di Lucha, S, 172.
Vincentius fil. Alex. Monotti, P, 255.
Vincentius Caffarellus, P, 270.
Vincentius Nicolai Masci, P, 190bis.
Vincentius Niculay, P, 125.
Vincentius Nucius, P, 304.
Vincenzo d'Ant. da Lucha, F, 374.
Xpophanus Cosone, S, 208.
Xpōstofano di m. Bindoccio, S, 70.
Zaccheria d'Andrea 1386. F, 377.
Zanobi Corsini p. s. Rep. 1384, F, 376.
Zanobi di Pietro 1350, F, 375.
Zanobi di Poggino, F, 378.
Zenobius A. M. de Massaris, P, 250.
duo todeschi che fano naibj, S, 161.

INDICE

Dedica . . . . . pag. 1
Proemio . . . . . » 5
La matricola dei pittori della città di Perugia . . » 6
Ordinamenta hominum artis pictorum civitatis Perusiae (testo latino) . . . . . » 31
Matricola dell'arte dei pittori della città di Perugia » 53
Degli statuti dell'arte dei pittori delle città di Siena e Firenze . . . . . » 75
Breve dell'arte dei pittori della città di Siena (testo) » 83
Matricola dell'arte dei pittori della città di Siena . » 109
Ordinamenti dell'arte dei pittori della città di Firenze (testo) . . . . . » 117
Matricola dell'arte dei pittori della città di Firenze » 123
Notizie sugli ordinamenti e sulle matricole anteriormente stampati . . . . . » 133
Appendice I. . . . . . » 145
Appendice II. . . . . . » 153
Appendice III. . . . . . » 159
Elenco alfabetico degli artisti delle tre matricole . » 175

Finito di stampare in Perugia nell' officina dell' Unione Tipografica Cooperativa il dì sacro all' Assunzione della B. Vergine li 15 agosto del MDCCCCIV.

GETTY CENTER LIBRARY
3 3125 00952 2646